Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 20 del 24 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 21

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 604/07/CONS, 126/07/CIR, 628/07/CONS, 645/07/CONS, 693/07/CONS, e n. 133/07/CIR.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 novembre 2007.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2008. (Deliberazione n. 604/07/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

CONSIDERATO che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorità;

RITENUTO che per l'identificazione dei "soggetti operanti nel settore delle comunicazioni" vengono confermati i soggetti di cui all'art 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002;

RITENUTO di fissare la misura della contribuzione nell'1,45 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

TENUTO CONTO del parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

RITENUTO, pertanto, di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, e per le imprese che

versano in "stato di crisi" avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

VISTA la relazione illustrativa del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

RILEVATO che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già adottate con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

CONSIDERATO che la stima delle entrate, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2008;

UDITA la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Per l'anno 2008, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nella 110/06/CONS, è fissata in misura pari all'1,45 per mille, dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a € 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2007.

Art. 3

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2008**,** deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 ABI 01010 CAB 03494 CIN L – SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 comma 66 della 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2008, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie del settore di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i..

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera ai sensi della legge 266/2005 - art 1, comma 65 - è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

Il segretario generale: VIOLA

ALLEGATO alla delibera 604/07/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Bilancio e Contabilità
Servizio amministrazione e personale
Centro Direzionale isola B5 – Pal. Torre Francesco
80143 Napoli

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto ………………. nella qualità di …………………..

dell'impresa ….. … iscritta alla C.C.I.A.A. di …… al numero …… Reg. imprese n…..

C.F……………………………. P.IVA ………………………..

Sede Legale ………… Prov. ….. Via …………………… ……. N.… ..cap ………

Tel. ……………….. Fax ………………… ……. E-mail …………………………….

Estremi iscrizione ROC: . ……………………………………….

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Delibera del

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: €. …………………………..
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: €. ……………..
Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat. .
(indicare la lettera e la definizione di cui all'Art.1 comma 1.)
Calcolo del contributo dell' 1,45 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	A Ricavi imponibili €.:	B Ricavi esclusi/esenti €. *
Resid.	(Totale ricavi Voce A1)			
Resid.	(Totale ricavi Voci da A2 ad A5)			
TOTALE				
CONTRIBUTO: ------ x A / 1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)	

- NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

data

Il legale rappresentante
timbro e firma

Allegato n. 2

Testo dell'Avvertenza da pubblicare di seguito al testo della delibera n. 604/07/CONS.

Avvertenza: La delibera del 21 novembre 2007, n. 604/07/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2008.
La delibera, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005 è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2007.
Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2007.

Avvio del procedimento per la revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *donating*, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'avvio dei servizi da parte degli operatori mobili virtuali. (Deliberazione n. 126/07/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'art.80;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)";

VISTA la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", ed, in particolare, l'art. 4 comma 3;

VISTA la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)", ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione;

VISTA la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante "Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *donating*, secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste";

VISTE le lettere dell'Autorità, prot.n.36614 del 6 giugno 2007 e prot. n.57926 del 1° ottobre 2007, indirizzate agli operatori mobili H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind;

VISTE le risposte fornite alla predetta lettera del 1° ottobre 2007 da parte di H3G, prot. 61635 del 18 ottobre 2007, Telecom Italia, prot. 61261 del 17 ottobre 2007, Vodafone, prot. 60513 del 10 ottobre 2007 e Wind, prot. 60509 del 10 ottobre 2007;

CONSIDERATO che l'attuale capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità, pari a 9.000, ha evidenziato, anche in precedenza, la possibilità di creare arretrati di lavorazione, con conseguenze negative sulla qualità del servizio reso agli utenti, in particolare nel caso che l'operatore *donating* sia Telecom Italia S.p.A. o Vodafone

Omnitel NV, vale a dire gli operatori che dispongono del numero di utenti più rilevante, mentre la medesima capacità di evasione ha mostrato di essere al momento adeguata a soddisfare le richieste di portabilità degli utenti nel caso che l'operatore *donating* sia H3G S.p.A. o Wind Telecomunicazioni S.p.A, i quali ricevono giornalmente un numero di richieste di portabilità significativamente inferiori – dell'ordine della metà- della capacità che sono tenuti a mettere a disposizione;

CONSIDERATO che, in relazione all'ingresso sul mercato della telefonia mobile di operatori mobili virtuali (MVNO ed ESP), sono stati avviati approfondimenti sulle tematiche tecnico-gestionali in relazione alla portabilità del numero mobile, anche con riferimento alla capacità di evasione ed, a tal fine, sono stati auditi gli operatori di rete mobile H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind in data 18 giugno 2007;

CONSIDERATO che allo scopo di fronteggiare adeguatamente il prevedibile incremento della domanda di portabilità del numero da parte dell'utenza in conseguenza dell'introduzione nel mercato degli operatori virtuali, in data 1° ottobre 2007 è stata indirizzata ai predetti operatori di rete mobile una nota con la quale sono stati invitati a fornire informazioni sulle iniziative finalizzate ad incrementare la capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile, con riserva di valutare la necessità di provvedimenti di natura urgente;

CONSIDERATO che, da quanto partecipato dagli operatori a seguito della suddetta lettera, non è emersa la concreta adozione, da parte degli stessi operatori, di misure di incremento della capacità di evasione giornaliera e comunque non sono emerse indicazioni fondate sui tempi occorrenti per la positiva conclusioni di interlocuzioni in corso tra gli operatori finalizzate al medesimo scopo;

CONSIDERATO che l'inadeguatezza delle capacità di evasione degli ordini di portabilità rispetto alle esigenze del mercato comporta un danno concreto ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che una capacità giornaliera di evasione degli ordini insufficiente rispetto ad un incremento delle richieste di portabilità verso i nuovi operatori mobili virtuali costituirebbe una oggettiva barriera all'ingresso nel mercato di questi ultimi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità è tenuta ad assicurare che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio numero o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio;

RITENUTO pertanto che sussistono le motivazioni per un intervento dell'Autorità, sulla base dell'articolo 3, comma 4, della delibera n.19/01/CIR, finalizzato all'incremento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità, analogamente a quanto avvenuto con la delibera n. 17/06/CIR, ed a fornire prime indicazioni in ordine almeno al trattamento degli operatori mobili virtuali, anche allo scopo di prevenire l'insorgenza di condizioni di fornitura ai clienti della prestazione di portabilità del numero mobile (periodo di attivazione) in tempi non congruenti con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2 della predetta delibera;

RITENUTO opportuno che la capacità di evasione degli ordinativi messa a disposizione dagli operatori *donating* sia differenziata in funzione delle esigenze di mercato e quindi in funzione delle effettive richieste dirette a ciascun operatore *donating*;

RITENUTO che l'incremento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità di Telecom Italia e Vodafone da 9.000 a 12.000, pari al 33% dell'attuale capacità di evasione, costituisce una misura proporzionata per la risoluzione delle problematiche al momento evidenziate e per la realizzabilità da parte degli operatori;

RITENUTO altresì opportuno, sulla scorta dei dati di monitoraggio delle richieste di portabilità ricevute da WIND ed H3G, non richiedere ai predetti operatori un incremento delle loro capacità giornaliere, fermo restando che un tale incremento dovrà dagli stessi essere attuato qualora l'andamento delle richieste di portabilità rispettivamente ricevute evidenzi la insufficienza della capacità resa disponibile da ciascuno;

RITENUTO altresì opportuno confermare gli attuali criteri che regolano le procedure di gestione degli ordini, ribadendo contestualmente i principi di non discriminazione tra i soggetti, in particolare nei confronti degli operatori mobili virtuali;

CONSIDERATO che, con l'introduzione nel mercato mobile degli operatori virtuali, si presenta la situazione in cui la gestione amministrativa del servizio dello stesso è operata da un soggetto diverso da quello che fornisce l'infrastruttura di rete per il servizio e che detiene i diritti d'uso della numerazione;

CONSIDERATO che la portabilità del numero mobile in ingresso e in uscita da un operatore mobile virtuale comporta azioni da effettuare sia da parte dell'operatore virtuale sia da parte degli operatori di rete mobile;

CONSIDERATO che nel caso di operatore mobile virtuale ESP, la portabilità del numero in ingresso ed uscita da e verso l'operatore mobile di cui utilizza la rete non richiede operazioni che interessino le reti degli altri operatori mobili e non richiede le

procedure attualmente previste dal vigente Accordo Quadro tra gli operatori mobili, pertanto tali portabilità, allo stato, possono essere attuate senza limitazioni derivanti dalla capacità di evasione;

CONSIDERATO che le procedure di portabilità del numero mobile attualmente in essere prevedono lo scambio informativo tra gli operatori basato esclusivamente sull'identificativo dell'operatore mobile senza l'indicazione dell'eventuale operatore virtuale interessato;

RITENUTO che le procedure di portabilità del numero mobile ed i modelli di interazione tra gli operatori debbano essere aggiornati per tener conto degli effettivi operatori che gestiscono il cliente prima e dopo la portabilità del mobile;

RITENUTA pertanto la necessità di avviare un procedimento finalizzato alla revisione del complesso di norme, disposizioni e modelli di interazione che regolano la prestazione di portabilità del numero mobile per i clienti di tutti gli operatori, ivi inclusi gli operatori virtuali nonché le modalità informative nei confronti dell'Autorità, alla luce della mutata situazione determinata dall'ingresso nel mercato degli operatori virtuali, nell'ambito del quale verranno, tra l'altro, valutate le esigenze di definire una capacità di evasione dedicata agli operatori mobili virtuali, affidando tale procedimento alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Avvio di procedimento)

1. E' disposto l'avvio del procedimento, la cui responsabilità è affidata alla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, volto a rivedere le norme relative alla portabilità del numero mobile, incluse le disposizioni del presente provvedimento, con riferimento agli aspetti sia economici sia tecnici, ed i modelli di interazione tra tutti gli operatori, per tener conto dell'ingresso nel mercato degli operatori mobili virtuali (MVNO ed ESP), nonché a rivedere conseguentemente i modelli di comunicazione verso l'Autorità in uso, allo scopo di definire un modello unico da utilizzare per fornire tutte le informazioni.

2. Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo.

3. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con provvedimento motivato.

Articolo 2
(Misure di adeguamento della capacità di evasione giornaliera)

1. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli operatori mobili Telecom Italia S.p.A e Vodafone Omnitel NV assicurano una capacità giornaliera di evasione degli ordini, in qualità di *donating,* pari ad almeno 12.000 unità. Tale capacità è da intendersi in termini di potenzialità minima da assicurare, in modo paritario, nei confronti delle richieste provenienti dagli operatori *recipient*. Sono mantenuti attivi i meccanismi procedurali già previsti dalle modalità operative attualmente in uso, che consentono, per le prese in carico, l'utilizzo da parte degli operatori *donating* della capacità di evasione giornaliera non impiegata dagli altri operatori *recipient*, prevedendo che tali risorse siano suddivise tra gli operatori mobili aventi ulteriori richieste, fino alla messa a disposizione dell'intera capacità di evasione giornaliera.
2. A far data dalla notifica del presente provvedimento, gli operatori mobili H3G S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A. comunicano all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità ricevute da parte di ciascun operatore nel mese precedente, insieme a quanto previsto dal comma 6 dell'art.3 della delibera 17/06/CIR ed ai resoconti stabiliti nell'ambito delle attività dell'Unità per il monitoraggio istituita con la delibera n. 12/01/CIR. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi il valore di 8.000, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità l'operatore mobile *donating* interessato è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità a 12.000, informandone gli altri operatori mobili e l'Autorità.

3. Le operazioni di portabilità del numero tra un operatore mobile e gli operatori mobili virtuali con i quali ha stipulato accordi per l'utilizzo della propria rete non contribuiscono al conteggio delle operazioni di portabilità effettuate nell'ambito della capacità di evasione che l'operatore mobile deve garantire, in qualità di *donating,* ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Articolo 3
(Misure sulle modalità di gestione delle richieste)

1. Ai sensi dell'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, gli utenti degli operatori mobili virtuali hanno diritto ad usufruire della prestazione di portabilità del numero.

2. Fermi restando i criteri di gestione delle richieste stabiliti dall'art. 3 della delibera n. 17/06/CIR, gli operatori mobili assicurano un trattamento non discriminatorio tra i clienti degli operatori mobili e quelli degli operatori mobili virtuali e tra i clienti degli stessi operatori virtuali.

3. Le richieste di portabilità raccolte dagli operatori mobili virtuali non assegnatari di numerazione mobile d'utente, sono trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli operatori mobili, e l'operatore mobile *recipient* garantisce proporzionalità nel numero di richieste di portabilità da inviare a ciascun operatore *donating* rispetto alle richieste avanzate dai propri utenti e da quelli di altri operatori mobili virtuali che operano mediante la propria rete, senza prevedere limiti nel numero di richieste che possono essere avanzate da detti operatori mobili virtuali.

Articolo 4
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle società H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

Il segretario generale: VIOLA

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2007.

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 628/07/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

VISTA la delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002, recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, recante "Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 465/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;

VISTA la delibera n. 286/05/CONS recante "Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006 ed in particolare l'art.1 con il quale è adottata l'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, l'art. 2 di definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili e l'art. 3, con il quale tutti gli operatori mobili sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti;

VISTO, altresì, il Capo II della delibera n. 3/06/CONS che stabilisce obblighi in capo alle imprese notificate come eventi significativo potere di mercato, non includendo tuttavia nell'art. 8 riguardante gli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi l'operatore H3G;

VISTO l'art 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, secondo il quale l'Autorità ha deciso di valutare l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice all'operatore H3G entro il 31 luglio 2006;

VISTA l'Offerta di riferimento, di cui all'art. 9 della delibera n. 3/06/CONS, pubblicata dalla società H3G in data 8 maggio 2006, nella quale veniva indicato un prezzo per il servizio di terminazione pari a 18,76 centesimi di euro al minuto;

FERMA restando la decisione di questa Autorità, adottata il 3 aprile 2007 con la delibera n. 29/07/CIR, in ordine alla specifica controversia H3G s.p.a./Vodafone Omnitel n.v., avente valore tra le parti;

CONSIDERATA la necessità di riesaminare gli elementi analizzati nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 3/06/CONS, al fine soprattutto di verificare la sussistenza dei fattori che hanno indotto l'Autorità – in occasione della delibera in questione – a non imporre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo all'operatore H3G. In particolare, l'Autorità ha valutato in quella circostanza che, alla luce della ridotta base degli utenti e di altri elementi connessi al recente ingresso nel mercato da parte di H3G, l'imposizione di un obbligo di prezzo sarebbe risultato un onere eccessivo per la società, che avrebbe rischiato di pregiudicare lo sviluppo della sua rete e della sua clientela, con evidenti riflessi negativi sulla situazione finanziaria;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sul sito *web* dell'Autorità in data 11 luglio 2006 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

VISTI i contributi prodotti dalle società Telecom Italia, Vodafone, H3G, BT Albacom, Fastweb, Wind, dall'associazione Lega Consumatori, nonché del Movimento Difesa del Cittadino;

CONSIDERATI i dati e le informazioni acquisite dagli operatori in merito alla situazione del mercato per gli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di valutare l'evoluzione dello stesso, con particolare riferimento alla dinamica della base di clientela e della quota di mercato di H3G;

CONSIDERATA l'evoluzione dei servizi di telefonia su rete mobile nell'ultimo biennio, valutate la dimensione del mercato e l'evoluzione del contesto concorrenziale. Analizzati altresì le quote di mercato degli operatori, sia in termini di volumi che di ricavi di traffico, l'andamento dei ricavi medi da terminazione mobile, il livello dei prezzi di terminazione regolamentati, nonché i risultati derivanti dal confronto internazionale dei prezzi medi di terminazione;

CONSIDERATE l'evoluzione della posizione di mercato detenuta da H3G, nonché l'attuale situazione economica e finanziaria dello stesso operatore, con particolare attenzione alla capacità di recupero degli investimenti sostenuti;

VISTA la delibera n. 712/06/CONS del 13 dicembre 2006 recante "Consultazione pubblica sulla valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2007;

SENTITE, in data 31 gennaio 2007, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 1° febbraio 2007, le società Vodafone Omnitel N.V. e H3G S.p.A. e l'associazione Movimento Difesa del Cittadino;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 712/06/CONS del 13 dicembre 2006;

VISTA la delibera n. 123/07/CONS del 7 marzo 2007 recante "Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento relativo alla "Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

CONSIDERATE le risultanze dell'analisi condotta dall'Autorità al fine di valutare l'opportunità di introdurre, anche in capo ad H3G, nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore, l'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi e le osservazioni formulate dai soggetti intervenuti nel corso della consultazione pubblica, riportate nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATI i principi e i riferimenti normativi indicati dal Codice per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla rete mobile di H3G. Esaminati i potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di H3G nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile. Valutata l'efficacia dei diversi strumenti regolamentari nell'indirizzare i potenziali problemi concorrenziali individuati;

RITENUTO giustificato e proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo ad H3G;

RITENUTO di adottare, come già accaduto per l'operatore terzo entrante (Wind) un livello della tariffa massima di terminazione sulla base del c.d. "delayed approach", il quale costituisce peraltro un riferimento metodologico diffuso anche a livello europeo e avvalendosi come riscontro delle evidenze che emergono dalla confronto tra l'andamento dei prezzi di terminazione in Italia e negli altri paesi europei;

RITENUTO, a tal fine, di stabilire per H3G a partire dal 1° gennaio 2008 la medesima riduzione iniziale individuata per il terzo operatore in occasione della delibera n. 286/05/CONS, pari al 20% della tariffa stabilita in assenza di controllo dei

prezzi, ma valutando opportuno proporzionare tale riduzione al periodo di libertà di prezzo effettivamente goduto da H3G rispetto a Wind (4 anni e sei mesi rispetto a 6 anni), così da pervenire ad una riduzione del 13,3% e, infine, ad una tariffa massima di 16,26 centesimi di euro al minuto;

CONSIDERATO comunque che l'obbligo del controllo di prezzo deve tenere conto degli effettivi costi sostenuti dagli operatori mobili e che, pertanto, anche per H3G la tariffa massima di terminazione sarà fissata a regime in base alle evidenze della contabilità regolatoria predisposta dall'operatore, sulla base dei principi stabiliti dall'Autorità in materia di contabilità di costi;

CONSIDERATO che, in ogni caso, l'Autorità provvederà a verificare, attraverso la contabilità regolatoria prodotta da H3G, la coerenza tra i prezzi di terminazione imposti e l'effettiva evoluzione dei costi sottostanti;

RITENUTA, pertanto – per le argomentazioni sopra descritte e coerentemente con quanto disposto dalla delibera n. 3/06/CONS – l'opportunità di introdurre in capo all'operatore H3G l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, nonché l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità dei costi, ai sensi dell'art. 50 del Codice;

CONSIDERATO che l'introduzione della misura regolamentare di controllo dei prezzi di terminazione mobile in capo all'operatore H3G potrà condurre ad una riduzione delle tariffe *retail* e pertanto ad un risparmio per l'utenza e in un miglioramento del benessere sociale;

VISTA la delibera n. 342/07/CONS recante l'avvio del procedimento "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato e ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari";

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2007) D/204910 del 2 agosto 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente il "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato dall'Autorità in data 28 giugno 2007 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 2 luglio 2007;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dalla Commissione europea circa la "non imposizione dell'obbligo di orientamento ai costi" e, in particolare, "che l'obbligo di orientamento ai costi costituisce il metodo migliore di controllo dei prezzi dato che i prezzi di terminazione mobile dovrebbero essere basati sui costi sostenuti da un operatore efficiente" e che, date le circostanze, "il *delayed approach* e il *benchmarking*

internazionale possano essere utilizzati per determinare la tariffa massima di terminazione mobile di H3G";

RITENUTE tali osservazioni pienamente condivisibili, l'Autorità, in linea con l'invito proveniente dell'istituzione comunitaria, continuerà nell'impegno volto a "concludere il più rapidamente possibile il secondo ciclo di analisi del mercato n. 16" e proseguirà "a lavorare in stretta collaborazione con l'ERG al fine di arrivare ad un approccio coerente per il modello di costo, che tenga anche conto del lavoro di altre autorità nazionali di regolamentazione";

CONSIDERATO che la Commissione europea ha altresì formulato alcune osservazioni circa il "livello temporaneo della tariffa di terminazione mobile di H3G". In particolare, la Commissione, nell'esprimere delle riserve (in quanto "H3G sarà soggetta al controllo del prezzo quasi cinque anni dopo il suo ingresso nel mercato" e "le tariffe di terminazione mobile sono superiori a quelle di altre imprese del gruppo Hutchison operanti nell'UE, nonostante il fatto che la quota di mercato di H3G in Italia sia superiore a quelle delle altre società del gruppo nell'UE") sul livello della tariffa di terminazione mobile imposta in capo a H3G a partire dal 1° gennaio 2008, ha invitato l'AGCOM a valutare se un'applicazione più rigorosa del modello da essa proposto non possa portare, già a partire dal 1° gennaio 2008, ad un'ulteriore riduzione della tariffa di terminazione mobile di H3G;

CONSIDERATO che il livello della tariffa di terminazione mobile di H3G definito con il presente procedimento sarà rivisto, a breve, nell'ambito dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 342/07/CONS. Considerato altresì che, nei primi 12 mesi di attività, l'operatore ha dovuto ritardare il completo lancio commerciale dei servizi UMTS a causa della limitata disponibilità di apparecchi riceventi, per cui il periodo di tempo dall'ingresso nel mercato è effettivamente inferiore a cinque anni;

RITENUTO, alla luce degli elementi illustrati, che il valore della tariffa di terminazione contenuto nella proposta di decisione inviata alla Commissione europea è fondato sull'applicazione di una metodologia - il c.d. *delayed approach* - che rappresenta l'approccio maggiormente affidabile in quanto effettivamente rappresentativo della situazione competitiva del mercato italiano, e che pertanto è meritevole, quantomeno ai limitati fini di questo procedimento, di preferenza rispetto alle risultanze del metodo del *benchmarking* internazionale;

RITENUTO peraltro che la materia della rimodulazione delle tariffe di terminazione necessita una trattazione sistematica per tutti gli operatori mobili operanti in Italia, che sia basata sull'applicazione di un modello economico e che, in tal senso, l'unica sede appropriata per declinare un percorso di discesa delle tariffe di terminazione, in linea con le indicazioni della Commissione europea, sia rappresentata dall'analisi del mercato della terminazione sulle singole reti mobili, avviata con la delibera n. 342/07/CONS;

RIBADITO l'impegno a concludere il suddetto procedimento di analisi di mercato nei tempi il più possibile brevi;

CONSIDERATO che H3G formula una Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 3/06/CONS e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "L'Offerta di riferimento viene aggiornata con un preavviso di almeno 60 giorni nel caso di variazione delle condizioni economiche dei servizi e con un preavviso di almeno 90 giorni nel caso di variazione delle condizioni tecniche di offerta dei servizi";

CONSIDERATI, inoltre, i tempi tecnici necessari affinché H3G comunichi le nuove condizioni economiche, derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, all'Autorità e agli operatori interconnessi e questi ultimi possano definire la propria politica dei prezzi proposta agli utenti finali;

CONSIDERATO che la Commissione europea conclude che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/CE, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Conferma degli obblighi in capo all'operatore H3G

1. Sono confermati tutti gli obblighi imposti in capo all'operatore H3G in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2 della delibera n. 3/06/CONS, così come descritti negli articoli del Capo II del medesimo provvedimento, ed in particolare:

   a) obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete;

   b) obbligo di trasparenza;

   c) obbligo di non discriminazione.

2. Sono confermate, altresì, le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui al precedente comma 1 specificate nel Capo III, articolo 9, della delibera n. 3/06/CONS.

Art. 2

Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per l'operatore H3G

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'operatore H3G è soggetto all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria.

Art. 3

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per l'operatore H3G

1. A partire dal 1° marzo 2008 il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G è ridotto da 18,76 centesimi di euro al minuto a 16,26 centesimi di euro al minuto.

2. L'operatore H3G comunica all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro e non oltre il 1° gennaio 2008, il prezzo di terminazione da applicare a far data dal 1° marzo 2008, che comunque non può eccedere il prezzo stabilito al comma 1 del presente articolo.

3. L'operatore H3G predispone un sistema di contabilità regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base di quanto previsto dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui all'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS, per gli anni 2006 e 2007. L'operatore H3G trasmette all'Autorità le risultanze del sistema di contabilità regolatoria per gli anni 2005 e 2006 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento. I documenti contabili relativi all'anno 2007 sono trasmessi all'Autorità entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche e all'esito delle risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. La revisione degli obblighi previsti nella presente delibera avverrà nell'ambito dei procedimenti concernenti le analisi di mercato di cui agli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare all'esito del procedimento avviato con la delibera n. 342/07/CONS.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G ed è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

Il segretario generale: VIOLA

Allegato A alla delibera n. 628/07/CONS

MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI (MERCATO N. 16 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE): VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 3/06/CONS, CIRCA L'APPLICAZIONE ALL'OPERATORE H3G DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 50 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.

PREMESSA

1. L'Autorità, in data 11 luglio 2006, ha avviato il procedimento istruttorio concernente "Valutazione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", e ne ha dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006.

2. Il procedimento deriva da una esplicita previsione contenuta nella delibera n. 3/06/CONS. In particolare, in data 12 gennaio 2006, nell'approvare la delibera n. 3/06/CONS recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", l'Autorità non ha imposto alcun obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi in capo all'operatore H3G. L'Autorità ha ritenuto che, a quella data, l'imposizione di tali obblighi in capo a H3G, seppure identificato quale operatore avente significativo potere di mercato, avrebbe potuto costituire un onere eccessivo tale da potere impedire allo stesso di salvaguardare e recuperare gli investimenti effettuati al fine di sviluppare la propria base clienti e consolidare la propria posizione finanziaria (cfr. par. 295 dell'allegato A alla delibera n. 3/06/CONS). Tuttavia, l'Autorità ha previsto (art. 15, comma 4, della citata delibera) di valutare l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche in capo all'operatore H3G agli esiti di un'apposita analisi da svolgersi nei mesi successivi.

3. Pertanto, le finalità del procedimento sono sintetizzabili, schematicamente, come segue. In primo luogo, verificare l'opportunità di imporre una forma di controllo sui prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali praticati dall'operatore H3G. In secondo luogo, ove l'Autorità ravvisasse la necessità di intervenire anche in tema di prezzi, stabilire quale sia la misura più appropriata di intervento sui prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali praticati dall'operatore H3G.

4. L'imposizione dell'obbligo regolamentare in esame deve essere coerente con il vigente quadro normativo, nazionale e comunitario, e con le condizioni economiche e concorrenziali del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Pertanto, l'Autorità ha tenuto in considerazione i risultati ottenuti nell'ambito dell'analisi del mercato della terminazione di chiamate su singole reti mobili (delibera n. 3/06/CONS) e i principi e i riferimenti normativi che devono essere osservati dall'Autorità per la definizione degli obblighi regolamentari nel mercato in esame. Successivamente, l'Autorità ha esaminato le specifiche condizioni di mercato e dell'operatore al fine di verificare l'opportunità di introdurre, in capo all'operatore H3G, gli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche e le eventuali modalità di applicazione.

5. Le risultanze istruttorie sono state sottoposte a consultazione pubblica, avviata con la delibera n. 712/06/CONS, a cui hanno partecipato 3 associazioni dei consumatori e 7 operatori di telecomunicazione. I soggetti intervenuti nel corso della consultazione pubblica hanno fornito numerosi elementi di riflessione e di approfondimento, che l'Autorità ha tenuto nella massima considerazione.

6. Il documento, pertanto, è organizzato come segue:

a) richiamo dei risultati dell'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (delibera n. 3/06/CONS);

b) rassegna dei principi e dei riferimenti normativi rilevanti ai fini dell'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi in capo all'operatore H3G nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile;

c) analisi dei potenziali problemi concorrenziali che potrebbero emergere in assenza di una regolamentazione dei prezzi della terminazione di chiamate vocali sulla rete mobile di H3G;

d) valutazione dell'efficacia dei diversi strumenti regolamentari al fine di indirizzare i potenziali problemi concorrenziali individuati e di promuovere lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel mercato;

e) determinazione del prezzo di terminazione delle chiamate sulla rete di H3G e declinazione delle modalità attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

1. LA DELIBERA N. 3/06/CONS DEL 12 GENNAIO 2006

7. L'Autorità ha adottato – con la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 – l'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

8. In conformità al mercato n. 16 individuato dalla Commissione europea nella Raccomandazione sui mercati rilevanti (la "Raccomandazione") e tenute in massima considerazione le Linee Direttrici, l'Autorità ha ritenuto che in Italia la fornitura dei servizi all'ingrosso di terminazione di chiamate vocali da parte di ciascun operatore

dotato della propria rete mobile ("MNO"), indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la terminazione delle chiamate (2G e/o 3G) e dall'originazione delle chiamate (da rete fissa, mobile, nazionale o internazionale), costituisce un mercato merceologico separato. I servizi quali la terminazione SMS sono esclusi dal mercato in esame. Di conseguenza, l'Autorità ha identificato quattro mercati rilevanti:

(i) terminazione all'ingrosso di chiamate vocali su rete Telecom Italia;

(ii) terminazione all'ingrosso di chiamate vocali su rete Vodafone;

(iii) terminazione all'ingrosso di chiamate vocali su rete Wind;

(iv) terminazione all'ingrosso di chiamate vocali su rete H3G.

9. I mercati della terminazione di chiamate vocali sulle singole reti mobili hanno dimensione nazionale.

10. Nei mercati nazionali della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, l'Autorità ha accertato l'assenza di condizioni di concorrenza effettiva: ciascun operatore che fornisce terminazione di chiamate vocali è in grado di comportarsi in modo indipendente dai propri clienti e dai propri concorrenti. Pertanto, le imprese Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G sono state notificate quali operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti.

11. I principali criteri analizzati dall'Autorità sono stati: (i) quote di mercato (ciascun operatore ha posizione di monopolio su ciascun mercato), (ii) assenza di concorrenza potenziale e alte barriere all'ingresso nel mercato, (iii) assenza di contropotere d'acquisto degli acquirenti.

12. Una volta definiti, dal punto di vista merceologico e geografico, i mercati rilevanti e valutata la sussistenza di imprese con significativo potere di mercato, l'Autorità ha ritenuto di imporre i seguenti obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G:

(i) obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete (delibera n. 3/06/CONS, art. 5) e in particolare gli obblighi di fornire il servizio di interconnessione di terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti, di concedere accesso alle porte di interconnessione e consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione, di concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;

(ii) obbligo di trasparenza (delibera n. 3/06/CONS, art. 6) e in particolare l'obbligo di pubblicare un'Offerta di riferimento contenente i termini e le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di terminazione;

(iii) obbligo di non discriminazione (delibera n. 3/06/CONS, art. 7) e in particolare l'obbligo di applicare le medesime condizioni economiche e tecniche agli operatori terzi, alle società controllate, collegate ed alle proprie divisioni commerciali operanti nei mercati a valle che acquistano servizi di terminazione.

13. Le condizioni attuative dei suddetti obblighi sono disciplinate nell'art. 9 della citata delibera.

14. In tema di obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, l'Autorità ha previsto (delibera n. 3/06/CONS, art. 8) in capo a Telecom Italia, Vodafone e Wind:

(i) l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria;

(ii) l'introduzione, relativamente agli anni 2006-2008, di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali.

15. Le condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi sono disciplinate negli artt. 10-14 della citata delibera. In particolare, l'Autorità ha fissato a partire dal 1° luglio 2006 il prezzo iniziale del servizio di terminazione delle chiamate vocali per ciascuna rete mobile e ha imposto un meccanismo programmato di variazione dei prezzi massimi (price cap). La tabella seguente riporta i valori fissati dall'Autorità.

	Valore iniziale 1° luglio 2006	Price cap (2007-2008)
Telecom Italia	11,20 €Cent	IPC-13%
Vodafone	11,20 €Cent	IPC-13%
Wind	12,90 €Cent	IPC-16%

16. Con riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, l'Autorità, come precedentemente riportato, ha inoltre previsto di valutare l'introduzione di tale obbligo in capo ad H3G all'esito di un'apposita analisi.

2. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI E DI CONTABILITÀ DEI COSTI IN CAPO ALL'OPERATORE H3G NEL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SULLA PROPRIA RETE MOBILE

17. Il Codice delle comunicazioni elettroniche e le Linee guida (cfr. capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità è chiamata a

seguire nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato.

18. L'Autorità, una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, è tenuta ad applicare almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee guida) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità.

19. In tema di applicazione di almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante, tale requisito risulta chiaramente soddisfatto. Difatti, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della delibera n. 3/06/CONS, H3G è soggetta all'obbligo di concedere accesso alla propria rete e a fornire il servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete a condizioni trasparenti e non discriminatorie.

20. E' utile, invece, soffermarsi più compiutamente sul principio di proporzionalità. "In sostanza, esso stabilisce che il mezzo usato per conseguire un dato fine deve essere strettamente adeguato e necessario al conseguimento di tale fine. Per stabilire se una misura proposta sia compatibile con il principio di proporzionalità, l'azione intrapresa deve perseguire uno scopo legittimo e i mezzi impiegati per ottenerlo devono essere necessari e il meno onerosi possibile, devono cioè consistere nel minimo necessario per conseguire lo scopo" (cfr. paragrafo 118 delle Linee guida). Il principio di proporzionalità richiede che ciascun obbligo introdotto sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare, di cui agli articoli 4 e 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

21. In particolare, l'art. 13, comma 4, del Codice stabilisce che "Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

- *a)* assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- *b)* garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- *c)* incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, […];
- *d)* incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione."

22. Sempre con riguardo al principio di proporzionalità, si richiamano, *inter alia*, l'art. 49 del Codice, in cui il legislatore ha disciplinato gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, e l'art. 42 del Codice.[1]

---

[1] L'art. 49, comma 3, stabilisce che "Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di

23. Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione all'operatore H3G dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi – tema oggetto del presente procedimento – l'Autorità deve contemperare gli obiettivi di tutelare la concorrenza a lungo termine e gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa con gli obiettivi di assicurare agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità e di garantire, altresì, che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

24. Il Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina altresì le modalità attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

25. In particolare, l'art. 50 del Codice, ai commi 1 e 2, stabilisce che l'Autorità, nell'imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, "tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi" e "provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori".

26. L'Autorità introduce la metodologia di controllo dei prezzi ritenuta più appropriata e qualora imponga a un operatore l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, quest'ultimo "ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti" (art. 50, comma 3). Inoltre, l'Autorità, al fine di determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, "può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori". Infine, "l'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi" e sia verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate la conformità al sistema di contabilità dei costi (art. 50, comma 4).

27. Peraltro, in sede di prima applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, allorquando una specifica contabilità regolatoria dei servizi oggetto di regolamentazione non è disponibile o non è ancora consolidata, risulta appropriato il

regolamentazione, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: …; c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine; …".

L'articolo 42 del Codice attribuisce all'Autorità, al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 13 (art. 8 della direttiva quadro), il compito di "incoraggiare e garantire forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali".

ricorso ad altre metodologie, quali il *delayed approach* e/o il *benchmarking* internazionale.

28. L'Autorità, infine, nella declinazione degli obblighi regolamentari tiene conto della Posizione Comune adottata dall'*European Regulators Group* (ERG) sull'approccio armonizzato da seguire per la definizione di rimedi appropriati nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche.[2]

3. I POTENZIALI PROBLEMI CONCORRENZIALI CHE POTREBBERO EMERGERE IN ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SULLA RETE MOBILE DI H3G

29. Il significativo potere di mercato accertato in capo a H3G, nell'ambito dell'analisi condotta di cui alla delibera n. 3/06/CONS, costituisce il presupposto per l'eventuale attuazione da parte dello stesso operatore di pratiche anti-competitive volte a distorcere la concorrenza nel mercato della terminazione mobile e, in generale, nei mercati dei servizi di comunicazione mobile e personale.

30. Considerate le finalità del procedimento e la regolamentazione in vigore ai sensi della delibera n. 3/06/CONS, l'analisi è stata circoscritta ai comportamenti che potrebbero essere adottati da H3G nella fissazione dei prezzi di terminazione.

31. I principali potenziali problemi concorrenziali individuati dall'ERG, nella Posizione Comune, con riferimento ai mercati della terminazione, sono i seguenti: comportamenti discriminatori, rifiuto di negoziare/diniego di interconnessione, imposizione di prezzi eccessivi.

32. In merito al problema concorrenziale che si sostanzia nella discriminazione di prezzo, un operatore potrebbe cercare di escludere un altro operatore o la totalità dei restanti operatori, praticando elevati prezzi di terminazione, prezzi superiori ai costi e maggiori rispetto a quelli praticati alle proprie divisioni commerciali. Al fine di compensare gli elevati costi *wholesale* sostenuti, gli operatori concorrenti risulterebbero costretti a praticare prezzi elevati a livello *retail* presentando di conseguenza offerte non propriamente competitive. Tuttavia, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 3/06/CONS, l'operatore H3G è soggetto al rispetto dell'obbligo di non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche praticate.

33. Per quanto riguarda il rifiuto di negoziare/diniego di interconnessione, un operatore potrebbe cercare di escludere un altro operatore (i restanti operatori) dal mercato rifiutandosi di negoziare o negando l'interconnessione. Tale comportamento ha

---

[2] Questo documento è stato approvato nella XVII riunione plenaria dell'ERG del 18-19 maggio 2006 e costituisce una versione rivista della Posizione Comune approvata il 1° aprile 2004, nell'ottava riunione plenaria dell'ERG.

maggiori probabilità di conseguire il risultato prefissato quanto maggiore è il numero di abbonati ai servizi della propria rete. H3G, che presenta la base di clienti meno cospicua tra gli operatori mobili italiani, non avrebbe, con tutta probabilità, motivazione a porre in essere tale comportamento. In ogni caso, il sistema normativo vigente preclude la possibilità da parte di qualsivoglia operatore, incluso quindi H3G, di opporre diniego di interconnessione/rifiuto di negoziare (cfr. art. 49, comma 1, del Codice e l'art. 3, comma 1, del Regolamento sulle controversie adottato dall'Autorità con delibera n. 148/01/CONS).

34. Sempre con riferimento ai potenziali problemi concorrenziali individuati nella Posizione Comune dell'ERG, si osserva come la principale fonte di distorsione connessa alla posizione di dominanza di H3G nel mercato della terminazione vocale sulla propria rete derivi dalla possibilità per l'impresa di praticare prezzi eccessivi nella fornitura di tali servizi.

35. I prezzi eccessivi praticati dagli operatori mobili per la terminazione sulle proprie reti e, in particolare da H3G ai fini di quanto rileva nel presente provvedimento, potrebbero non costituire un problema concorrenziale in presenza del *waterbed effect*: effetto che imporrebbe agli operatori mobili che fissano prezzi eccessivi per i servizi di terminazione vocale di utilizzare interamente gli extra-profitti per sussidiare i propri servizi *retail*, ad esempio offrendo apparati di ricezione a costo zero o scontati ai propri clienti.

36. La Posizione Comune dell'ERG sottolinea che, nella terminazione fisso-mobile, "…qualora i prezzi *retail* sono sussidiati con i profitti ottenuti nell'erogazione dei servizi di terminazione, il benessere sociale potrebbe aumentare nella misura in cui i clienti della rete fissa sono in grado di raggiungere un numero maggiore di clienti sulla rete mobile rispetto al caso in cui non sono presenti sussidi e i clienti delle reti mobili beneficiano di prezzi più bassi. In assenza di regolamentazione, comunque, le tariffe di terminazione mobile potrebbero risultare troppo alte dal punto di vista del benessere sociale complessivo. *L'effetto negativo derivante dall'aumento dei prezzi in particolare sui clienti della rete fissa è probabile tale da superare l'effetto positivo menzionato sopra* [corsivo nostro]. …".[3] L'ERG sottolinea, peraltro, come "…gli operatori abbiano l'incentivo a praticare prezzi eccessivi per i propri servizi di terminazione. Ciò è probabile che conduca a inefficienze allocative e a una struttura dei prezzi distorta; ciò resta valido anche se i profitti ottenuti sulle chiamate entranti sono *competed away* nel mercato retail".[4]

37. L'Autorità, nell'ambito dell'analisi del mercato n. 16 di cui alla delibera n. 3/06/CONS, ha già valutato l'efficacia del *waterbed effect* nel mercato italiano dei servizi di telefonia mobile. In particolare, "il cosiddetto *waterbed effect* non appare efficace nell'industria italiana, anche in forza del fatto che la concorrenza ha luogo fra

[3] Nostra traduzione del penultimo capoverso della pag. 35 dell'ERG Common Position.
[4] Nostra traduzione del terzo capoverso della pag. 35 dell'ERG Common Position.

un numero limitato di imprese con alte barriere all'ingresso".[5] L'Autorità, in quella sede, ha aggiunto che "anche qualora si dimostrasse che il "waterbed effect" produca risultati nel complesso concorrenziale per i MNO, ciò non modificherebbe la conclusione che è necessario un intervento a correzione del potere di mercato nella terminazione mobile wholesale, anzi la rafforzerebbe".[6]

38. Pertanto, l'analisi dei potenziali problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di H3G nel mercato della terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile evidenzia che, nelle particolari circostanze del mercato della terminazione in Italia, H3G, in quanto operatore avente significativo potere di mercato, avrebbe modo di fissare prezzi eccessivi nell'offerta dei servizi in esame.

39. Al fine di indirizzare tale potenziale problema concorrenziale, l'Autorità ha valutato l'efficacia dei diversi strumenti regolamentari disponibili.

4. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI DIVERSI STRUMENTI REGOLAMENTARI NELL'INDIRIZZARE I POTENZIALI PROBLEMI CONCORRENZIALI INDIVIDUATI

40. I tre strumenti che possono, direttamente o indirettamente, disciplinare i prezzi di terminazione vocale sulle reti mobili, come peraltro individuati nella citata posizione comune dell'ERG sui rimedi, sono: l'obbligo di trasparenza (art. 9 della direttiva accesso); l'obbligo di non discriminazione (art. 10 della direttiva accesso); l'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 13 della direttiva accesso, recepito nell'ordinamento giuridico italiano nell'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche).

41. La trasparenza dei prezzi finali è un elemento in grado di mitigare i problemi concorrenziali connessi alla fissazione di prezzi eccessivi. I clienti finali consapevoli dei prezzi delle differenti tipologie di chiamate possono rispondere all'aumento dei prezzi finali derivanti da variazioni nei prezzi di terminazione modificando la quantità domandata, nonché il fornitore dei servizi. Tuttavia, va osservato, innanzitutto, che l'obbligo di pubblicazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione vocale praticate sulla propria rete contribuisce a rendere trasparenti i prezzi finali, ma la terminazione è solo uno dei fattori che determina i prezzi dei servizi *retail*. In secondo luogo, anche in condizioni di perfetta trasparenza, permangono condizioni monopolistiche nella fornitura dei servizi di terminazione. L'obbligo di trasparenza delle condizioni *wholesale* risulta quindi insufficiente, di per sé, a risolvere il problema concorrenziale in esame.

42. L'obbligo di non discriminazione, allo stesso modo, potrebbe essere insufficiente (anche se imposto congiuntamente all'obbligo di separazione contabile, ai sensi dell'art.

[5] Par. 161 dell'allegato A alla delibera n. 3/06/CONS, ultimo periodo.
[6] Par. 162 dell'allegato A alla delibera n. 3/06/CONS.

11 della direttiva accesso) per limitare il potere detenuto da H3G di fissare prezzi superiori ai costi sostenuti. Ove l'operatore fissasse analoghi e alti prezzi all'ingrosso per la terminazione delle chiamate off-net e on-net, ciò implicherebbe una perdita nel servizio *retail* compensata da maggiori introiti a livello *wholesale*. In tale caso, l'obbligo di non discriminazione è inefficace in quanto l'operatore sta effettivamente praticando prezzi di terminazione onerosi per tutti gli operatori, compresa la propria divisione commerciale.

43. La combinazione degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione risulta quindi insufficiente a limitare la capacità di H3G di fissare prezzi eccessivi per i servizi di terminazione vocale.

44. La formazione di prezzi eccessivi e di una struttura dei prezzi inefficiente dal punto di vista allocativo può essere impedita con l'introduzione dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. In particolare, il controllo dei prezzi permette al regolatore di imporre dei prezzi che consentano all'operatore di recuperare i costi sostenuti, inclusa una congrua remunerazione del capitale, e di impedire l'applicazione di un *mark-up*, la cui misura è correlata al potere di mercato detenuto. Inoltre, lo strumento regolamentare in esame consente di fissare una struttura dei prezzi efficiente dal punto di vista allocativo.

45. Alla luce delle considerazioni espresse risulta come l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi sia uno strumento opportuno per garantire la corrispondenza dei prezzi di terminazione con i costi sostenuti per l'erogazione del servizio stesso. In tal senso, l'Autorità ritiene giustificato e proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo ad H3G. La determinazione – attraverso le metodologie del *delayed approach* tenendo conto del *benchmarking* internazionale – del valore iniziale di terminazione da imporre all'operatore H3G e del meccanismo di riduzione dei prezzi per gli anni futuri sono analizzati nel prossimo capitolo.

5. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE SULLA RETE DI H3G E DECLINAZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI E DI CONTABILITÀ DEI COSTI

46. L'Autorità, nella proposta di consultazione pubblica avviata con la delibera n. 712/06/CONS, al fine di determinare il prezzo che l'operatore H3G può praticare nella fornitura dei servizi di terminazione vocale, ha considerato i seguenti aspetti: i) sviluppo delle infrastrutture, ii) evoluzione del mercato 2004-2006; iii) analisi del segmento UMTS; iv) andamento tariffe terminazione; v) performance economica e finanziaria di H3G; vi) riferimenti internazionali (*benchmarking* internazionale).

47. Tali elementi sono stati considerati in quanto, ai sensi di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche impone, l'Autorità, nell'imporre gli obblighi

regolamentari al fine di indirizzare i problemi concorrenziali individuati, deve assicurarsi che tali obblighi siano basati sulla natura del problema concorrenziale individuato, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi identificati nel quadro normativo. Tali obiettivi sono:

- promuovere la concorrenza;
- contribuire allo sviluppo del mercato interno;
- promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

48. La regolamentazione del mercato della terminazione delle chiamate su singola rete mobile – e in particolare, la regolamentazione dei prezzi praticati dall'impresa avente significativo potere in tale mercato – pone il problema di contemperare due obiettivi: quello di promuovere la concorrenza e gli interessi dei cittadini, garantendo prezzi congrui sia nel mercato wholesale della terminazione che nei mercati finali; quello di contribuire allo sviluppo del mercato incentivando l'ingresso di nuovi operatori.

49. Tanto premesso, la determinazione del valore massimo di terminazione da imporre all'operatore H3G e del meccanismo di *price cap* per gli anni futuri deve tenere conto, da un lato, dei costi che un operatore efficiente sosterrebbe nella fornitura dei servizi di terminazione mobile e, dall'altro lato, della capacità di recupero degli investimenti sostenuti dall'impresa.

50. Di seguito si dà conto delle evidenze emerse nel corso dell'istruttoria e della consultazione pubblica. In particolare, nella sezione 5.1 si espongono le osservazioni di carattere generale formulate dalle associazioni dei consumatori e dagli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 712/06/CONS. Le considerazioni avanzate dagli operatori e dalle associazioni sui singoli punti contenuti nel documento di consultazione sono riportate nella sezione 5.2. Le valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla determinazione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali sulla rete di H3G, al periodo temporale di validità dell'obbligo di controllo dei prezzi e alla declinazione dell'obbligo di contabilità dei costi sono riportate nella sezione 5.3.

5.1. Osservazioni di carattere generale formulate dai soggetti intervenuti in risposta alla consultazione pubblica

Sintesi dei contributi

51. In merito alla valutazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la Lega Consumatori ha manifestato la propria adesione ai contenuti di cui allo schema di delibera n. 712/06/CONS. La Lega Consumatori, in accordo con gli orientamenti espressi dall'Autorità, ritiene

ingiustificato il mantenimento di ulteriori asimmetrie regolamentari a favore di H3G, alla luce della acclarata posizione di mercato dell'operatore.

52. Di diverso avviso, invece, sono state le Associazioni Consumatori Associati e il Movimento in Difesa del Cittadino, le quali sostengono che non sia sufficientemente provato che la riduzione del prezzo della terminazione vocale sulla rete H3G possa condurre ad un miglioramento del benessere sociale, così come sostenuto dall'Autorità nel documento posto a consultazione. Le suddette Associazioni nutrono infatti il timore che un'eventuale decisione dell'Autorità nei confronti di H3G possa ridurre in maniera significativa, se non addirittura annullare del tutto, i benefici per gli utenti derivanti dalle attuali politiche commerciali dell'operatore in questione, quali il sussidio dei terminali UMTS ed il meccanismo dell'autoricarica.

53. H3G denuncia l'incongruità e la non proporzionalità di un'impostazione regolatoria tendente ad imporre, in capo all'operatore, obblighi di controllo del prezzo di terminazione mobile a partire dal 1° luglio 2007 e comunque prima del 1° settembre 2009 in analogia al periodo di libertà tariffaria concesso a Wind. In particolare, H3G dichiara che (i) restano immutati gli elementi oggettivi che hanno condotto l'Autorità, in sede di approvazione della delibera n. 3/06/CONS, a non imporre ad H3G l'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, (ii) la situazione economica e finanziaria di H3G risulta differente da quella descritta dall'Autorità nel documento sottoposto a consultazione pubblica, (iii) il *benchmark* internazionale presenta evidenze profondamente diverse rispetto a quelle illustrate dall'Autorità, (iv) la scelta di parametrare la percentuale di riduzione applicata alla terminazione di H3G ad un più breve periodo di libertà tariffaria rispetto a quanto ha avuto luogo per Wind, operatore già controllato dallo Stato, comporterebbe, se confermata, un gravissimo danno per H3G. Peraltro, "…la conclusione suggerita non è fondata e non garantisce trattamento paritario dei due operatori … anche volendone accettare la grossolana idea di fondo, la formulazione è carente perché non tiene conto delle implicazioni finanziarie della diversa lunghezza" del periodo di libertà tariffaria. H3G concorderebbe piuttosto in una applicazione del *delayed approach* dopo che sia trascorso il medesimo periodo di libertà tariffaria applicato a Wind e con il medesimo tasso di riduzione.

54. Peraltro, H3G sottolinea di avere presentato all'Autorità una contabilità regolatoria – predisposta dalla società di consulenza Analysis, che ha applicato la metodologia indicata dall'Autorità nelle delibere nn. 399/02/CONS e 485/01/CONS – in cui sono individuati i costi di terminazione sulla propria rete mobile.

55. Telecom Italia condivide la proposta di sottoporre H3G all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione mobile, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria alla luce del definitivo consolidamento dell'operatore e del significativo aumento della sua base clienti. Tuttavia, Telecom Italia ritiene che il prezzo di terminazione previsto nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica non sia giustificato e sostiene la necessità che questo venga rivisto in diminuzione.

56. Telecom Italia Sparkle non condivide la previsione dell'Autorità di mantenere, anche nel periodo 2007-2008, una marcata ed ingiustificata asimmetria dei prezzi di terminazione su rete mobile nazionale. A tal proposito l'operatore illustra i problemi dovuti all'elevata asimmetria dei prezzi di terminazione mobile *recipient-donor*, che non consente di bilanciare la remunerazione tra gli operatori coinvolti nella filiera della direttrice di traffico internazionale-mobile.

57. Vodafone ritiene che lo schema di provvedimento sia carente nelle motivazioni ed appare disattendere le indicazioni formulate dall'ERG. Vodafone auspica inoltre che i prezzi di terminazione fissati per H3G siano allineati a quelli disposti per Wind per l'anno 2006 o, in alternativa, che l'applicazione di un *glide path* conduca all'allineamento dei prezzi di terminazione fissati per tutti gli operatori radiomobili.

58. Tiscali sottolinea la necessità di modulare il livello massimo del prezzo di terminazione di H3G agli effettivi costi sostenuti dal suddetto operatore. A tal proposito, Tiscali ritiene che debbano essere tenute in massima considerazione le valutazioni che, sulla base del modello di contabilità regolatoria, si ritiene siano state presentate da H3G. Se così non fosse, l'obbligo di orientamento al costo del servizio di terminazione di H3G risulterebbe sproporzionato. Inoltre, ove il prezzo fissato dal regolatore risultasse inferiore ai costi effettivamente sostenuti da H3G, esso si tradurrebbe, attraverso il disincentivo agli investimenti nelle nuove infrastrutture e la riduzione delle risorse per alimentare superiori livelli di innovazione e competizione, in un generale danno per gli utenti. Infine, Tiscali sottolinea come, in chiave prospettica, un valore di terminazione asimmetrico unitamente ad un livello di utilizzo della rete ancora non efficiente da parte di H3G, in ragione della ridotta quota di mercato, potrebbero rappresentare il giusto incentivo, tanto per H3G quanto per gli operatori di sola rete fissa, alla rapida conclusione di accordi MVNO/ESP.

59. Tele2 ritiene che, qualora l'Autorità intenda confermare l'orientamento di imporre ad H3G obblighi di controllo dei prezzi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, sia comunque necessario garantire all'operatore interessato la possibilità di applicare un prezzo di terminazione superiore a quello previsto dall'Autorità nel testo in consultazione pubblica. Tale proposta – prosegue l'operatore – risulta comunque subordinata alla verifica, da parte dell'Autorità, che l'effettivo maggior prezzo richiesto risulti giustificato dai propri costi, i quali, a loro volta, dovranno essere in linea con un sistema di contabilità conforme al modello di contabilità regolatoria applicato per gli altri operatori di rete mobile.

60. Wind ritiene estremamente rilevanti, significativi e corretti, gli elementi che l'Autorità ha puntualmente identificato al fine di giustificare l'intervento nei confronti di H3G. Tuttavia, Wind, anche alla luce di un confronto effettuato tra la tariffa massima di riferimento prevista per H3G ed i prezzi *wholesale* praticati dagli altri operatori mobili, osserva come il *decalage* definito per Wind sia superiore rispetto all'effetto che il *decalage* avrà per H3G.

Valutazioni dell'Autorità

61. Le osservazioni dei soggetti intervenuti in risposta alla consultazione pubblica attengono principalmente a tre temi. Alcuni operatori evidenziano che la regolamentazione predisposta dall'Autorità debba modulare i prezzi di terminazione mobile dell'operatore H3G in funzione degli effettivi costi sostenuti dall'operatore evidenziati da specifica contabilità regolatoria, così da promuovere la concorrenza nel settore. Altri operatori sottolineano l'importanza che la regolamentazione assicuri, per i diversi operatori di rete mobile, prezzi di terminazione simmetrici nel mercato. Alcune associazioni dei consumatori sottolineano che la regolamentazione deve essere volta a massimizzare il benessere sociale ed esprimono il timore che gli orientamenti espressi dall'Autorità, se attuati, possano indurre l'operatore H3G a rivedere le attuali politiche commerciali dell'azienda e quindi a ridurre i benefici per gli utenti derivanti dalle attuali offerte in vigore.

62. Tali osservazioni seguono l'impostazione e i principi regolamentari adottati dall'Autorità e sono in linea con gli obiettivi perseguiti, in virtù del quadro regolamentare comunitario e nazionale. L'Autorità deve difatti contribuire alla promozione della concorrenza evitando, altresì, che abbiano luogo distorsioni nella fissazione dei prezzi. Il Codice stabilisce inoltre come l'Autorità debba tutelare gli interessi dei cittadini fissando, fra l'altro, prezzi congrui.

63. In particolare, l'Autorità osserva quanto segue.

64. In primo luogo, ai sensi della regolamentazione vigente, l'operatore H3G non è soggetto ad obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi e, in particolare, non è tenuto a predisporre un sistema di contabilità dei costi. Nel corso del procedimento, H3G ha fornito, come contributo analitico, uno schema di contabilità regolatoria – elaborato dalla società di consulenza Analysis – contenente un sistema di contabilità redatto a costi storici pienamente distribuiti. A tal riguardo, si osserva che il documento prodotto da H3G non è utilizzabile al fine della definizione del prezzo di terminazione in quanto: i) la metodologia con cui si perviene a tale prezzo è quella del delayed approach e non quella dell'orientamento al costo mediante l'utilizzo della contabilità regolatoria; ii) H3G non aveva l'obbligo di presentare una contabilità regolatoria in base alla delibare n. 3/06/CONS; iii) da ultimo tale documentazione non è certificata.

65. In secondo luogo, l'imposizione di prezzi simmetrici richiede un'attenta valutazione. L'introduzione di un prezzo di terminazione simmetrico per la terminazione delle chiamate su ciascuna rete mobile incentiverebbe tutti gli operatori a selezionare i processi produttivi più efficienti. Difatti laddove un operatore riuscisse ad essere "particolarmente" efficiente, avrebbe modo di catturare profitti anche in presenza di prezzi regolati e continuerebbe la ricerca di miglioramenti produttivi. Allo stesso tempo, se un operatore conseguisse perdite a seguito del rispetto del prezzo regolato,

sarebbe incentivato a recuperare in efficienza per ridurre o meglio eliminare le perdite subite.

66. D'altra parte un intervento regolamentare che si sostanzia nella determinazione di prezzi asimmetrici può ritenersi giustificato, quantomeno nel breve periodo, alla luce di differenti strutture dei costi degli operatori, da diverse condizioni tecniche e in generale laddove esistano variabili non controllabili da parte delle imprese come, ad esempio, le tipologie di risorse radio a disposizione di ciascun operatore.

67. In ogni caso, la determinazione dei prezzi di terminazione efficienti richiede che essi siano commisurati ai costi sottostanti la produzione del servizio e che tali costi debbano essere calcolati in relazione a quelli che sarebbero sostenuti da un operatore efficiente, e non a quelli effettivamente sostenuti da un operatore che impiega tecnologie obsolete. In quest'ultimo caso, infatti, gli operatori meno efficienti non avrebbero incentivo a investire per migliorare i sistemi produttivi, in quanto la regolamentazione assicurerebbe in ogni caso il recupero dei costi.

68. In terzo luogo, l'Autorità sottolinea che l'eventuale applicazione di prezzi eccessivi – come rilevato nel capitolo 3 – si traduce in una penalizzazione per il consumatore finale e/o per gli operatori concorrenti, e in ultima istanza per la concorrenza. In particolare, i prezzi eccessivi, nella misura in cui il *waterbed effect* non è completo e quindi i profitti generati nella fornitura dei servizi di terminazione non sono traslati completamente (*competed away*) nel mercato dei servizi finali di comunicazione mobile e personale, consentono agli operatori mobili di generare extraprofitti e impongono ai consumatori finali prezzi elevati (rispetto ai costi) per i servizi mobili. Anche qualora l'effetto *waterbed* fosse completo e gli operatori mobili non conseguissero extraprofitti, la struttura dei prezzi che ne deriverebbe sarebbe inefficiente. In particolare, i prezzi relativi dei diversi servizi indurrebbero un consumo eccessivo dei servizi mobili e un consumo inferiore a quello ottimale di servizi fissi. Inoltre, la struttura dei prezzi relativi determinerebbe un trasferimento di risorse dagli operatori di rete fissa agli operatori di rete mobile, nonché tra operatori di rete mobile nel caso in cui solo uno degli operatori di rete mobile fosse in grado di fissare prezzi eccessivi.

5.2. Osservazioni formulate dai soggetti intervenuti in risposta alla consultazione pubblica in merito ai singoli punti dell'allegato B di cui alla delibera n.712/06/CONS

5.2.1. Lo sviluppo delle infrastrutture

Testo in consultazione pubblica

Le tecnologie GSM ed UMTS sono degli standard internazionali impiegati per il servizio di comunicazione mobile, rispettivamente di seconda generazione (2G) e terza generazione (3G).

La società H3G, a differenza degli altri operatori mobili, è titolare di diritti d'uso esclusivamente per le frequenze destinate all'UMTS, mentre gli operatori TIM, Vodafone e Wind hanno disponibilità di spettro nella banda GSM a 900 MHz, GSM a 1800 MHz ed UMTS.

I due operatori TIM e Vodafone detengono una quantità di frequenze prevalentemente a 900 MHz, rispetto a Wind la quale ha, invece, una maggiore disponibilità di spettro a 1800 MHz.

L'investimento infrastrutturale richiesto dalla tecnologia UMTS comporta, nel breve periodo, la necessità di sostenere costi superiori rispetto a quelli connessi alla realizzazione della rete GSM. Ciò in ragione del maggior numero di siti radiobase impiegati al fine di garantire una copertura territoriale analoga a quella GSM. Il più elevato livello di investimenti richiesto agli operatori mobili che utilizzano esclusivamente la rete UMTS richiede un più ampio periodo di recupero. Nel lungo periodo, si ritiene possano – invece - attendersi maggiori vantaggi in termini di costi di rete e di efficienza per la rete di terza generazione.

Per delineare più compiutamente il quadro della situazione, possono essere svolte le considerazioni che seguono.

Nella fornitura del servizio di comunicazione mobile, l'operatore H3G, in qualità di nuovo entrante, ha beneficiato di una serie di misure asimmetriche, tra le quali la differente (maggiore) dotazione spettrale. Difatti, per quanto riguarda l'assegnazione dello spettro, il "pacchetto" di frequenze UMTS, aggiudicato a seguito della gara bandita il 31 luglio 2000, prevedeva per H3G, in quanto operatore nuovo entrante, un cosiddetto "spettro supplementare" di 5 MHz rispetto agli operatori TIM, Vodafone e Wind. La disponibilità, seppure a titolo oneroso, di frequenze supplementari costituiva una misura asimmetrica a favore dei nuovi entranti, al fine di consentire a questi ultimi di competere più efficacemente sul mercato, così da controbilanciare- almeno in parte - lo svantaggio del più recente ingresso nel mercato, rispetto agli operatori già presenti (TIM, Vodafone e, successivamente, Wind).

Un'altra misura tesa a favorire i nuovi entranti prevista per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione ha riguardato la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici: *"il nuovo entrante ha il diritto di ottenere, nonché l'obbligo di concedere, agli operatori esistenti aggiudicatari, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici, nel rispetto dei tetti di radiofrequenze fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381*"(Art. 7, della delibera n. 388/00/CONS).

Gli obblighi relativi alle condizioni di esercizio previste per l'utilizzo delle licenze UMTS, prevedevano la copertura – entro 30 mesi - dei capoluoghi di regione a partire dal 1° gennaio 2002, nonché tutti i capoluoghi di provincia nei successivi 30 mesi. A fine 2004, la rete di H3G assicurava la copertura del 75% della popolazione italiana, mentre all'inizio del 2006 H3G ha raggiunto circa l'80% della popolazione. Pertanto la

società, in rispetto delle condizioni di esercizio previste per l'utilizzo delle licenze UMTS, ha garantito l'osservanza degli obblighi di copertura.

In tal senso, l'operatore ha – come nell'esperienza del settore – provveduto direttamente a coprire le aree più densamente abitate o maggiormente remunerative, procedendo alla residua copertura del territorio e della popolazione mediante accordi di *roaming* nazionale con gli altri operatori mobili. In particolare, le condizioni di *roaming* nazionale prevedono, allo stesso tempo, l'obbligo di fornitura del servizio per la durata di 30 mesi su tutto il territorio nazionale nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e fino a 60 mesi, limitatamente ai capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante, a condizioni comunque eque.

Nell'analizzare il livello di costi sostenuti da H3G, è opportuno far riferimento anche ad accordi di *outsourcing* stipulati per la gestione della rete UMTS. La stessa H3G ha considerato tale operazione in grado di assicurare la realizzazione di una migliore struttura dei costi ed una maggiore efficienza, stimando un risparmio di circa 250 milioni di euro in 5 anni.

Sintesi dei contributi

69. H3G ritiene che gli investimenti necessari per la realizzazione della rete UMTS sul territorio italiano siano più elevati rispetto a quelli necessari per la realizzazione di reti GSM sia nel breve periodo che nel lungo periodo. H3G – prosegue l'operatore – ha una copertura estesa a una porzione di territorio ben più ampia delle aree densamente abitate o maggiormente remunerative, il cui raggiungimento ha comportato – e richiederà nel futuro, per passare dall'attuale 84% di copertura della popolazione a valori prossimi a quelli raggiunti dagli altri operatori –investimenti per lo sviluppo della rete maggiori rispetto a quelli sostenuti dalle imprese concorrenti per installare le reti GSM. Ciò in virtù del fatto che per realizzare la copertura radio di una stessa area, a frequenza 900 MHz (frequenza utilizzata dalla reti GSM) è sufficiente un numero di siti notevolmente minore rispetto a quello necessario per realizzare una rete a 2,1 GHz (frequenza utilizzata dalle reti UMTS). Tale circostanza è particolarmente rilevante negli ambienti suburbani e rurali, in cui il raggio di copertura è tipicamente determinato dai vincoli propagativi anziché di traffico.

70. H3G sottolinea peraltro che le misure regolamentari previste in Italia per favorire i nuovi entranti non hanno portato benefici all'operatore. In particolare, H3G fa presente come allo stato attuale la banda aggiuntiva assegnata ad H3G non abbia rappresentato alcun vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori; al limite tale banda ha comportato oneri impropri derivanti dalla necessità di duplicazione da parte di H3G di infrastrutture che finora non risultano utilizzate. L'operatore sostiene, altresì, come la condivisione degli impianti abbia avuto limitati benefici effettivi sugli investimenti e sui

costi sostenuti da H3G, evidenziando, tra l'altro, come si tratti di una misura riconosciuta a tutti gli operatori e non solo ai nuovi entranti. H3G prosegue evidenziando come gli accordi di roaming, a fronte del teorico diritto all'orientamento al costo, siano stati stipulati a condizioni commerciali particolarmente onerose, comportando un notevole impegno economico per l'operatore. Infine, H3G ritiene che l'outsourcing non vada considerato come un elemento che ha contribuito al miglioramento della base dei costi.

71. Telecom Italia, sulla base di valutazioni tecniche, commerciali e regolamentari, non condivide che l'assunzione di presunti maggiori costi indotti dalla tecnologia UMTS rispetto alle reti 2G/3G possa in alcun modo giustificare una così significativa differenziazione del prezzo di terminazione a favore di H3G per il periodo 2007-2008 (es. circa 5 c€/min in più rispetto al prezzo di Wind). Inoltre, Telecom Italia ritiene che non siano riscontrabili fattori esogeni nella struttura dei costi sostenuti da H3G rispetto a quelle degli altri operatori (come ad esempio, la differente tecnologia impiegata) tali da legittimare una così significativa differenziazione del prezzo di terminazione in un'ottica di costi incrementali di lungo periodo.

72. Vodafone osserva innanzitutto che gli investimenti infrastrutturali richiesti per lo sviluppo delle reti di terza generazione sono sostenuti in ugual misura da tutti gli operatori radiomobili notificati, in quanto titolari di una licenza UMTS, e che gli stessi costi siano già valorizzati ai fini della determinazione del costo di terminazione sostenuto da questi ultimi. Peraltro, Vodafone ritiene che le diverse misure regolamentari – *roaming*, condivisione dei siti e degli impianti, *outsourcing* – volte a favorire l'ingresso di nuovi operatori abbiano consentito ad H3G di focalizzare la propria attività sulle aree maggiormente remunerative e di fare confluire la propria *customer base* su un segmento più alto-spendente a differenza degli altri operatori, come testimoniato peraltro dall'andamento dell'ARPU per le diverse imprese.

Valutazioni dell'Autorità

73. L'Autorità, nel paragrafo "sviluppo delle infrastrutture", ha svolto delle considerazioni generali in merito ai costi sottostanti la realizzazione delle reti di telecomunicazioni per la fornitura di servizi personali in mobilità e, in particolare, sui costi derivanti dalla fornitura di servizi di terminazione su rete mobile.

74. L'Autorità ha evidenziato che l'investimento infrastrutturale richiesto dalla tecnologia UMTS comporta, nel breve periodo, la necessità di sostenere costi superiori rispetto a quelli connessi alla realizzazione della rete GSM, mentre, nel lungo periodo, possono attendersi maggiori vantaggi in termini di costi di rete e di efficienza per la rete di terza generazione. Tali valutazioni considerano sia i costi che i ricavi derivanti dall'introduzione della tecnologia UMTS in linea con l'analisi costi-benefici che

presiede la decisione di investimento degli operatori mobili. Ad esempio, nella misura in cui le reti di terza generazione consentono la fornitura di un maggiore numero di servizi, è lecito attendersi, *ceteris paribus*, minori costi per la produzione dei singoli servizi e in particolare, ai fini del presente procedimento, della terminazione di chiamate vocali.

75. A tal proposito, si osserva che di recente Ofcom, nel provvedimento regolamentare sul mercato della terminazione mobile, ha individuato differenti costi – derivanti da elementi esogeni – sostenuti da Hutchison 3G UK ltd. (di seguito H3G UK) rispetto agli operatori di rete che utilizzano, allo stesso tempo, tecnologie di seconda e terza generazione (di seguito, operatori 2G/3G). Il regolatore inglese ha valutato, sulla base di un dettagliato modello contabile, che i costi unitari per la terminazione di chiamate su rete mobile di terza generazione, laddove è consentito il recupero pro-quota dei costi di acquisizione delle licenze, risultano maggiori dei costi unitari sostenuti per la terminazione su rete mobile di seconda generazione. Peraltro, Ofcom nota che in assenza dei costi per le licenze 3G, i costi di terminazione connessi all'utilizzo della nuova tecnologia sono inferiori di quelli sostenuti adottando le tecnologie 2G. Pertanto gli operatori 2G/3G, in futuro, saranno incentivati a migrare verso le meno costose tecnologie di terza generazione.

76. La posizione del regolatore britannico conferma le valutazioni dell'Autorità nella misura in cui riconosce – come già indicato in consultazione pubblica – delle differenze, esogene alle scelte dell'impresa, nella struttura dei costi di H3G rispetto agli altri operatori. Tali differenze – secondo Ofcom, al pari di quanto sostenuto dall'Autorità – sono destinate a ridursi nel tempo.

77. L'Autorità è comunque consapevole che ai fini della determinazione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali su rete H3G sia necessario disporre in prospettiva della specifica contabilità regolatoria predisposta dall'operatore. In tale sede, vanno verificati i costi effettivamente sostenuti dall'impresa e quindi le differenze nei costi di H3G rispetto agli altri operatori. Esse potrebbero essere dovute a fattori esogeni quali:

a) la differente situazione infrastrutturale, con specifico riferimento alla differente dotazione spettrale (ad esempio, come già rilevato nel documento di consultazione pubblica, H3G è l'unico operatore mobile in Italia che utilizza esclusivamente frequenze a 2.1 GHz mentre gli altri operatori mobili integrano tali frequenze con quelle a 900/1800 MHz, offrendo, allo stesso tempo, servizi 2G e 3G);

b) la situazione di mercato, le prospettive di sviluppo ed i livelli di esternalità di rete quantificabili;

c) lo specifico livello di rischio degli operatori di più recente ingresso sul mercato di rete mobile.

78. Gli aspetti sopra indicati possono condurre ad una diversa valutazione dell'evoluzione dei costi di rete e del fattore di esternalità, nonché a considerare una differente determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato.

79. Peraltro, i costi di terminazione sostenuti dalle diverse imprese potrebbero risentire, *inter alia*, anche delle misure adottate dall'Autorità – alcune di natura simmetrica altre di natura asimmetrica – per favorire lo sviluppo dei servizi di telefonia mobile e in particolare quelli di terza generazione quali, ad esempio, quelle evidenziate nel testo sottoposto a consultazione pubblica.

80. In sintesi, l'Autorità ritiene che le motivazioni presentate nella proposta sottoposta a consultazione pubblica, suffragate anche dai risultati ottenuti da altre autorità nazionali di regolamentazione, diano conto di una diversità tra le strutture dei costi di H3G e quelle degli altri operatori italiani di rete mobile o meglio tra operatori che impiegano esclusivamente la tecnologia UMTS e operatori che ricorrono sia alla tecnologia GSM che UMTS, tali da giustificare una differente applicazione nella misura di controllo di prezzo.

81. Allo stesso tempo, l'analisi condotta sottolinea, nuovamente, l'esigenza di disporre in prospettiva di una specifica contabilità che evidenzi i costi sostenuti dall'operatore H3G nella fornitura dei servizi di terminazione vocale sulla propria rete. Risulta quindi giustificata l'imposizione, in capo ad H3G, dell'obbligo di predisporre di un sistema di contabilità dei costi, specificando le categorie principali di costi e le regole di ripartizione di essi.

82. Peraltro, al fine di determinare puntualmente i fattori sottostanti i costi del servizio di terminazione mobile e la natura dei costi rilevanti nella redazione della specifica contabilità regolatoria, l'Autorità è tuttora attivamente impegnata nel gruppo di lavoro "Mobile Termination Project Team". Tale gruppo è stato di recente costituito dall'ERG con l'obiettivo di definire una Common Position delle ANR in merito alla regolamentazione delle tariffe di terminazione mobile.

5.2.2. Evoluzione del mercato nel periodo 2004-2006

Testo in consultazione pubblica

Con riferimento alla dinamica della base di clientela, l'analisi dei dati relativi al settore di telefonia mobile ha confermato – sulla base delle informazioni fornite dagli operatori – una ulteriore crescita del mercato dei servizi mobili nel triennio 2004-2006, con un incremento medio annuo pari al 10% in termini di SIM attive valutate a fine anno.

Il numero complessivo di SIM attive al 1° semestre 2006 è valutabile in 75,4 milioni. Il valore complessivo del mercato stimato nel primo semestre 2006 risulta intorno a 12 miliardi di euro.

Al riguardo, occorre evidenziare che la crescita più sostenuta si è registrata fino al 2005, stimolata dalla diffusione della tecnologia mobile di terza generazione che consente di offrire agli utenti l'accesso sia ai servizi mobili tradizionali, sia ai servizi innovativi a larga banda, quali la video-chiamata ed il *broadcasting* mobile.

Come si evince dalla tabella 1, nel 1° semestre 2006, l'operatore H3G ha raggiunto in Italia 6,4 milioni di abbonamenti, pari all'8,5% del numero complessivo di SIM, mentre la sua quota di mercato in termini di fatturato ha raggiunto l'11% del totale dei ricavi del settore di telefonia mobile. L'incremento complessivo della quota di mercato di H3G, naturalmente più intenso nel periodo 2003-2005, ha consentito a questo operatore di raggiungere una dimensione di rilievo sul mercato italiano, tipica di un'impresa entrata in una fase di consolidamento, una volta conclusa la fase di *start up*.

Tabella 1. Il mercato della telefonia mobile in Italia (2004 – 2006). Valori assoluti e quote di mercato.

	Numero di SIM a fine periodo migliaia % del totale reti mobili			**Fatturato** milioni di € % del totale reti mobili		
	2004	**2005**	**I sem. 2006**	**2004**	**2005**	**I sem. 2006***
TIM	26.259 *41,0%*	28.576 *40,0%*	30.408 *40,3%*	9.943 *47,0%*	10.059 *44,0%*	5.088 *41,4%*
Vodafone	22.502 *36,0%*	24.056 *33,0%*	24.285 *32,2%*	7.854 *37,0%*	8.203 *36,0%*	4.276 *34,8%*
Wind	11.810 *19,0%*	13.669 *19,0%*	14.273 *18,9%*	2.745 *13,0%*	2.939 *13,0%*	1.567 *12,8%*
H3G	2.813 *4,0%*	5.569 *8,0%*	6.435 *8,5%*	814 *4,0%*	1.758 *8,0%*	1.351 *11,0%*
Totale reti mobili	**63.384**	**71.870**	**75.401**	**21.356**	**22.959**	**12.281**

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati imprese
* Il fatturato al I semestre 2006 è un valore stimato assumendo una variazione lineare a partire dal dato del fatturato del 2005 e dall'andamento 2004-2005

Sintesi dei contributi

83. H3G, nel contributo prodotto in risposta alla consultazione pubblica, sottolinea che al fine di fotografare in modo accurato i valori assoluti del mercato in esame e le quote di mercato è necessario tenere in considerazione la differenza tra USIM attive e USIM registrate in rete. In particolare, H3G fa presente come solo quest'ultimo dato risulti disponibile e consolidato per tutti gli operatori mobili. H3G ritiene, altresì, che l'adozione di un'ipotesi di crescita lineare per stimare le quote di mercato al I semestre 2006 non rifletta fedelmente lo sviluppo del mercato, conducendo pertanto ad una sovrastima del fatturato di H3G.

84. H3G ritiene inoltre che le valutazioni dell'Autorità in merito al verificarsi della condizione di "consolidamento" dell'impresa non dovrebbero basarsi sull'utilizzo isolato di un indicatore quale la quota di mercato. Una valutazione più completa sul raggiungimento di una fase di consolidamento – prosegue l'operatore – deve basarsi su diversi approcci che, sia nella letteratura scientifica sia nella giurisprudenza regolamentare, fanno riferimento sia alla prospettiva esogena (valutazioni competitive, regolamentari e di mercato) sia alla prospettiva endogena (valutazioni economico-finanziarie e organizzative dell'azienda).

85. Vodafone, a commento della tabella 1 riportata nel testo posto a consultazione pubblica ed unitamente ad altre considerazioni, evidenzia come H3G sia ormai, così come osservato dall'Autorità, in piena fase di consolidamento e caratterizzata da una base di clienti alto-spendente. Inoltre, Vodafone confronta la quota di mercato di H3G, in termini di valore, con quella detenuta da Wind, e nota una differenza pari ad appena 1,8 punti percentuali, a favore di quest'ultimo operatore, nonostante H3G sia entrata nel mercato in esame ben due anni più tardi rispetto a Wind.

86. Telecom Italia condivide le valutazioni dell'Autorità in merito alla posizione raggiunta da H3G nel mercato nazionale, ritenendo che H3G abbia un peso di rilievo nel mercato e sia entrata definitivamente in una fase di consolidamento, al termine della fase di start-up.

Valutazioni dell'Autorità

87. L'Autorità ha innanzitutto proceduto all'aggiornamento dei dati forniti nella tabella 1 di cui all'allegato B alla delibera n. 712/06/CONS. A tale proposito si fa presente come i dati relativi all'anno 2006 siano stati rivisti sulla base delle informazioni ricevute dagli operatori.

Tabella 1-bis. Il mercato della telefonia mobile in Italia (2006). Valori assoluti e quote di mercato.

	Numero di SIM a fine periodo migliaia % del totale reti mobili	**Fatturato** milioni di € % del totale reti mobili
	2006	**2006**
TIM	32.450 *40,4%*	10.210 *42,7%*
Vodafone	26.188 *32,6%*	8.195 *34,3%*
Wind	14.701 *18,3%*	3.310 *13,9%*
H3G	7.077 *8,8%*	2.179 *9,1%*
Totale reti mobili	**80.416**	**23.894**

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati forniti dalle imprese

88. A fine 2006, il numero complessivo di SIM attive, secondo quanto comunicato dagli operatori, è pari a 80 milioni, in crescita del 12% rispetto al 2005. Il mercato della telefonia mobile – misurato in termini di fatturato delle imprese – ha raggiunto il valore di 24 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Il fatturato degli operatori di rete mobile, nel 2006, derivante dall'erogazione di servizi finali a clienti residenziali e affari è stato pari a circa 15 miliardi di euro. I ricavi da terminazione mobile hanno raggiunto, sempre nel 2006, quasi 5 miliardi di euro, corrispondenti a oltre 35 miliardi di minuti di traffico terminato. I ricavi di terminazione raggiungono, dunque, un valore compreso tra il 15 e il 20% del totale dei ricavi del settore della telefonia mobile.

89. Con riferimento alla situazione di H3G, il numero di SIM vendute dalla società del Gruppo 3 ha superato, a fine 2006, i 7 milioni e la quota di mercato – misurata sui ricavi complessivi degli operatori di telefonia mobile – è superiore al 9%. Dal confronto dei dati di consuntivo relativi al 31 dicembre 2006 (tab. 1-bis) con quelli stimati al 30 giugno 2006 (cfr. tab. 1) emerge che la quota di mercato di H3G (9%) risulta inferiore in modo apprezzabile a quella stimata in precedenza per il I semestre 2006 (11%), a testimonianza che nel II semestre 2006 si sarebbe prodotto un deciso rallentamento tanto nell'acquisizione di nuovi clienti quanto nell'evoluzione dell'ARPU. Peraltro, la quota di mercato misurata in termini di linee calcolata al 31 dicembre 2006 è in linea con quella stimata a metà anno (rispettivamente 8,8% e 8,5%).

90. Con riferimento al numero di SIM acquistate dai clienti finali, la differenza tra il numero di SIM attive, secondo i dati forniti dagli operatori, e il numero di SIM effettivamente in uso da parte degli utenti può essere anche considerevole, come sottolineato da H3G. Tuttavia la misura di tale scostamento dovrebbe risultare equivalente per i diversi operatori. In tal senso, la distribuzione percentuale delle SIM tra i diversi operatori rappresenta una *proxy* ragionevole della posizione delle imprese nel mercato.

5.2.3. Analisi del segmento di telefonia mobile di terza generazione

Testo in consultazione pubblica

Preliminarmente, va ricordato che la società H3G Italia fa parte del Gruppo 3, controllato da Hutchison Telecommunication International. In Italia, H3G ha avviato la commercializzazione del servizio di comunicazione mobile UMTS a partire dai primi mesi del 2003, mentre il Gruppo è, ad oggi, presente in UK, Svezia, Danimarca, Austria ed Irlanda, esclusivamente con un'offerta 3G. In Australia, infine il Gruppo fornisce il servizio di comunicazione mobile 2G e 3G, mentre possiede un'autorizzazione per la fornitura del servizio di comunicazione mobile 3G in Norvegia.

Con riferimento al mercato italiano, si deve segnalare la crescita decisamente superiore alle attese che ha caratterizzato la dinamica degli accessi UMTS. In particolare, i dati relativi al segmento UMTS in Italia confermano il notevole dinamismo che ha contraddistinto la diffusione della tecnologia mobile di terza generazione. Difatti, il numero di utenti è passato da circa 5,5 milioni a metà del 2005, a circa 13,5 milioni al primo semestre 2006. L'incremento è da attribuirsi, tra l'altro, alle politiche commerciali effettuate dai gestori mobili, in particolar modo al sussidio all'acquisto dei terminali mobili di terza generazione. Le previsioni indicano uno sviluppo dei servizi UMTS ancora sostenuto nei prossimi anni.

In questo contesto, la crescita è stata particolarmente rilevante per la società H3G, la quale ha registrato un aumento degli accessi UMTS del 66%, se si rapporta il numero di utenti all'inizio del 2005 con lo stesso valore al primo semestre 2006.

Al primo semestre 2006, l'operatore H3G detiene in Italia una quota di mercato intorno al 47% del segmento UMTS (Vodafone 25%, Telecom Italia 27%, Wind 1%) e, quindi, con riferimento a questo specifico segmento di mercato, la società risulta il primo operatore.

Tale risultato è da attribuire alla strategia dell'operatore di caratterizzarsi fin dall'inizio come operatore 3G e *first mover* in questo segmento, nonché alle strategie commerciali adottate dalla società, quali il sostegno all'acquisto dei terminali UMTS, l'offerta di servizi innovativi, un *pricing* competitivo, anche con riferimento al contributo di ricarica. E' peraltro evidente che la società ha goduto – come tutti i nuovi entranti non

sottoposti a regolamentazione di prezzo – della possibilità di stabilire autonomamente il valore della propria tariffa di terminazione.

Infine, con particolare riferimento alla dinamica della portabilità del numero dell'operatore mobile, dalla tabella 2, si rileva che – come atteso - H3G è l'unico operatore mobile italiano a conseguire un saldo di numeri mobili portati *Recipient/Donor* nettamente in attivo rispetto agli altri operatori mobili nazionali.

Tabella 2. Portabilità dei numeri attribuiti agli operatori mobili (15 agosto 2006)

	H3G	TIM	VO	Wind
Donating	-651.507	-3.581.058	-2.710.687	-2.444.035
Recipient	2.183.470	3.147.040	2.277.239	1.808.601
Saldo	1.531.963	-434.018	-433.448	-635.434

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati operatori

Sintesi dei contributi

91. H3G, società controllata da Hutchison Whampoa Limited, nel documento prodotto in risposta alla consultazione pubblica avviata con la delibera n. 712/06/CONS, ha fornito alcune precisazioni in merito all'analisi condotta dall'Autorità sul segmento di telefonia mobile di terza generazione, sottolineando che la regolamentazione non differenzia tale segmento da quello della telefonia mobile di seconda generazione.

92. In primo luogo, H3G fa presente che il pieno lancio commerciale dei propri servizi in Italia ha avuto luogo a maggio 2004, in quanto i terminali disponibili nel marzo 2003 erano poche decine di migliaia e, una volta esauriti, H3G non ha potuto effettuare alcuna forma di approvvigionamento presso altri fornitori. In secondo luogo, H3G rileva che molte previsioni in merito al potenziale di mercato dei servizi 3G formulate all'indomani delle onerose aste UMTS si sono rivelate eccessivamente ottimistiche. Oltre alla capacità tecnologica del 3G di 'prima generazione', si è sovrastimata l'entità della domanda di banda larga in mobilità e di servizi e contenuti multimediali. In terzo luogo, H3G – prosegue l'operatore – ha registrato tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2006, un tasso di crescita, misurato in termini di clienti, inferiore a quello dei concorrenti.

93. Peraltro, H3G ritiene che non si possano mettere in correlazione i risultati conseguiti dallo stesso operatore né con le politiche di sussidio dei terminali praticate né con la possibilità di stabilire autonomamente il valore della propria tariffa di terminazione poiché non soggetto al rispetto di un obbligo di controllo dei prezzi. Allo

stesso modo, H3G sostiene che non sia possibile trarre conclusioni dal confronto tra i saldi ingressi/uscite derivanti dal ricorso dei clienti allo strumento della MNP.

94. Telecom Italia sottolinea che H3G Italia sia di gran lunga la società del Gruppo 3 che in Europa e nel mondo ha conseguito i migliori risultati grazie ad un quadro regolamentare a lei più favorevole rispetto a quanto caratterizza gli altri Paesi europei in cui H3G offre il proprio servizio.

Valutazioni dell'Autorità

95. L'Autorità ha innanzitutto proceduto ad aggiornare i dati – relativi alla diffusione degli accessi UMTS e alla dinamica della portabilità del numero in Italia – forniti nell'ambito del paragrafo "Analisi del segmento di telefonia mobile di terza generazione". A fine marzo 2007, il numero di clienti che usufruiscono di servizi 3G in Italia è pari a quasi 17 milioni.

SIM UMTS in Italia al 31 marzo 2007 (dati in migliaia)

1Q07	H3G	Telecom Italia	Vodafone	Wind
Clienti	7.190	4.666	4.900	150
Quota di mercato	42,5%	27,6%	29,0%	0,9%

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati delle imprese

96. A fine marzo 2007, i numeri portati da una rete mobile ad un'altra rete mobile sono stati complessivamente circa 12 milioni.

MNP in Italia al 31 marzo 2007 (dati in migliaia)

1Q07	H3G	Telecom Italia	Vodafone	Wind
donating	1.025	4.396	3.403	3.034
recipient	2.698	3.883	3.040	2.237
saldo	1.673	-513	-363	-797

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati delle imprese

97. I dati mostrano il rilievo assunto dai servizi di telefonia mobile in Italia. Il numero di SIM UMTS alla fine del 2004, del 2005, del 2006 era pari rispettivamente a 2,8 milioni, 10 milioni e 15,8 milioni.

98. L'Autorità, nel testo sottoposto a consultazione pubblica, ha peraltro schematicamente analizzato alcuni dei fattori che determinano la diffusione dei servizi UMTS allo scopo di caratterizzare il segmento di mercato. Comunque, come sottolineato anche dagli operatori, il mercato della terminazione delle chiamate vocali su

singola rete mobile è definito, ai sensi della delibera n. 3/06/CONS, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la terminazione (2G o 3G).

99. In tale contesto, l'Autorità, condividendo quanto rappresentato dagli operatori intervenuti, riconosce l'entità degli ingenti investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisizione delle licenze e per la predisposizione di reti e piattaforme idonee all'offerta di servizi 3G. Inoltre, una misura della diffusione dei servizi di terza generazione in Italia e del relativo grado di dinamismo può essere ottenuta, come sottolineato dagli operatori, confrontando i risultati del mercato con quelli registrati in altri Paesi oppure con quelli previsti al momento dell'assegnazione delle licenze UMTS. La tabella seguente fornisce informazioni sulla diffusione del servizio UMTS nei diversi Paesi europei.

	Totale SIM/ popolazione	**SIM UMTS/ popolazione**
Austria	116%	14%
Danimarca	106%	6%
Francia	82%	8%
Germania	98%	7%
Irlanda	112%	12%
Italia	134%	31%
Paesi Bassi	98%	7%
Spagna	107%	8%
Svezia	116%	18%
Regno Unito	117%	13%

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Mobile Communications

100. Il XVII rapporto dell'UMTS Forum "The Umts Third Generation market study update", pubblicato nell'agosto 2001, prevedeva, nei Paesi c.d. dell'Europa a 15, un numero di abbonati ai servizi 3G pari a quasi 50 milioni a fine 2006, che risulta superiore, per un valore di circa 2 milioni, alle stime fornite di recente. Per quanto riguarda l'Italia, lo studio prevedeva 12 milioni di clienti Umts (degli oltre 56 milioni di utenti mobili) per il 2005 e oltre 20 milioni nel 2006 (contro i 15,8 milioni effettivamente registrati).

101. Si osserva pertanto che la diffusione dei servizi 3G in Italia è superiore a quella registrata negli altri Paesi europei ma, allo stesso tempo, inferiore a quella prevista in alcuni studi condotti nel 2001.

102. Comunque, si ribadisce che l'analisi condotta ha l'obiettivo di caratterizzare lo sviluppo del segmento di terza generazione e di descrivere il contesto competitivo in cui operano H3G e gli altri operatori di telefonia mobile e non di individuare un distinto segmento di mercato specificatamente per la telefonia di terza generazione.

5.2.4. Andamento dei prezzi medi da terminazione mobile

Testo in consultazione pubblica

La figura 2 riporta l'andamento dei prezzi di terminazione mobile dal 2003, a seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 47/03/CONS, la quale aveva stabilito che il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati, TIM e Vodafone, non poteva superare un tetto di 14,95 €cent/minuto ed era soggetto ad un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione per gli anni 2004 e 2005.

Con successiva delibera n. 286/05/CONS, è stata adottata una misura urgente in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili. A partire dal 1° settembre 2005, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM e Vodafone, da un lato, e Wind, dall'altro lato, non poteva essere maggiore - rispettivamente - a 12,10 e 14,35 €cent/min.

L'intervento regolamentare di cui alla delibera n. 3/06/CONS ha condotto, infine, ad un valore massimo di terminazione di 11,2 €cent/min, per TIM e Vodafone e di 12,90 €cent/min per Wind, con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Come si può osservare, pertanto, le diverse misure di controllo del prezzo di terminazione su rete mobile, hanno finora interessato tariffe praticate dagli operatori TIM, Vodafone e Wind, mentre la tariffa di terminazione di H3G, pari a 18,76 €cent/min, non è stata assoggettata ad alcun vincolo regolamentare.

L'andamento del prezzo di terminazione mobile, nel periodo 2003-2006, mostra una riduzione pari al 25% per TIM e Vodafone e pari al 31% per Wind. Per quanto riguarda, invece, l'operatore H3G, come appena ricordato, il valore di terminazione mobile è rimasto costante.

Figura. Prezzo di terminazione mobile, 2003 –2006
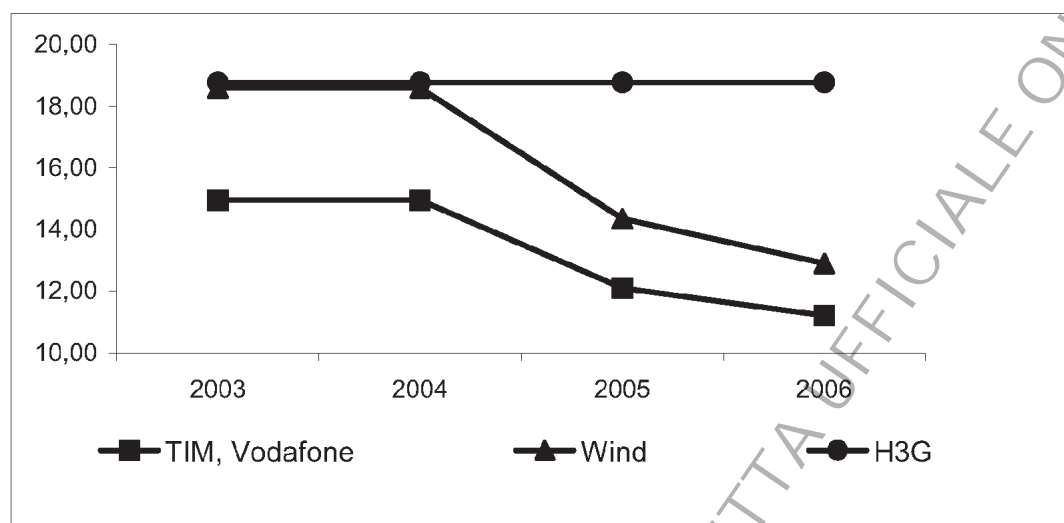
Fonte: Elaborazioni Autorità su dati operatori

Sintesi dei contributi

103. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi di terminazione, H3G sottolinea che la delibera n. 47/03/CONS non è stata applicata al traffico originato e terminato su rete mobile. A tal proposito, H3G sostiene che anche dopo l'entrata in vigore della citata delibera sia stata costretta ad un regime di reciprocità con gli altri operatori, nonostante le numerose richieste di intervento per violazione dell'art. 48 del Codice formalizzate all'Autorità. Ne consegue, a parere di H3G, che i dati riportati nella figura 2 del documento posto a consultazione pubblica rappresentano una situazione teorica.

104. Telecom Italia, anche alla luce delle informazioni fornite nella figura 2 della proposta di provvedimento, osserva come il prezzo di terminazione praticato da H3G risulti allineato a quello fissato da Wind prima dell'entrata in vigore della delibera n. 286/05/CONS e pertanto al 1° settembre 2005. Inoltre, Telecom Italia esprime perplessità circa il lungo periodo di tempo necessario affinché i prezzi di terminazione in Italia convergano verso valori simmetrici.

Valutazioni dell'Autorità

105. L'andamento dei prezzi medi di terminazione dal 2003 al 2006 è frutto, principalmente, di diversi interventi regolamentari, attraverso i quali l'Autorità ha determinato i prezzi di terminazione, tenendo in massima considerazione i costi sostenuti dagli operatori nella produzione dei servizi in esame. Per quanto riguarda i

prezzi di terminazione sulla rete mobile di H3G, essi non sono soggetti al rispetto di alcun vincolo regolamentare e pertanto sono lasciati alla libera contrattazione delle imprese.

106. Tale situazione, ossia una regolamentazione asimmetrica dei prezzi di terminazione volta comunque a una riduzione generalizzata delle tariffe e a colmare le differenze di prezzo tra gli operatori, è osservata in molti altri Paesi europei, ivi inclusi alcuni Paesi in cui operano società del Gruppo 3. Inoltre, si osserva che, in analogia all'azione regolamentare dell'Autorità, altre ANR (Comreg in Irlanda e Nita in Danimarca) sono al momento impegnate nella valutazione circa l'opportunità di imporre un obbligo di controllo di prezzo in capo alla società del Gruppo 3, oppure hanno solo di recente assunto tale decisione (Ofcom nel Regno Unito).

107. L'Autorità, in linea con le precedenti decisioni assunte in materia, con la proposta di regolamentazione sottoposta a consultazione pubblica ha indicato un percorso regolamentare che consente la riduzione dei differenziali di prezzo tra H3G e gli altri operatori e quindi – in prospettiva – la convergenza verso prezzi simmetrici nei mercati della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili.

5.2.5. Performance economica finanziaria di H3G

Testo in consultazione pubblica

In campo internazionale, il Gruppo 3 ha registrato un miglioramento della *performance* economico-finanziaria, con un incremento dei ricavi al 2005, pari al 138% rispetto all'anno precedente, grazie, tra l'altro, alla politica perseguita di acquisizione di clienti c.d. "alto spendenti". Infatti, risulta che l'ARPU del gruppo (*Average Revenue Per Users*), ossia il ricavo medio per utente, dato dal totale dei ricavi al netto degli sconti, dei ricavi derivanti dalla vendita dei telefonini e dai costi di attivazione, diviso per il numero di SIM attive nei dodici mesi di riferimento, è pari a € 42,2 mensili.

Per quanto riguarda H3G Italia, il valore mensile dell'ARPU al 2005 è stato di circa € 35, più basso rispetto a quello ottenuto da H3G negli altri paesi in cui opera. Tuttavia, nel mercato italiano dei servizi di comunicazione mobile, sebbene H3G sia l'operatore con la minore quota di mercato rispetto agli altri operatori concorrenti, il ricavo medio per utente risulta essere più alto rispetto a quello degli operatori concorrenti TIM, Vodafone e Wind.

Come si evince dalla tabella 3, il ricavo medio mensile per utente al 2005 risulta essere per gli operatori TIM, Vodafone e Wind rispettivamente pari a €30,6, €29,8 e €19,4, mentre l'ARPU realizzato da H3G nello stesso anno è pari a €35.

Peraltro, tra il 2004 ed il 2005, si rileva una consistente riduzione del ricavo medio per utente di H3G, in linea con quanto registrato dagli altri operatori mobili, a testimonianza

della situazione di sostanziale saturazione del mercato e della difficoltà degli operatori di stimolare la domanda di servizi innovativi.

Tabella 3. Ricavo medio per utente

Ricavo medio per utente (€)		
	2004	**2005**
TIM	31,7	30,6
Vodafone	30,6	29,8
Wind	21,6	19,4
H3G	43,1	35,0

Fonte: Elaborazione Autorità su dati operatori

Per valutare la redditività degli investimenti effettuati e la capacità di recupero del capitale investito relativamente ai servizi di terminazione occorrerebbero serie storiche della contabilità industriale, che consentano di pervenire a stime accurate circa i margini di profitto per H3G, relativamente ai servizi di terminazione. Tenuto conto che tali informazioni statistiche non sono disponibili, sia in quanto non vi sono obblighi di contabilità per l'operatore, sia perché – in ogni caso - questi è presente sul mercato solo da pochi anni, sono stati analizzati alcuni indici relativamente alla redditività dell'intera attività caratteristica, quali misure indirette della redditività del servizio di terminazione. In tal senso, peraltro, si è proceduto anche nell'ambito dell'analisi che ha condotto all'adozione della delibera n. 3/06/CONS, in cui si definivano, tra l'altro, nuovi vincoli al prezzo di terminazione mobile per gli operatori TIM, Vodafone e Wind.

Pertanto, sono stati analizzati due indici di redditività con riferimento alla attività caratteristica di H3G: il MOL (margine operativo lordo), quale misura del margine sui costi variabili, ed il ROI (*return on investment*) che tiene conto sia dei costi fissi che dei costi variabili, ed è perciò una misura della redditività complessiva dell'operatore.

Dall'analisi degli indici in esame, non risulta ancora un pieno recupero del capitale investito da parte della società che continua a sperimentare un certo livello di indebitamento. La ragione di tale situazione è da attribuire alla circostanza che – usualmente - gli indici di redditività MOL e ROI di un operatore nuovo entrante risultano negativi nei primi anni di attività. H3G ha, infatti, lanciato il proprio servizio commerciale da circa quattro anni, anche mediante una strategia di sovvenzione all'acquisto dei terminali UMTS, così da raggiungere più rapidamente una massa critica adeguata al raggiungimento di economie di rete.

Anche se i risultati ottenuti nelle gestioni 2004 e 2005 non consentono ancora di recuperare pienamente gli investimenti sostenuti dalla società, il generale buon andamento della gestione, misurato sia in termini di fatturato che di base clienti, consente di prevedere che – come dichiarano peraltro i vertici della società - nei prossimi mesi H3G possa conseguire margini positivi, in particolare facendo leva su una

base clienti in continuo aumento, sull'introduzione e diffusione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto, nonché su un adeguato livello della propria tariffa di terminazione.

Sintesi dei contributi

108. H3G sostiene che le valutazioni dell'Autorità in merito alla posizione economica e finanziaria, attuale e prospettica, siano errate. In particolare, H3G ritiene che l'Autorità (i) sovrastima la quota di mercato, in termini di ricavi, calcolata con riferimento al primo semestre 2006, con utilizzo di valori superiori a quelli comunicati pubblicamente dall'azionista di riferimento H3G, Hutchison Whampoa Limited, (ii) fa un'errata scelta degli indicatori per quanto riguarda il raggiungimento dell'equilibrio finanziario (dall'analisi dei parametri di norma utilizzati a tal fine – secondo H3G – appare evidente che l'equilibrio finanziario non sia stato ancora raggiunto; l'utilizzazione in maniera isolata di indicatori come il MOL e il ROI, per giudicare la transizione dalla fase di start-up a quella di maturità, appare – sostiene H3G - del tutto insufficiente), e (iii) sovrastima gli elementi attinenti alla performance operativa e di mercato, quali il numero dei clienti a fine periodo, clienti acquisiti con number portability, Arpu e traffico terminato.

109. Vodafone sostiene che l'operatore H3G - in considerazione dell'incremento registrato nel 2006, relativo ad indicatori quali la quota di mercato, il totale dei ricavi del settore e l'ARPU - abbia raggiunto la fase di consolidamento.

110. Telecom Italia, in via preliminare, ritiene che, ai sensi del quadro comunitario e del Codice, la congruità di un prezzo regolato deve essere valutata sulla base del principio di orientamento al costo di fornitura del servizio, essendo tale costo definito sulla base dei principi di contabilità regolatoria indicati dall'Autorità, o in subordine, sulla base di *benchmark* internazionali. Inoltre, Telecom Italia specifica che i risultati finanziari comunicati ufficialmente da H3G certificano l'effettivo conseguimento di margini positivi da parte dell'impresa. A tal proposito, Telecom Italia richiama quanto pubblicato da H3G nel comunicato stampa del 24 agosto 2006.. In ogni caso, Telecom Italia ritiene che la determinazione del prezzo di terminazione debba prescindere da valutazioni solo qualitative sulle forme di finanziamento adottate dall'impresa, peraltro dovute a libere scelte aziendali.

Valutazioni dell'Autorità

111. In primo luogo, l'Autorità ha proceduto ad aggiornare al 2006 – seguendo la metodologia già adottata nel testo di consultazione pubblica – i dati sui ricavi medi per utente registrati dai diversi operatori di telefonia mobile in Italia. Sulla base dei dati comunicati dalle imprese, l'Arpu mensile risulta ancora in diminuzione per H3G, Telecom Italia e Vodafone, mentre rimane costante per Wind.

112. Il tasso di riduzione dell'Arpu tra il 2006 e il 2005 è particolarmente elevato per H3G, che si attesta su un valore medio di oramai solo 1 euro superiore a quello di Telecom Italia e Vodafone. Complessivamente, il ricavo medio per utente, mensile, di H3G è diminuito, tra il 2004 e il 2006 di oltre 14 euro.

Tabella 3-bis. Ricavo medio per utente (€/mese)

	2004	**2005**	**2006**
Telecom Italia	31,7	30,6	27,9
Vodafone	30,6	29,8	27,4
Wind	21,6	19,4	19,4
H3G	43,1	35,0	28,7

Fonte: Elaborazione Autorità su dati forniti dagli operatori

113. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, la tabella seguente fornisce alcuni dati tratti dai bilanci di H3G e alcuni indicatori di redditività per il 2003-2005.

H3G: dati di bilancio (milioni di euro)

	2003	**2004**	**2005**
Ricavi	170	814	1.758
Margine operativo lordo	-631	-752	-478
Reddito operativo	-1.129	-1.353	-1.240
Risultato esercizio	-1.296	-1.586	-1.525
Patrimonio netto	1.979	393	318
Passivo	6.033	6.062	6.060
ROS % (Reddito operativo/Ricavi)	-662,5	-166,2	-70,5
ROE % (Risultato d'esercizio/Patrimonio netto)	-65,5	-403,4	-479,8
Indice Indipendenza finanziaria % (Patrimonio netto/Passivo)	32,81	6,48	5,25

Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su bilanci dell'impresa

114. Si osserva quindi che, nel periodo 2003-2005, il margine operativo lordo è risultato sempre stato negativo, seppur registrando un miglioramento nel 2005. I rapporti Reddito operativo/Ricavi e Risultato d'esercizio/patrimonio netto, seguono il medesimo andamento. Nello stesso periodo, la situazione patrimoniale mostra un peggioramento, visto l'andamento del rapporto tra patrimonio netto e passivo.

115. Alcuni documenti finanziari pubblicati da H3G forniscono delle informazioni sulla situazione finanziaria registrata da H3G Italia nel 2006.[7] Nel 2006 i ricavi conseguiti da H3G Italia sono cresciuti del 33% rispetto all'anno precedente e l'EBITDA prima dei CACs (*customer acquisition costs*) è aumentato del 151% rispetto a quanto rilevato nel 2005. Inoltre, il 2006 è stato il primo anno in cui 3 Italia ha registrato un valore dell'EBITDA dopo i CACs positivo. Il reddito operativo e il risultato d'esercizio sono tuttora negativi.

116. Con riferimento ai risultati del 2006, GoldmanSachs rileva come i ricavi di 3 Italia siano diminuiti nel secondo semestre 2006 rispetto ai primi sei mesi dello stesso anno, in cui era stata registrata una crescita sostenuta (*revenue in Italy was weak, with service revenue falling half on half in 2H06 following a strong 1H*). Ciò potrebbe rappresentare una criticità, in quanto sembra che 3 Italia, nel tentativo di aumentare la profittabilità dell'impresa abbia rallentato la crescita dei ricavi in misura rilevante (*This is a concern, since it seems that in its attempts to increase profitability the company has slowed its revenue growth quite markedly*). Peraltro, prosegue GoldmanSachs, il Gruppo 3, che detiene le società di Hutchison Whampoa che operano fuori da Hong Kong e Israele, mostra un *cash burn* (EBITDA meno capex) – pari a 216 mn€/mensili – in peggioramento nel secondo semestre 2006 rispetto ai primi sei mesi dello stesso anno (*3 Group, which owns its [Hutchison Whampoa] 3G operations outside Hong Kong and Israel, show cash burn (EBITDA less capex) slightly worse in 2H06 than in 1H06 at €216 mn/month*).

117. Alla luce delle considerazioni espresse, emerge una situazione finanziaria di H3G al momento articolata, sebbene si rinvengano elementi di miglioramento. In tal senso, si sono espressi altri studi di società di consulenza ed analisti finanziari.

118. L'Autorità in ogni caso condivide che una valutazione più completa della situazione di H3G deve basarsi su valutazioni complessive attinenti sia alle prospettive competitive, regolamentari e di mercato, sia a considerazioni economico-finanziarie e organizzative dell'azienda. In tal senso, l'Autorità (*cfr. supra*) ha acquisito ulteriori informazioni circa gli aspetti finanziari di H3G, in particolare sulle dinamiche di mercato e concorrenziali intervenute nella seconda metà del 2006.

119. L'Autorità concorda sulla necessità di una valutazione che distingua tra breve periodo e lungo periodo. In tal senso, i risultati finanziari registrati negli ultimi anni nel mercato in esame non sono sufficienti a fornire un quadro completo ed esaustivo dei ricavi e dei profitti degli operatori di rete mobile. Il settore delle comunicazioni mobili, in particolare, è caratterizzato da elevati investimenti iniziali, la cui redditività risulta differita nel tempo. Pertanto, l'utilizzo di indicatori finanziari per valutare i risultati di

---

[7] cfr. il documento "Audit results for the year ended 31 December 2006" pubblicato sul sito www.hutchison-whampoa.com/upload_docs/2007/03/Corporate/1893/1893_eng.pdf e il comunicato stampa di H3G Italia del 22 marzo 2007 pubblicato sul sito http://www.tre.it/assets/download/Risultati_HWL_ITA.pdf .

esercizio delle singole imprese ha una significatività limitata, specialmente per le imprese che hanno realizzato di recente le reti per la fornitura di servizi di comunicazione mobile e personale. Le imprese ad alta intensità di capitale, quali quelle che offrono servizi di comunicazione mobile e personale, ed, in particolare, ai fini del presente procedimento, l'operatore H3G, mostrano valori contabili di breve periodo che non sono rappresentativi della redditività nel lungo periodo.

5.2.6. I riferimenti internazionali

Testo in consultazione pubblica

Dall'analisi del contesto internazionale, si conferma come i prezzi di terminazione mobile praticati dagli operatori italiani notificati risultino ancora al di sopra della media europea, nonostante l'intervento regolamentare di cui alla delibera n. 286/05/CONS e quello della successiva delibera n. 3/06/CONS.

Tabella 4. Prezzo medio di terminazione mobile €/min (confronti internazionali a luglio 2006)

Paese	Tariffa peak	Tariffa off-peak	Tariffa media
Switzerland	0,1515	0,1515	0,1515
Luxembourg	0,1500	0,1300	0,1400
Belgium	0,1530	0,1201	0,1397
Italy	0,1220	0,1220	0,1220
Portugal	0,1171	0,1171	0,1171
Netherlands	0,1140	0,1140	0,1140
Germany	0,1139	0,1139	0,1139
Denmark	0,1134	0,1134	0,1134
Spain	0,1209	0,0973	0,1131
Greece	0,1099	0,1099	0,1099
Ireland	0,1341	0,0768	0,1054
Austria	0,1010	0,1010	0,1010
France	0,0981	0,0981	0,0981
Norway	0,0885	0,0885	0,0885
UK	0,0861	0,0861	0,0861
Finland	0,0798	0,0798	0,0798
Sweden	0,0699	0,0699	0,0699

Fonte: European Regulators Group (ERG)

Riguardo al prezzo di terminazione mobile praticato dall'operatore H3G, dal confronto internazionale emerge come in Italia questo risulti più elevato rispetto a quanto riconosciuto ad H3G nei paesi europei in cui l'operatore offre il servizio di comunicazione mobile UMTS.

Più precisamente, la tabella 5 mostra il prezzo di terminazione mobile praticato a luglio 2006 da H3G nei diversi paesi europei, nonché la quota di mercato raggiunta dallo stesso operatore. Viene, infine, indicato il differenziale di prezzo praticato in Italia rispetto alla media degli altri paesi europei considerati. Si osserva, come anticipato, che, a luglio 2006, il prezzo di terminazione praticato da H3G in Italia è il più elevato nel contesto europeo considerato, mentre contestualmente la quota di mercato raggiunta è la più alta.

Tabella 5. Prezzi di terminazione di H3G (1 luglio 2006)

Paese		**Prezzo** (€/min)	**Quota di mercato** (numero di SIM)
Austria		0,1595	4%
Danimarca		0,1394	3%
Irlanda		0,1397	1%
UK		0,1700	7%
Svezia		0,0838	4%
Italia		0,1876	9%
Media	*0,1467*		
Italia rispetto alla media	*28%*		

Fonte: European Regulators Group (ERG)

Per quanto riguarda le misure regolamentari introdotte a livello europeo nel mercato della terminazione mobile, da un'analisi effettuata presso le diverse Autorità di Regolamentazione, risulta come l'operatore H3G sia stato individuato quale operatore dominante nel suddetto mercato e soggetto ad obblighi di controllo di prezzo in quasi tutti i paesi europei dove l'impresa è presente. Importanti eccezioni sono l'Italia ed il Regno Unito, dove tuttavia è in corso il procedimento per valutare l'eventuale introduzione di tale obbligo, e la Danimarca, dove l'operatore risulta notificato nel

mercato della terminazione mobile, ma al momento non soggetto ad alcun sistema di controllo di prezzo.

Sintesi dei contributi

120. Nel documento elaborato in risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 712/06/CONS, H3G osserva che il rapporto fra il prezzo medio di terminazione in Italia ed il prezzo medio negli altri paesi dove il gruppo è presente (pari al 22%) è allineato al rapporto tra prezzo di terminazione di H3G in Italia ed il prezzo medio praticato in Europa alle altre imprese del gruppo (pari al 28%). A tal proposito, l'Autorità stessa ha correttamente evidenziato il fatto che l'Italia fa parte del gruppo di paesi con i prezzi di terminazione più elevati. Laddove il prezzo di terminazione fosse portato a 0,1626 €/min il differenziale del prezzo di terminazione di H3G Italia rispetto alla media dei prezzi praticati alle altre società del gruppo H3G operanti nei diversi paesi europei scenderebbe al 14%, ben al di sotto dello sbilancio sopra citato del 22% (media Italia verso altri paesi). Infine, H3G precisa che i paesi in Europa in cui le società del gruppo sono soggette all'obbligo di controllo dei prezzi sono Austria, Irlanda e Svezia.

121. Telecom Italia fa riferimento al valore iniziale proposto nel documento posto a consultazione per regolamentare il prezzo di terminazione sulla rete mobile di H3G Italia (16,26 €cent/min) ed osserva, *inter alia*, che tale valore sarebbe comunque superiore a quello consentito agli altri operatori nuovi entranti negli altri paesi europei nonché superiore a quello ammesso agli operatori di reti UMTS e in particolare alle società del Gruppo 3 (sebbene le '*sister companies*' abbiano una minore quota di mercato e siano da meno tempo attive sul mercato). Inoltre, Telecom Italia osserva come, in ciascun paese europeo dove è presente una società del Gruppo 3, il differenziale del prezzo di terminazione previsto dalle ANR tra il terzo operatore mobile ed H3G risulti essere inferiore a quello che verrebbe a determinarsi in Italia a luglio 2007 a seguito dell'applicazione della misura regolamentare espressa dall'Autorità in sede di consultazione pubblica. Telecom Italia fa presente inoltre come, nei suddetti paesi, contrariamente a quanto proposto dall'Autorità per l'Italia, il differenziale di prezzo calcolato tra quanto praticato dal terzo operatore mobile e da H3G tende a ridursi sensibilmente al 2008.

Valutazioni dell'Autorità

122. I prezzi di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile nei diversi paesi europei risultano in diminuzione, in virtù della regolamentazione prevista dalla autorità nazionali di settore. L'ERG ha di recente pubblicato il documento "MTR update snapshot", che riporta i prezzi medi di terminazione vigenti nei paesi membri al 1 gennaio 2007.

Prezzo medio di terminazione mobile €/min in Europa (gennaio 2007)

Country	Average MTR per country (as of 1st Jan 2007) €/min		
	Peak	Off-peak	Total
Switzerland	0,1296	0,1296	0,1296
Luxembourg	0,1333	0,116	0,1247
Italy	0,1218	0,1218	0,1218
Greece	0,1197	0,1197	0,1197
Belgium	0,1177	0,1043	0,116
Netherlands	0,1137	0,1137	0,1137
Denmark	0,1136	0,1136	0,1136
Portugal	0,11	0,11	0,11
Spain	0,1096	0,0935	0,1047
Ireland	0,1253	0,0759	0,1006
Germany	0,091	0,091	0,091
Austria	0,0908	0,0908	0,0908
UK	0,1144	0,0647	0,0895
Norway	0,0893	0,0893	0,0893
France	0,078	0,078	0,078
Sweden	0,0714	0,0714	0,0714
Finland	0,0706	0,0706	0,0706

123. Il confronto dei prezzi medi di terminazione in vigore, in ciascun paese, al 1° gennaio 2007 con quelli vigenti al 1° luglio 2006 consente di stimare una diminuzione media tra il 5 e il 7 per cento. Tale valore non subisce scostamenti significativi se vengono considerati le diverse dimensioni dei mercati nazionali o gli effetti, ove presenti, di variazioni nel tasso di cambio.

124. Il confronto dei prezzi su base annuale (gennaio 2006 – gennaio 2007) mostra una diminuzione media pari all'10-13%. Nel periodo luglio 2006 e luglio 2007, è possibile stimare un'analoga riduzione media dei prezzi di terminazione in Europa, sulla base di elaborazioni dell'Autorità su informazioni ricavate da centri di ricerca internazionale e dai provvedimenti regolamentari dei prezzi delle chiamate vocali su rete mobile adottati dalle ANR europee. L'andamento dei prezzi in Italia, nel medesimo periodo, risulta in linea con il valore medio europeo.

125. In particolare, si registra una riduzione dei prezzi di terminazione vigenti, rispetto a quelli fissati a luglio 2006, nei Paesi in cui operano le società del Gruppo 3. In Austria, i prezzi sono diminuiti dal 1° gennaio 2007 e una nuova riduzione è fissata per il 1° luglio 2007. In Danimarca, i prezzi sono diminuiti il 1° maggio u.s. mentre in Italia e Svezia la riduzione dei prezzi ha luogo il 1° luglio 2007. Nel Regno Unito, la variazione dei prezzi è avvenuta dal 1° aprile.

126. Risultano in diminuzione anche i prezzi di terminazione praticati dalle società del Gruppo 3 attive in Europa. Le società del gruppo 3 sono soggette all'obbligo di controllo dei prezzi in Austria, Svezia e Regno Unito. In particolare, il prezzo di terminazione di Hutchison 3G Austria è stato fissato, dal 1° gennaio 2007, pari a 14,12 €cent/min. Il prezzo di terminazione di H3G UK è stato fissato, dal 1° aprile 2007, pari a 9,1 *pence per minute* (pari a 13,46 €cent/min. al cambio di 1 euro = 0.6763 £). Inoltre, il prezzo di terminazione imposto, dal 1° luglio 2007, a H3G Svezia è pari a 0.54 SEK (pari a 5,72 €cent/min. al cambio di 1 euro = 9.4345 SEK).

127. Peraltro, va notato che in Svezia il prezzo di terminazione praticato dagli operatori mobili, e quindi anche da H3G Svezia, risulta superiore al prezzo fissato dall'Autorità nazionale di regolamentazione. Difatti, la decisione finale del regolatore svedese, PTS, in merito al mercato n. 16 è stata impugnata dagli operatori e il giudice ne ha sospeso l'applicazione. Nelle more, il prezzo medio di terminazione di H3G Svezia risulta pari a 1.21SEK (12,83 €cent/min al cambio di 1 euro = 9.4345 SEK).

128. In Danimarca, la decisione del regolatore NITA di non introdurre misure regolamentari in capo ad Hi3G nel mercato della terminazione vocale su singole reti mobili sarà riconsiderata su richiesta del Telecommunications Complaints Board danese. Al momento, il prezzo medio di terminazione praticato da Hi3G è pari a 13,96 €cent/min (1.04 DKK al cambio di 1 euro = 7,45 DKK).

129. Ricorsi avverso le decisioni dell'ANR in materia di terminazione mobile sono osservati anche in Austria.

130. In Irlanda, il regolatore ha imposto, *inter alia*, obblighi di trasparenza e di non discriminazione in capo alla società del gruppo 3. Comreg ha concluso nel mese di aprile u.s. una consultazione pubblica sulla regolamentazione dei prezzi di terminazione sulla rete di 3, in cui è stato espresso l'orientamento di fissare tale prezzo nella seguente misura (€cents/min): peak 17.78; off-peak 11.43; weekend 8.89.

131. La tabella seguente fornisce il prezzo medio di terminazione nei diversi Paesi in cui è presente una società del Gruppo 3 e il prezzo della terminazione sulla rete di H3G.

	Prezzi medi	Prezzo H3G		Rapporto
Austria	9,08	14,12		56%
Danimarca	11,36	13,94	**	23%
Irlanda	10,06	13,97	**	39%
Italia	12,18	18,76	**	54%
Regno Unito***	8,95	13,10	*	46%

* Dal 1° aprile 2007
** Prezzo non regolato
***Regno Unito cambio 0,6944
(il cambio è quello utilizzato nel documento ERG)

I prezzi medi e i tassi di cambio sono ripresi dal documento ERG (07) 27 "MTR update snapshot - 1° Jan. 2007". E' escluso il valore della Svezia, dato che i prezzi risultano più elevati di quelli di listino, a seguito della decisione del tribunale amministrativo locale.

132. In sintesi, l'analisi dei prezzi in Europa evidenzia che i prezzi di terminazione sono in diminuzione. In particolare, si registra la riduzione dei prezzi (i) delle imprese concorrenti di H3G Italia (dal 1° luglio 2007), (ii) di alcune delle imprese concorrenti, nei diversi paesi, delle società del Gruppo 3 e (iii) di alcune delle società del Gruppo 3 operanti in Europa. Pertanto, nell'ottica di mantenere l'allineamento del differenziale di prezzo Media Italia/Media Paesi in cui è presente il Gruppo 3 con quello registrato tra H3G Italia e i prezzi delle altre società del Gruppo 3 – risulta necessario un intervento di riduzione dei prezzi del mercato di terminazione sulla rete di H3G. Va comunque tenuto conto del fatto che i prezzi di terminazione medi in Italia risultano superiori a quelli della media europea. Inoltre, va considerato che alcune ANR dei Paesi dove opera H3G non hanno ritenuto, al momento, di regolare i prezzi di terminazione della società del Gruppo 3 ivi operante, in tal modo riconoscendo gli investimenti e l'innovazione portati da questa impresa (e che gli stessi tribunali amministrativi ne hanno talora riconosciuto le ragioni).

5.3. Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito alla misura del prezzo di terminazione delle chiamate vocali sulla rete di H3G, al periodo temporale di validità dell'obbligo di controllo dei prezzi e alla declinazione dell'obbligo di contabilità dei costi.

Alla luce dei principi normativi ed economici (capp. 2-4), delle informazioni e delle considerazioni svolte per determinare il prezzo di terminazione delle chiamate sulla rete di H3G (cap. 5), ivi incluse le indicazioni derivanti dall'approfondimento e dall'arricchimento dell'analisi condotta per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato e concorrenziali intervenute nel II semestre del 2006, l'Autorità

ritiene giustificato e proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità regolatoria in capo ad H3G. La determinazione del valore iniziale di terminazione da imporre all'operatore H3G e del meccanismo di riduzione dei prezzi per gli anni futuri sono di seguito specificati.

5.3.1. Determinazione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali su rete H3G

133. L'Autorità, alla luce delle evidenze emerse nel corso dell'istruttoria e delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti in risposta alla consultazione pubblica, conferma che per determinare il prezzo di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G sia opportuno avvalersi del maggior numero di informazioni disponibili. Pertanto, l'Autorità ha proceduto a combinare le informazioni derivanti dalle analisi dei costi di sviluppo e di esercizio delle infrastrutture (cfr. par. 5.2.1), del *benchmark* internazionale (cfr. par. 5.2.6), della situazione economica e finanziaria di H3G (cfr. par. 5.2.5), tenendo altresì conto di altri elementi quali l'andamento dei prezzi di terminazione in Italia (cfr. par. 5.2.4) e l'evoluzione del mercato nel periodo 2004-2006 (cfr. par. 5.2.2), in particolare, per quanto riguarda il segmento di telefonia mobile di terza generazione (cfr. par. 5.2.3).

134. L'analisi dei costi di sviluppo e di esercizio delle infrastrutture adoperate per la fornitura del servizio di terminazione dà conto di una diversità tra le strutture dei costi di H3G e quelle degli altri operatori italiani di rete mobile o meglio tra operatori che impiegano esclusivamente la tecnologia UMTS e operatori che ricorrono, allo stesso tempo, sia alla tecnologia GSM che UMTS. Diversità tali da giustificare una differente applicazione nella misura di controllo di prezzo imposta all'operatore H3G. Come già evidenziato nel par. 5.2.1, l'Autorità è consapevole che, ai fini della determinazione del prezzo di terminazione vocale su rete H3G, sia necessario – in prospettiva – disporre della contabilità regolatoria predisposta dall'operatore. In tale sede, vanno verificati i costi effettivamente sostenuti dall'impresa e quindi le differenze nei costi di H3G rispetto agli altri operatori.

135. In assenza di una contabilità regolatoria, l'Autorità ha dovuto considerare le altre informazioni disponibili ed in particolare si è basata sul *delayed approach* e ha tenuto conto del *benchmarking* internazionale.

136. Nell'ambito dell'analisi condotta al fine di determinare il livello effettivo del controllo di prezzo da applicare ad H3G per la terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, l'Autorità ha innanzitutto valutato i risultati derivanti dall'applicazione del principio del *delayed approach*. L'approccio di reciprocità temporale ritardata garantisce all'operatore di più recente ingresso nel mercato considerato un livello del prezzo di terminazione analogo a quello riconosciuto agli operatori entrati in precedenza nello stesso mercato, seppur in un intervallo temporale di ritardo.

137. Il principio del *delayed approach* – menzionato anche nella Posizione Comune dell'ERG – è già stato applicato sia da autorità di regolamentazione europee sia dall'Autorità nel processo volto a fissare i prezzi di terminazione su rete fissa di operatori concorrenti dell'*incumbent*.

138. In particolare, l'Autorità ha ritenuto valutare l'applicazione del *delayed approach* per H3G seguendo una metodologia analoga a quella impiegata, nella delibera n. 286/05/CONS, per l'operatore Wind, terzo operatore in ordine di entrata nel mercato italiano della telefonia mobile e ultimo ad essere stato assoggettato all'obbligo di controllo dei prezzi.

139. Più precisamente, l'Autorità ha imposto a Wind, in occasione della delibera n. 286/05/CONS, una riduzione iniziale pari al 20% della tariffa stabilita in assenza di controllo dei prezzi. Tale riduzione è intervenuta dopo un periodo di libertà tariffaria di 6 anni. Pertanto, l'Autorità ha proporzionato la riduzione del prezzo di terminazione per le chiamate vocali sulla rete mobile di H3G al periodo di libertà di prezzo effettivamente goduto da H3G rispetto a Wind.

140. L'approfondimento istruttorio, legato in particolare alla necessità di tenere conto delle mutate condizioni di mercato e concorrenziali intervenute nel II semestre del 2006, ha evidenziato una apprezzabile differenza rispetto al quadro emerso in occasione della predisposizione del testo di consultazione pubblica.

141. L'Autorità ha altresì tenuto in considerazione i risultati derivanti dall'analisi dei prezzi di terminazione in vigore negli altri paesi europei.

142. Tanto premesso, l'Autorità ritiene appropriato fissare, a far data dal 1° gennaio 2008, il prezzo massimo di terminazione per l'operatore H3G al valore di 16,26 centesimi di euro al minuto.

5.3.2. Periodo di applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo ad H3G e entità del meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali

143. Una volta determinato il prezzo iniziale del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G, l'Autorità ha altresì valutato il periodo di applicazione più adeguato della misura di controllo di prezzo.

144. Il controllo dei prezzi ha durata di norma triennale. In generale, l'intervallo temporale della regolamentazione viene fissato in modo da contemperare due elementi: da un lato, maggiore è l'intervallo della regolamentazione e maggiore è l'incentivo dato all'impresa regolata di diminuire i costi di produzione (in quanto si appropria dei maggiori risparmi); dall'altro lato, un arco temporale eccessivamente lungo impedisce il trasferimento dei recuperi di efficienza sui prezzi, con un mancato beneficio per i consumatori finali.

145. Nel caso in esame, l'Autorità osserva che: 1) il prezzo iniziale del servizio di terminazione delle chiamate vocali è stato fissato, in attesa di disporre di un sistema di contabilità regolatoria predisposta sulla base dei principi stabiliti dall'Autorità in materia di contabilità di costi e di separazione contabile, sulla base dell'applicazione del c.d. *delayed approach*, tenuto conto del *benchmark* internazionale nonché delle altre informazioni al momento disponibili; 2) gli operatori Telecom Italia, Vodafone e Wind – ai sensi della delibera n. 3/06/CONS – sono soggetti a un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle proprie reti, relativamente agli anni 2006-2008.

146. Inoltre, l'Autorità ha di recente avviato il secondo procedimento relativo all'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili - mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE (delibera n. 342/07/CONS).

147. Pertanto, allo scopo di rivedere la misura del controllo dei prezzi nel momento in cui sarà disponibile un sistema di contabilità dei costi completo e certificato e di allineare la regolamentazione per tutti gli operatori attivi nel mercato in esame, l'Autorità ritiene opportuno stabilire in questa sede il valore della terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G a partire dal 1° gennaio 2008. I successivi valori del prezzo di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G saranno fissati, come per gli altri operatori, nell'ambito dell'analisi di mercato appena avviata.

5.3.3. Obbligo di contabilità dei costi

148. Allo stesso tempo, l'Autorità ritiene opportuno imporre in capo ad H3G, al pari di quanto attualmente previsto in capo agli operatori Telecom Italia, Vodafone e WIND, l'obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria. Tale misura si rende indispensabile al fine di verificare l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione. In tal modo, peraltro, la tariffa massima di terminazione di H3G sarà fissata a regime in base alle evidenze della contabilità regolatoria predisposta da ciascun operatore, sulla base delle metodologie e dei criteri determinati dall'Autorità in materia di contabilità di costi e di separazione contabile.

5.3.4. Conclusione

149. Tutto ciò considerato, l'Autorità ritiene congruo fissare, a partire dal 1° gennaio 2008, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G nella misura massima di 16,26 centesimi di euro al minuto.

150. L'operatore H3G predispone un sistema di contabilità regolatoria a costi storici ed a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base di quanto previsto dalle delibere n. 485/01/CONS e n. 399/02/CONS, ed il modello a costi incrementali, di cui all'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS, per gli anni 2006 e 2007. L'operatore H3G trasmette le risultanze del sistema di contabilità regolatoria entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS. del 7 marzo 2007. (Deliberazione n. 645/07/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario, e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante "Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale", pubblicata sul sito web dell'Autorità il 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante " Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007 ;

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante "Revisione del Piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t – *Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge",* pubblicata sul sito web dell'Autorità il 7 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008", pubblicata sul sito web dell'Autorità il 14 dicembre 2007;

RIILEVATO che ai sensi dell'art. 29 bis, comma 6, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla citata delibera n. 109/07/CONS, l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i soggetti che possono accedere alla capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della legge n. 66 del 2001 e dell'art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che l' articolo 29 bis, commi 4 e 5 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, prevede che i soggetti tenuti alla cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri comunicano all'Autorità la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva di cui al predetto articolo, indicando altresì quella già utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS ;

CONSIDERATO che per contratti in essere alla data di entrata in vigore della citata delibera n. 109/07/CONS devono intendersi quelli che a tale data abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della capacità trasmissione oggetto del contratto;

CONSIDERATA la necessità di coordinare il processo di cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri con quello di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale per progressive

aree geografiche *all digital,* tenendo conto degli effetti giuridici derivanti dall'attuazione del piano stesso e della *ratio* dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva che, da un lato, è volta a promuovere l'ingresso di nuovi fornitori indipendenti nel settore della televisione digitale terrestre e dall'altro a consentire alle emittenti analogiche nazionali e locali con deficit di copertura di irradiare le proprie trasmissioni nelle aree del territorio nazionale non servite idoneamente da propri impianti operanti in tecnica digitale terrestre, in attesa dell'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze ;

VISTE le comunicazioni trasmesse dalla RAI – Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale Spa e Telecom Italia Media Broadcasting Spa ai sensi dell'articolo 29 bis, commi 4 e 5, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, concernenti la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva e le correlate condizioni economiche di offerta;

RILEVATO che dalle comunicazioni degli operatori di rete in merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che l'offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul territorio nazionale è al momento consentita solo dal Mux MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre reti digitali terrestri soggette all'obbligo della cessione di capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala nazionale;

CONSIDERATO che non appare conforme al principio di proporzionalità imporre un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti digitali terrestri già strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per la realizzazione di una nuova configurazione della struttura di rete che non appaiono conciliabili con l'urgenza di provvedere alla prima applicazione della procedura selettiva prevista dall'articolo 29 bis del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; che, inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l'Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale tendenzialmente su base isofrequenziale e che, data la presenza di un'offerta di capacità trasmissiva a livello regionale da parte di una rete digitale terrestre, questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali;

CONSIDERATO, relativamente alle condizioni economiche di offerta comunicate dagli operatori di rete, che le medesime devono essere riformulate in base alla durata contrattuale e alla tipologia del soggetto beneficiario prevedendo condizioni di lungo periodo e condizioni di breve periodo, sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione; che, in particolare, gli accordi di lungo periodo devono prevedere la formulazione di condizioni economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di investimento dei soggetti che accedono alla capacità trasmissiva;

VISTA la delibera n. 566/07/CONS del 31 ottobre 2007 , recante “Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”, sottoposto a consultazione pubblica;

AVUTO riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno evidenziato l’esigenza di una maggiore chiarezza dei termini di presentazione delle domande , di svolgimento della procedura e di durata dei contratti ; la necessità di tenere in considerazione, ai fini della valutazione delle domande, anche l’attività precedentemente svolta dalle emittenti, anche in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di diffusione dei programmi; l’opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento delle condizioni economiche di offerta in funzione dell’ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri; la necessità di implementare la capacità trasmissiva riservata alle emittenti locali; la necessità , per i fornitori di contenuti nuovi entranti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, di disporre di un tempo più ampio per acquisire i requisiti previsti per il rilascio del titolo abilitativo all’uopo occorrenti; la necessità di valorizzare maggiormente il piano d’impresa, tenendo anche conto degli investimenti effettuati per le infrastrutture in tecnica digitale e di prevedere una specifica valutazione anche per i canali tematici ; l’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza sull’effettiva utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari e sulla realizzazione dei piani editoriali presentati in sede di gara;

RITENUTO di non poter accogliere le osservazioni formulate da alcuni partecipanti alla consultazione su taluni profili di asserita incompatibilità della presente procedura con il quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche in quanto il presente provvedimento non si fonda sulla procedura di analisi dei mercati rilevanti individuati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ma rientra nel potere regolamentare sulla televisione digitale terrestre affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge n. 249 del 1997, dalla legge n. 66 del 2001 e dal Testo unico della radiotelevisione, come ampiamente motivato nella delibera n. 109/07/CONS di cui la presente procedura costituisce provvedimento attuativo;

RITENUTO, altresì, di non poter individuare un diverso approccio per la selezione dei soggetti destinatari della capacità trasmissiva sulla base di un meccanismo d’asta , come suggerito da alcuni partecipanti alla consultazione, in quanto il modello di “beauty contest” prescelto mira a favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema televisivo attraverso la predisposizioni di programmi di qualità ed attrattivi per il pubblico, che possano accelerare la diffusione della tecnologia digitale terrestre. Diversamente, una procedura di selezione basata sul meccanismo dell’asta, oltre a non

offrire sufficienti garanzie di qualità dei programmi, non sarebbe nemmeno giustificata da un interesse pubblico erariale;

RITENUTO che a seguito delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dai soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 31 ottobre 2007 di cui alla delibera n. 566/07/CONS e debbano pertanto essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggior certezza giuridica e chiarezza alla procedura di selezione per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007;

CONSIDERATO che l'Autorità valuta con favore la possibilità di consentire che le emittenti locali possano concorrere, in forma aggregata e nell'ambito della riserva di un terzo della capacità trasmissiva totalmente disponibile da destinare alle emittenti locali, alla capacità trasmissiva offerta a livello nazionale , dando vita allo scopo a società consortili dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti per il conseguimento del titolo di fornitore di contenuti in ambito nazionale, per realizzare progetti editoriali innovativi e di qualità legati a tematiche di valore sociale e di sviluppo del territorio; a tal fine il consorzio deve prevedere un numero adeguato di emittenti locali, comunque non inferiore a otto, e una struttura societaria tale per cui nessuna emittente eserciti una posizioni di controllo o di collegamento nella società consortile e nei confronti delle altre emittenti partecipanti, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione;

RITENUTO che l'Autorità, in caso di mancata utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari ovvero in caso di mancata realizzazione del piano editoriale presentato in sede di gara o di suo scostamento, possa, a seguito degli opportuni accertamenti e della relativa contestazione agli interessati, e previa diffida ad adempiere, dichiarare decaduto il soggetto aggiudicatario ed attribuisce la relativa capacità trasmissiva al primo soggetto idoneo in ordine di graduatoria che non sia risultato aggiudicatario;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva di prevedere che, al fine di favorire la massima copertura in tecnica digitale dei programmi nazionali attualmente diffusi in tecnica analogica, all'atto dello *swicht-off* nelle singole Regioni, nel rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze DVB-T, una quota di capacità trasmissiva delle reti televisive analogiche digitalizzate possa essere resa disponibile, a condizioni di mercato e in qualità di fornitori di contenuti, alle emittenti nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 249 del 1997, in base ai criteri che saranno determinati dall'Autorità nel bando annuale di cui all'articolo 29 bis, comma 7, del Regolamento in materia di

radiodiffusione terrestre in tecnica digitale come modificato dalla delibera 109/07/CONS;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta , ai sensi dell'articolo 29 bis, comma 6, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni il provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante " Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007".

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità stessa.

Napoli , 19 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - LAURIA

Il segretario generale: VIOLA

ALLEGATO
alla delibera n 645/ 07/CONS del 19 dicembre 2007

Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti il "Disciplinare") regola, in conformità alle prescrizioni dell'art. 29 bis del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni (d'ora in avanti il "Regolamento"), lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri degli operatori tenuti alla cessione di tale capacità ai sensi dell'articolo 2bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001 e dell'art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione.

Il presente disciplinare, assieme alla delibera n 645/07/CONS del 19 dicembre 2007, che ne reca approvazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di cui all'art. 29 bis, comma 6, della delibera n. 109/07/CONS.

Ai soli fini informativi i testi della delibera e del disciplinare sono disponibili sul sito internet www.agcom.it.

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la materia

a) legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

b) decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

c) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

d) legge 3 maggio 2004, n. 112, recante " *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2004.

d) decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;

e) delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;

f) delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;

g) delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

h) delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante "Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

i) delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2007;

j) delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;

k) Delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t - *Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge*”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre 2007;

l) Delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “ Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;

m) Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare l’art. 16, comma 4, che ha prorogato all’anno 2012 la data di definitiva digitalizzazione delle reti televisive analogiche.

3. CAPACITA’ TRASMISSIVA ACCESSIBILE E TERMINI CONTRATTUALI

3.1 Capacità trasmissiva accessibile

La capacità trasmissiva oggetto di cessione ai sensi della procedura selettiva di cui al presente disciplinare è stata individuata sulla base delle comunicazioni effettuate dagli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva, ai sensi dell’articolo 29 bis, comma 4, del Regolamento.

In base alla citata normativa gli operatori di rete tenuti a cedere la capacità trasmissiva delle proprie reti digitali terrestri sono : RAI- Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale spa, facente capo a R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa, Telecom Italia Media Broadcasting Spa, facente capo a Telecom Italia Media Spa.

Ai sensi dell'art. 29 bis, comma 2, del Regolamento ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva oggetto di cessione, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione e, comunque, una capacità minima accessibile, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 i contratti di fornitura in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidano sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge. I fornitori di contenuti che alla predetta data operano sulla capacità trasmissiva oggetto di riserva possono continuare a diffondere i propri programmi comunque non oltre la data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro soggetto in base alla procedura di selezione di cui all'art. 29 bis del Regolamento.

Come precisato nella delibera di approvazione del presente disciplinare, si intendono per contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera 109/07/CONS quelli che a tale data abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della capacità trasmissiva oggetto del contratto.

Al momento parte della capacità trasmissiva oggetto di cessione è utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS ovvero da parte di fornitori di contenuti che alla predetta data operano sulla capacità trasmissiva oggetto di riserva secondo le previsione del citato articolo 29 bis, comma 3, del Regolamento. Tuttavia per effetto delle citate previsioni regolamentari, buona parte di essa si renderà disponibile entro la data di assegnazione della capacità trasmissiva ai soggetti selezionati in base alla presente procedura .

Dalle comunicazioni effettuate dai citati operatori è emerso che l'offerta di capacità trasmissiva a livello regionale sul territorio italiano è al momento consentita solo dal Mux MBONE esercito da Telecom Italia Media Broadcasting Spa, essendo le altre reti digitali terrestri oggetto della procedura di cessione della capacità trasmissiva configurate solo su base nazionale.

Come precisato nella delibera di approvazione del presente disciplinare, non risulta proporzionale imporre un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti già strutturate su base nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per l'adozione di una nuova configurazione della struttura di rete, che non appaiono conciliabili con l'urgenza di provvedere alla prima applicazione della procedura stabilita dall'articolo 29 bis del Regolamento. Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l'Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, tendenzialmente su base isofrequenziale. Tuttavia, data la presenza di un'offerta di capacità trasmissiva anche a livello regionale da parte del Mux MBONE esercito dall'operatore Telecom Italia Media Broadcasting Spa questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali.

L'Autorità valuta inoltre con favore la possibilità che le emittenti locali possano concorrere in forma aggregata all'acquisto della capacità trasmissiva offerta a livello nazionale da Rai e da Elettronica Industriale, dando vita allo scopo a società consortili dotate di personalità giuridica che soddisfino i requisiti previsti per la qualifica di fornitore di contenuti in ambito nazionale, a condizione che nessuna emittente locale facente parte della società consortile detenga partecipazioni di controllo o di collegamento nella stessa società consortile e che le emittenti locali partecipanti non siano tra loro controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione. Appare, inoltre, opportuno prevedere un numero adeguato di emittenti locali aderenti alla società consortile, comunque non inferiore a otto, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile. Tale attribuzione di capacità trasmissiva rientra nella quota riservata alle emittenti locali di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del quaranta per cento.

Infine, appare opportuno che, al fine di favorire la massima copertura in tecnica digitale dei programmi nazionali attualmente diffusi in tecnica analogica , all'atto dello swicht-off nelle singole Regioni, nel rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze DVB-T e dei criteri di cui alla delibera n. 603/07/CONS, una quota di capacità trasmissiva delle reti televisive analogiche digitalizzate possa essere resa disponibile, a condizioni di mercato e in qualità di fornitori di contenuti , alle emittenti nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 249 del 1997, in base ai criteri che saranno determinati dall'Autorità nel bando annuale di cui all'articolo 29 bis, comma 7, del Regolamento.
La capacità trasmissiva accessibile , il grado di copertura e la data di disponibilità, per ciascuna rete digitale terrestre soggetta ad obbligo di cessione in base al presente disciplinare , sono descritte nelle seguenti tabelle.

RAI – Radiotelevisione Italiana SpA - configurazione nazionale – Tabella A						
Capacità espressa in Mbit/s	Capacità totale	40% capacità	Copertura rete	Numero impianti	Rete di distribuzione	Capacità totale disponibile per gara
MUX B	23,47	9,39	70%	75	Nazionale	9,39

Elettronica industriale SpA – configurazione nazionale - Tabella B						
Capacità espressa in Mbit/s	Capacità totale	40% capacità	Copertura rete	Numero impianti	Rete di distribuzione	Capacità totale disponibile per gara
MUX 1	24,1	9,64	81% (popolazione)	463	Nazionale	7.14 Mbit/s fino al 31.12.2008 e 9.64 Mbit/s dal 1.1.2009
MUX 2	24,1	9,64	75% (popolazione)	293	Nazionale	9.64 Mbit/s

Telecom Italia Media Broadcasting - configurazione nazionale – Tabella C						
Capacità espressa in Mbit/s	Capacità totale	40% capacità	Copertura rete	Numero impianti	Rete di distribuzione	Capacità totale disponibile per gara
MUX TIMB1	23,6	9,44	74,96% (popolazione)	109	Nazionale	9,44

Telecom Italia Media Broadcasting - configurazione regionale – Tabella D						
Capacità espressa in Mbit/s	Capacità totale	40% capacità	Copertura rete	Numero impianti	Rete di distribuzione	Capacità totale disponibile per gara
MUX MBONE	23,6	9,44	87,25% (popolazione)	309	Nazionale/ Regionale	Vedi Tabella F

Il MUX MBONE ha una capacità pari a 23,6 Mbit/s il cui 40% è pari a 9.44 Mbit/s. Di tale capacità 2,5 Mbit/s sono in atto utilizzati da un fornitore di contenuti per un programma diffuso su base nazionale. Dei restanti 6,9 Mbit/s, TIMB ha dichiarato che 3,5 Mbit/s sono destinati ad utilizzazione per programmi diffusi a livello nazionale e 3 Mbit/s ad utilizzazioni su base regionale, salvo le regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna dove la capacità è già utilizzata da fornitori di contenuti regionali.
All'esito della graduatoria delle domande pervenute si valuterà l'effettiva capacità da destinare alle utilizzazioni regionali e quella da destinare alle utilizzazioni nazionali , nell'ambito di quanto previsto dal punto 6.2 del disciplinare.
La seguente tabella fornisce la capacità totale disponibile (espressa in Mbit/s) suddivisa per Regione e la relativa data di disponibilità

Telecom Italia Media Broadcasting – Tabella F – Capacita regionale disponibile espressa in Mbit/s				
Regione	**01.12.2007**	**01.02.2008**	**01.04.2008**	**01.09.2008**
Piemonte	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Valle D'Aosta	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
Lombardia	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Trentino Alto Adige	**n.d.**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Veneto	**n.d.**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Friuli Venezia Giulia	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
Liguria	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
Emilia Romagna	**n.d.**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Toscana	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Umbria	**n.d.**	**n.d.**	**6,9**	**6,9**
Marche	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Lazio	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Abruzzo-Molise	**n.d.**	**n.d.**	**6,9**	**6,9**
Campania	**n.d.**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
Puglia-Basilicata	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**6,9**
Calabria	**n.d.**	**n.d.**	**6,9**	**6,9**
Sicilia	**n.d.**	**n.d.**	**6,9**	**6,9**
Sardegna	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**

La voce "n.d". che compare in alcune regioni indica che alla data corrispondente l'operatore di rete non può ancora fornire capacità trasmissiva per quella regione , non avendo ivi completata la necessaria rete di distribuzione del segnale regionalizzato.

3.2 Durata del contratto

Secondo l'art. 29-bis del Regolamento la procedura selettiva è finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione.

Il comma 8 dell'art. 29-bis del Regolamento, inoltre, prevede che le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art 3, comma 5, della legge 249/97, selezionate in base alla procedura prevista dallo stesso articolo 29-bis, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva anche per aree limitate di territorio, purché non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulla proprie reti digitali terrestri, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dall'analogico al digitale.

Il comma 9 del citato art. 29-bis del Regolamento, come interpretato dalla delibera di approvazione del presente disciplinare, infine, prevede che le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale in grado di servire almeno l'ottanta per cento del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40%. Inoltre qualora a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti nazionali con deficit di copertura, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda.

I soggetti titolati ad accedere alla quota di riserva del 40 per cento sono, pertanto, i fornitori di contenuti indipendenti, cioè gli editori che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva, compresi quelli operanti via satellite e via cavo, le emittenti televisive nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art 3, comma 5, della legge 249/97 e le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale in grado di servire almeno l'ottanta per cento del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica .

L'obbligo di cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva, per effetto del combinato disposto dell'articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

La *ratio* della disposizione è quella di consentire sia alle emittenti analogiche nazionali e locali con deficit di copertura, sia a nuovi soggetti che non dispongono di proprie reti, di operare nel mercato della televisione digitale attraverso le imprese che hanno già implementato proprie reti digitali terrestri .

L'Autorità, in virtù del principio di neutralità tecnologica, ritiene opportuno che l'ingresso di nuovi operatori nel mercato della televisione digitale terrestre non sia ostacolato da limiti imposti all'offerta di contenuti sulle diverse piattaforme, fermo restando il rispetto dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del Testo unico della radiotelevisione.

La data di *switch-off* – oggi fissata dalla normativa vigente all'anno 2012– esercita una rilevanza notevole sugli effetti del presente disciplinare. Tale data implica, infatti, che venga con ciò data completa attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Tale attuazione a sua volta, determina – in base al quadro normativo vigente – il venire meno dell'obbligo di cessione della capacità trasmissiva oggetto del disciplinare.

In tale quadro assume rilievo la circostanza che siano state individuate, attraverso protocolli di intesa stipulati tra il Ministero delle comunicazioni e le Regioni e Province autonome di volta in volta interessate , aree denominate *all digital* in cui è previsto uno *switch-off* anticipato rispetto alla data del 2012 .

Per ciascuna delle tre tipologie di soggetti beneficiari la cessione di capacità trasmissiva ai sensi dell'art. 29 bis del Regolamento è in grado di produrre effetti in un orizzonte temporale di breve–medio periodo**,** in relazione alle fasi di *switch-off* regionali **,** ovvero di lungo periodo fino alla completa attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze su tutto il territorio nazionale. La cessione di capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete è comunque destinata a proseguire anche oltre il termine di completa attuazione del Piano di assegnazione per effetto delle previsioni dell'articolo 43 del Testo unico della Radiotelevisione.

Infatti, l'attuazione del Piano comporterà un beneficio diretto per le emittenti nazionali con deficit di copertura e le emittenti locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire l'area del proprio bacino d'irradiazione in tecnica analogica, in seguito della riallocazione delle frequenze in conformità al Piano.

I fornitori di contenuti indipendenti, per i quali non deriva un diretto beneficio dall'attuazione del Piano nazionale, potranno comunque beneficiare della disciplina ordinaria a tutela della concorrenza dettata dall'art. 43 del Testo unico della radiotelevisione, che al comma 7 prevede che *"all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti [...] non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi [...] irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano."*

In base al quadro normativo vigente la cessione di capacità trasmissiva a soggetti terzi da parte degli operatori di rete – a seguito dell'attuazione del Piano – non sarà più sottoposta all'obbligo di cui alla legge n. 66/2001 ed alle procedure previste dall'art. 29 bis del Regolamento, ma al rispetto dei principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza declinati dall'articolo 5 del Testo unico della radiotelevisione, tra cui, in particolare, il rispetto dell'obbligo di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, cedendo la propria capacità

trasmissiva a condizioni di mercato, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 435/01/CONS.

La cessione di capacità trasmissiva ai soggetti beneficiari dovrà, pertanto, essere coordinata con il processo di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per progressive aree geografiche e tenere conto della tipologia dei soggetti beneficiari.

I soggetti che non dispongono di una propria rete operante su frequenze terrestri dovranno beneficiare di termini contrattuali estesi almeno fino alla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale su tutto il territorio nazionale e potranno, in virtù di condizioni di lungo periodo, beneficiare altresì di termini più estesi atti a consentire al fornitore di contenuti di sviluppare piani di investimento adeguati. I contratti di cessione di capacità trasmissiva dovranno, conseguentemente, prevedere per tali soggetti condizioni di lungo periodo.

Per le altre tipologie di soggetti beneficiari, segnatamente le emittenti televisive nazionali analogiche che non hanno ancora raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 249/97 e le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale idonei a servire l'area del proprio bacino d'irradiazione in tecnica analogica, l'obbligo di cessione della capacità trasmissiva viene meno in relazione al calendario degli switch off regionali e nazionale. I contratti di cessione di capacità trasmissiva dovranno, conseguentemente, prevedere per tali soggetti condizioni di breve – medio periodo, la cui scadenza coincide con l'effettivo switch-off nell'area geografica regionale interessata.

Conclusivamente , i contratti che gli operatori di rete sono tenuti a stipulare con i soggetti selezionati in base alla procedura di cui al presente Disciplinare, devono prevedere termini e condizioni differenziate, in relazione alle fasi di attuazione del Piano, nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

a) fornitori di contenuti indipendenti, compresi i soggetti operanti via cavo e via satellite, che non dispongono di una propria rete operante su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, e le emittenti locali costituite in società consortili ai fini della richiesta di capacità a livello nazionale in qualità di fornitore di contenuti nazionali – termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze su tutto il territorio nazionale, con condizioni di lungo periodo e diritto di prelazione nel rinegoziare il contratto sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 43 del Testo unico della radiotelevisione;

b) emittenti televisive nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze nelle Regioni ove l'emittente non dispone di propri impianti operanti in tecnica digitale;

c) emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale in grado di servire almeno l'80 per cento del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica - termine: attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze nelle Regioni interessate.

3.3 Condizioni economiche di offerta

Ai sensi dell'art. 29 bis, comma 4, del Regolamento, gli operatori obbligati alla cessione di capacità trasmissiva devono praticare condizioni economiche di offerta eque, trasparenti e non discriminatorie e prevedere un listino per la capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta a livello regionale.

L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza ai principi sopra illustrati e ne richiede le modifiche previo contraddittorio con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. I listini, valutati dall'Autorità, devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti *web*.

Gli operatori obbligati alla cessione di capacità trasmissiva hanno comunicato le condizioni economiche di offerta, che utilizzano, in maniera quasi omogenea, il parametro costituito dal rapporto tra il costo del servizio e la popolazione coperta. La tabella che segue esprime il valore del parametro di riferimento di ciascun operatore.

Valore del parametro di riferimento (prezzo espresso in euro per 1Mbit/s per abitante coperto)	
RAI MUX B	0,02/**0,03**
Elettronica industriale MUX 1 e MUX 2	0,03
TIMB – MUX MBONE Nazionale	0,03
TIMB – MUX MBONE Regionale	0,04
TIMB – MUX TIMB 1	0,03

L'Autorità, nel valutare le condizioni economiche di offerta comunicate, che non presenta sostanziali discrepanze attestandosi su un costo compreso tra 800.000 e 900.000 euro per Mbit/s a livello nazionale, osserva che non essendosi ancora sviluppato un mercato maturo dell'offerta di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, il totale ribaltamento dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione delle reti sui soggetti beneficiari della cessione di capacità trasmissiva, nel breve periodo, rischia di scoraggiarne l'ingresso, non consentendo loro di investire in contenuti di qualità .

Di conseguenza, gli operatori devono prevedere condizioni più favorevoli a conseguire l'ingresso di nuovi soggetti che possano incidere sul grado di pluralismo del sistema radiotelevisivo e che, inoltre, siano commisurate all'intervallo temporale intercorrente fino alla completa transizione al digitale. Del resto i fornitori di contenuti che non dispongono di reti televisive, hanno interesse ad ottenere condizioni di lungo periodo anche per ammortizzare i costi di investimento nella programmazione.

Conclusivamente, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche comunicate dagli operatori devono essere riformulate, in base alla durata contrattuale e alla tipologia del soggetto beneficiario , prevedendo condizioni di lungo periodo e condizioni di breve-medio periodo, sempre nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione. In particolare, gli accordi di lungo periodo - la cui durata minima è individuata in 4 anni anche alla luce del termine di *switch off* del 2012 - devono prevedere la formulazione di condizioni economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di investimento dei soggetti che accedono alla capacità trasmissiva. Potranno, comunque, essere previsti meccanismi di adeguamento dei prezzi in funzione dell'ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri da sottoporre preventivamente all'Autorità.

Tali condizioni economiche, così modificate, devono essere rese pubbliche, comprensive dei meccanismi di adeguamento dei prezzi in funzione dell'ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri, da parte degli operatori e comunicate all'Autorità entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare ai fini della loro conoscenza da parte dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura. L'Autorità si riserva ogni opportuna valutazione circa la rispondenza delle predette condizioni economiche ai principi del presente disciplinare, se del caso richiedendo agli operatori di apportare le necessarie modifiche nel termine di 15 giorni. All'esito delle suddette verifiche, le condizioni economiche sono pubblicate sui siti web degli operatori e dell'Autorità .

3.4 Condizioni di recesso e clausole risolutive

I contratti di cessione della capacità trasmissiva devono prevedere espressamente condizioni di recesso nel caso del verificarsi di eventi normativi o regolamentari che abbiano diretta incidenza sul contenuto del contratto stesso, nonché clausole risolutive nel caso si verifichi la condizione di cui al punto 6.4 e la possibilità della rinegoziazione in relazione all'applicazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Per quanto non diversamente previsto restano ferme le clausole previste dal codice civile.

4 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA CESSIONE DI CAPACITA' TRASMISSIVA

4.1. Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda di accesso alla capacità trasmissiva

Possono presentare domanda di accesso alla capacità trasmissiva oggetto del presente disciplinare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti :

a) i soggetti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi in ambito nazionale o che si impegnino ad acquisire tali requisiti in caso di aggiudicazione della capacità trasmissiva entro sessanta giorni dall'aggiudicazione stessa ;
b) le emittenti televisive nazionali analogiche, legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) le emittenti televisive locali analogiche, anche costituite in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che non dispongano di propri impianti operanti in tecnica digitale in grado di servire almeno l'80 per cento del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica;
d) i fornitori di contenuti operanti via satellite o via cavo.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) non devono essere in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile con gli operatori di rete tenuti alla cessione della capacità trasmissiva. Per i soggetti di cui alla lettera b) il rapporto di controllo o di collegamento non deve sussistere nei confronti dell'operatore di rete dal quale il soggetto acquista capacità trasmissiva.

I soggetti di cui alla lettera c) , ai fini della richiesta di capacità trasmissiva a livello nazionale, possono costituire società consortili dotate di personalità giuridica che soddisfino i requisiti previsti per la qualifica di fornitore di contenuti in ambito nazionale di cui alla lettera a), a condizione che nessuna emittente locale facente parte della stessa società consortile detenga partecipazioni di controllo o di collegamento nella società consortile e che le emittenti locali partecipanti non siano tra loro controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione . La società consortile deve essere costituita da un numero di emittenti locali comunque non inferiore a otto, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

Per i soggetti di cui alla lettera a), costituiti in consorzi o cooperative, e per i soggetti di cui alla lettera c) costituiti in società consortile ai fini dell'attribuzione di capacità trasmissiva a livello nazionale, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento relativi al capitale sociale e al numero di dipendenti impiegati, possono essere conseguiti in forma cumulativa dal consorzio , dalla cooperativa o dalla società consortile.

4.2. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto partecipante nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in caso di imprese già costituite in forma consorziata o cooperativa o di società di capitali o di imprese che si impegnino, nella domanda di partecipazione a costituirsi entro sessanta giorni dall'aggiudicazione **stessa**, dai legali rappresentanti di ciascuna di esse, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle condizioni economiche di offerta di cui al punto 3.3 del disciplinare . Tale termine di presentazione delle domande verrà comunque comunicato dall'Autorità mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità stessa. La domanda deve essere consegnata in plico chiuso o sigillato, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Via delle Muratte, 25, 00187 ROMA. Dell'avvenuta consegna l'Autorità rilascerà apposita ricevuta.

Saranno escluse dalla partecipazione le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande di partecipazione rimane a totale rischio del partecipante.

Ciascun soggetto dovrà far pervenire un unico plico sigillato, debitamente controfirmato dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione esatta e chiaramente leggibile del mittente, la seguente dicitura:

"PROCEDURA PER LA CESSIONE DEL QUARANTA PER CENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DIGITALI TERRESTRI"

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati a pena di esclusione:

a. la denominazione, l'identità giuridica, la sede legale e il capitale sociale del partecipante ovvero la denominazione, l'identità giuridica e la sede legale delle singole imprese costituite o che si impegnano a costituirsi in forma consorziata o cooperativa o altra forma di società di capitali ;

b. l'indicazione della capacità trasmissiva richiesta . I soggetti di cui al punto 4.1, lettera b) devono, altresì, indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 29 bis, comma 8, del Regolamento per le aree del territorio nazionale non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, specificando le aree, comunque di estensione almeno regionale interessate. I soggetti di cui al punto 4.1, lettera c) devono indicare le aree regionali per le quali è richiesta la capacità trasmissiva.

c. per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d), i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva .

d. la persona cui l'Autorità può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante.

4.3. Allegati alla domanda di partecipazione

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

a.1) dichiarazione del soggetto richiedente sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale, o, in alternativa, l'impegno ad acquisire tali requisiti in caso di aggiudicazione della capacità trasmissiva entro il termine di un mese dall'aggiudicazione stessa , nel caso dei soggetti di cui alla lettera a) del punto 4.1 e nel caso di emittenti locali costituite in consorzio ai fini della richiesta di capacità trasmissiva a livello nazionale;
a.2) dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione televisiva in tecnica analogica in ambito nazionale e attestazione atta a comprovare il non raggiungimento della copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del punto 4.1. ;
a.3) dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione televisiva in tecnica analogica in ambito locale e attestazione atta a comprovare il grado di copertura dei propri impianti operanti in tecnica digitale nell'ambito del proprio bacino di irradiazione in tecnica analogica, nel caso dei soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1;
a.4) dichiarazione del soggetto richiedente sulla permanenza del possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti via satellite o via cavo, nel caso dei soggetti di cui alla lettera d) del punto 4.1.

b. dichiarazione del soggetto partecipante:

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- che i propri amministratori e legali rappresentanti non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che non siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. In caso di imprese costituite o che si impegnino a costituirsi in consorzio o cooperativa o altra forma di società di capitali tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;

c. dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente punto 4.1. In caso di imprese costituite o che si impegnino a costituirsi in consorzio o cooperativa o altra forma di società di capitali , tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;

d. dichiarazione rilasciata da un istituto di credito di primaria importanza attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di selezione per la cessione di capacità trasmissiva e a realizzare, in caso di assegnazione, gli investimenti previsti. In caso di imprese che costituite in consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascuna impresa partecipante.

e. impegno, in caso di aggiudicazione, a prestare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione.

f. dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), e) ed f) possono essere rilasciate nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di imprese costituite in consorzio le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante.

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione utile a consentire alla Commissione di cui al punto 5.1 di svolgere la valutazione e la comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito. Tale

documentazione deve constare di un piano editoriale, di un piano d'impresa e del progetto di utilizzo della capacita trasmissiva.

L'Autorità si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti e degli elementi contenuti nella domanda .

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – via delle Muratte, 25, 00187 Roma , fax 06-69644937 .

5 PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA

5.1 Nomina della Commissione di valutazione

La procedura selettiva per la predisposizione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del presente Disciplinare e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da una Commissione nominata dall'Autorità ai sensi dell'art. 29 bis, comma 11, del Regolamento, con separato provvedimento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La Commissione, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall'Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il Presidente. La Commissione si avvale altresì di un segretario scelto fra il personale dipendente dell'Autorità.

5.2 Criteri di valutazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva

Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, la Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti indicati dal punto 4.1 e della conformità delle domanda a quanto previsto dai punto 4.2 e 4.3. L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di selezione dei soggetti beneficiari della capacità trasmissiva saranno comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato. La fase di ammissione alla procedura di selezione si conclude entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.

La Commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande dei soggetti ammessi alla procedura, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 29 bis, comma 6, lettera f), del Regolamento, secondo i seguenti criteri:

a) con riferimento alla qualità del piano editoriale la Commissione valuta i seguenti elementi:

1) la percentuale di programmi informativi sul totale della programmazione;
2) la qualità dei programmi, con valorizzazione delle opere europee e della produzione indipendente, della promozione di opere di alto livello artistico, dell'educazione e della formazione, di trasmissioni per i minori;
3) in ipotesi di canali generalisti l'offerta di generi ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse categorie di telespettatori, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto;
4) in ipotesi di canali tematici, la coerenza della programmazione proposta con la tematicità del canale e la capacità di attrazione del pubblico;
5) la percentuale dei programmi da trasmettere in chiaro sul totale della programmazione;
6) il rispetto degli obblighi di programmazione con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
7) le esperienze maturate nel settore delle comunicazioni, con particolare riguardo a quelle maturate nel settore della televisione digitale, ivi comprese le piattaforme diverse da quella terrestre.
8) in ipotesi di consorzi di emittenti locali ai fini della richiesta di capacità trasmissiva a livello nazionale l'offerta di contenuti incentrati su informazione, cultura, costume, ambiente , turismo, sviluppo del territorio , tematiche di valore sociale.

Per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1 la Commissione valuta il progetto editoriale alla luce dei seguenti elementi:

9) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, anche tenendo conto della percentuale effettivamente trasmessa nell'ultimo anno antecedente alla domanda ;
10) quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale delle programmazione prevista, al netto di quelli informativi, anche tenendo conto della percentuale effettivamente trasmessa nell'ultimo anno antecedente alla domanda;
11) quota percentuale di programmi culturali, formativi, dedicati ai minori anche tenendo conto della percentuale effettivamente trasmessa nell'ultimo anno antecedente alla domanda

12) quota percentuale di programmazione su temi e argomenti di carattere locale in eccedenza agli obblighi minimi stabiliti dalla legge anche tenendo conto della percentuale effettivamente trasmessa nell'ultimo anno antecedente alla domanda;

13) il rispetto degli obblighi di programmazione, con particolare riguardo alla tutela dei minori e della dignità umana secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

b) con riferimento al piano d'impresa la Commissione valuta i seguenti elementi :

1) la coerenza e la sostenibilità del piano d'impresa del richiedente, con particolare riferimento alla capacità di sostenere i costi legati alla progetto editoriale e all'affitto di capacità trasmissiva richiesta, attraverso:
   (i.) analisi del mercato di riferimento;
   (ii.) descrizione del modello di business;
   (iii.) il posizionamento strategico dell'offerta editoriale rispetto al mercato di riferimento;
   (iv.) gli obiettivi attesi in termini di audience;
   (v.) un esercizio di conto economico consuntivo e tre esercizi di conti economici previsionali;
2) solidità patrimoniale dell'impresa, rapporto fra i mezzi propri ed il capitale di debito;
3) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività di impresa;
4) analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
5) per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1 analisi degli investimenti effettuati per le infrastrutture di trasmissione televisiva in tecnica digitale debitamente documentati;
6) livelli di occupazione;

c) con riferimento al progetto di utilizzo della capacita trasmissiva la Commissione valuta:

1) in relazione ai contenuti trasmessi l'uso efficiente della banda sulla base delle migliori tecniche di elaborazione del segnale televisivo
2) la possibilità di condivisione dinamica della capacità trasmissiva;
3) l'uso di tecnologie innovative anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità.

5.3 Attribuzione dei punteggi

Prima di procedere all'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione, la Commissione determina i punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5.2 . Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda è pari a 100 punti, così suddivisi:

a)
b) Piano editoriale (totale massimo 40 punti);
c) Piano d'impresa (totale massimo 40 punti);
d) Progetto di utilizzo della capacità trasmissiva (totale massimo 20 punti).

5.4 Formazione delle graduatorie

Al termine della valutazione comparativa delle domande di cessione della capacità trasmissiva di cui al presente disciplinare, la Commissione forma le seguenti graduatorie distinte in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti.

a) graduatoria dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) del punto 4.1 del disciplinare, ivi comprese le società consortili formate da emittenti locali ai fini dell'acquisto di capacità trasmissiva a livello nazionale;

b) graduatorie dei soggetti di cui alla lettera c) del punto 4.1 distinte per ciascuna area regionale richiesta.

La formazione delle graduatorie avviene entro il termine di 40 giorni dalla conclusione della fase di ammissione di cui al punto 5.2.

6 ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA

6.1 Approvazione delle graduatorie

L'Autorità, con proprio provvedimento, approva le graduatorie formate dalla Commissione di cui al punto 5.

Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi nelle graduatorie stesse, ai soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva e al Ministero delle comunicazioni.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della graduatoria i soggetti aggiudicatari della capacità trasmissiva che si sono impegnati nella domanda ad acquisire i requisiti previsti dall'articolo 2 del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale devono comprovare il possesso di requisiti stessi e richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio del prescritto titolo abilitativo . In caso di mancato adempimento il soggetto decade dall'aggiudicazione e la relativa capacita trasmissiva è assegnata al primo soggetto idoneo in ordine di graduatoria che non sia risultato aggiudicatario.
Le graduatorie rimangono valide fino all'emanazione di un nuovo disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 29 bis, comma 7 , del Regolamento

6.2 Associazione della capacità trasmissiva

L'Autorità associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine della graduatoria e in relazione alla preferenza espressa da ciascun richiedente all'esito della pubblicazione della graduatoria stessa , secondo criteri di efficienza allocativa e compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'articolo 29 bis, commi 8 e 9, del Regolamento e dal presente disciplinare rispettivamente per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del punto 4.1 del disciplinare stesso.
L'Autorità rende pubblica l'associazione della capacità trasmissiva così effettuata.

6.3 Cessione della capacità trasmissiva

I contratti di cessione stipulati tra i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva e i soggetti selezionati in base al presente disciplinare sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'Autorità, che ne verifica la conformità al Regolamento e al presente disciplinare.

6.4 Risoluzione delle controversie

In caso di controversie l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

6. 5 Vigilanza

L'Autorità, in caso di mancata utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari ovvero in caso di mancata realizzazione del piano editoriale presentato in sede di gara o di suo scostamento, dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando un termine per le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l'Autorità, previa diffida ad adempiere, dichiara decaduto il soggetto aggiudicatario ed attribuisce la relativa capacita trasmissiva al primo soggetto idoneo in ordine di graduatoria che non sia risultato aggiudicatario. Le conseguenze dell'inadempimento e il risarcimento del danno patrimoniale nei rapporti tra le parti sono retti dalla disciplina civilistica.

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Consultazione pubblica volta al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9) e all'imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. (Deliberazione n. 693/07/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle Comunicazioni Elettroniche";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la "Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS '*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)*' quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 15 maggio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.117 del 22 maggio 2007.

VISTA la "Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS '*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)*' quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 6 novembre 2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 13 novembre 2007.

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. É indetta la consultazione pubblica concernente il completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea) e l'imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere.
2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

Il segretario generale: VIOLA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12). (Deliberazione n. 133/07/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 dicembre 2007;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS concernente il "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTA la delibera n. 82/06/CIR concernente "Offerta ADSL Wholesale Flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20Mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet/IP", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2007, n. 44;

VISTA la delibera n. 249/07/CONS recante "Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS", pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2007, n. 132 – supplemento ordinario n. 135;

VISTA la comunicazione, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2007, con cui è stato dato avvio al procedimento di "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007 per i servizi *bitstream* secondo quanto disposto dalla delibera n. 249/07/CONS", a seguito della pubblicazione, da parte di Telecom Italia S.p.A. dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2007, in data 13 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 115/07/CIR recante "Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007n. 258;

SENTITA, in data 12 settembre 2007, l'Associazione Italiana Internet Providers (di seguito AIIP);

SENTITA, in data 18 settembre 2007, la società WIND TELECOMUNICAZIONI;

SENTITA, in data 25 settembre 2007, la società FASTWEB;

SENTITA, in data 28 settembre e 4 dicembre 2007, la società TELECOM ITALIA;

SENTITE, in data 19 novembre 2007, le società WIND TELECOMUNICAZIONI, FASTWEB, EUTELIA, TISCALI, TELE2, VODAFONE;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;

CONSIDERATO che l'art.3 comma 6 della delibera n. 115/07/CIR stabilisce che le condizioni economiche, da approvare con specifico provvedimento, decorrono dalla data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento *bitstream* ai sensi dell'art. 3 comma 1 della suddetta delibera;

CONSIDERATO che l'art.23 della delibera n. 249/07/CONS stabilisce che Telecom Italia formula i prezzi dei servizi *bitstream* nel rispetto dei seguenti criteri:

1. allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream*;
2. conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi;

3. applicazione di meccanismi di recupero di efficienza sui costi;
4. coerenza con i prezzi dei servizi di accesso regolati in altri mercati. In particolare, dovrà essere garantito il rispetto dell'obiettivo della promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale: per cui, in accordo con l'approccio della "scala degli investimenti" (*ladder of investment*), il prezzo dei servizi *bitstream* dovrà essere coerente con quello del servizio di *unbundling*, al fine di non disincentivare questa modalità di competizione infrastrutturale;
5. prezzo dei servizi IP inferiore o uguale al prezzo dei servizi ATM con caratteristiche equivalenti;
6. effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

CONSIDERATO che l'Autorità, già nelle premesse della delibera n. 249/06/CONS, aveva ritenuto condivisibile la possibilità di adottare, al fine di determinare il prezzo dei servizi *bitstream*, un modello prospettico di tipo *bottom up*. Tuttavia, in assenza di un modello condiviso, l'Autorità aveva ritenuto che i prezzi dell'offerta *bitstream* ATM ed Ethernet/IP per l'anno 2007 debbano essere valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria (Co.Re) 2006 o comunque, se anche si utilizzasse la Co.Re 2005, questo dovesse essere fatto introducendo le opportune correzioni che tengono conto della evoluzione dei volumi di traffico e dei costi tra il 2005 ed il 2006.

CONSIDERATO che i criteri di cui all'art.23 della delibera n. 249/07/CONS e sopra richiamati sono da intendersi come addizionali rispetto a quello dell'orientamento al costo sulla base di contabilità regolatoria. Il criterio dell'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream*, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi *bitstream* in Italia, potrà essere utilizzato, almeno fino a che la contabilità regolatoria non sarà sufficientemente stabile da condurre a prezzi propriamente allineati ai costi sottostanti. Il criterio principale per l'individuazione delle migliori pratiche europee in tema di *pricing* sarà l'effettiva applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta *bitstream* degli operatori notificati nelle nazioni europee. A questo fine, potranno essere considerati criteri quali **a)** la diffusione dei servizi in banda larga al dettaglio, **b)** la copertura di rete, nonché **c)** la struttura e la similarità delle offerte *bitstream* e dei principi regolamentari ad esse sottostanti.

CONSIDERATO, ai fini di valutazioni in merito al contesto internazionale, che:

1. i paesi dell'EU 15 dove è stato regolamentato il *bitsream* sono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;

2. tra questi, i paesi dell'UE che presentano i livelli più elevati di penetrazione della banda larga (ovvero il rapporto tra il numero complessivo di accessi a banda larga e la popolazione) sono la Danimarca e l'Olanda, con valori dell'ordine del 30%, seguita da Finlandia, Svezia e Belgio, con valori compresi

tra il 26% e il 22%, Regno Unito (20%), Francia (19%), Germania (16%), l'Italia e la Spagna (14%). Pertanto, con riferimento al criterio a) precedentemente richiamato l'Italia ha un livello di diffusione della banda larga nella popolazione paragonabili a quelli di Spagna (14%), Portogallo (14%), Germania (16%), Austria (16%) e Francia. Se tuttavia, si considera il livello di diffusione della banda larga rispetto al reale mercato accessibile, costituito dalla popolazione che possiede un *personal computer* in casa (accessibilità di dotazione tecnologica), emerge una riduzione del divario tra i diversi paesi; in particolare, diminuisce il divario esistente tra l'Italia ed il Belgio, Danimarca, Francia e Regno Unito;

3. per quanto riguarda il criterio b), l'Italia presenta un valore di copertura *broadband* al 2007 (95%) nella media europea (90%) e confrontabile con i Paesi che presentano i valori più elevati in Europa quali la Danimarca (100%), il Belgio (100%), il Portogallo (97%) e la Francia (96%).

4. con riferimento al criterio c) le nazioni che adottano offerte *bitstream* con struttura e principi regolamentari simili all'Italia (adozione del criterio *cost plus* e applicazione di verifiche di *price squeeze*) e nei quali l'*incumbent* ha pubblicato un offerta di riferimento sono Belgio, Danimarca, Portogallo, Francia, Spagna e Inghilterra, sebbene occorra effettuare una serie di distinzioni. Ad esempio nel Regno Unito, le caratteristiche della rete a larga banda e dell'offerta di riferimento possono considerarsi simili all'Italia, sia in termini di tecnologia della rete (ATM), classi di servizio e profili dei VP sia per quanto riguarda l'adozione di *test* di prezzo per la verifica della replicabilità; tuttavia la determinazione dei prezzi del *bitstream* non risponde al criterio *cost plus*. Infatti l'offerta "*Datastream*" (*bitstream* con consegna al nodo *parent/distant*), le cui condizioni economiche sono fissate da BT sulla base di valutazioni interne, viene valutata da Ofcom tramite l'applicazione di un *test* di *price squeeze* rispetto all'offerta "IPstream" (offerta che include anche la consegna a livello IP) ed alle offerte *retail*; in tal senso l'offerta *Datastream* può essere intesa secondo logica *retail minus* delle condizioni di offerta del servizio *IPstream* o delle offerte *retail* differenziandosi in tal senso dalla metodologia di *pricing* adottata in Italia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Danimarca. In Francia l'ARCEP ha imposto l'applicazione di condizioni economiche orientate ai costi di lungo termine di un operatore efficiente con caratteristiche comparabili a quelle di France Telecom (FT)[1]. Il Portogallo ed il Belgio hanno adottato un

[1] L'offerta di riferimento di France Telecom relativa al mercato all'ingrosso dell'accesso a larga banda "Offre d'accès et de collecte DSL de FRANCE TÉLÉCOM" è stata pubblicata il 12 aprile 2007 in applicazione della decisione 05-0280 dell'ARCEP (Autoritè de Regulation dec Communications Electroniques et des Postes) del 19 maggio 2005, recante le obbligazioni imposte a France Telecom come operatore esercitante una significativa influenza nell'ambito del mercato 12. Secondo gli articoli 9 e 10 di suddetta decisione, France Telecom è tenuta a non praticare tariffe eccessive sul mercato all'ingrosso delle offerte d'accesso a banda larga a livello regionale. Sul punto, viene evidenziato che France Telecom deve offrire tali servizi a delle tariffe che riflettono i corrispondenti costi. In

modello *cost plus*. In particolare il Belgio ha definito un modello LRIC del tipo *bottom up scorched node* ovvero basato sulla topologia dell'architettura di rete dell'operatore *incumbent*. La Danimarca ha adottato un modello LRAIC (*Long Run Average Incremental Cost*) per la determinazione dei prezzi *bitstream* su rete *Ethernet* che andranno in vigore nel 2008. I prezzi 2007 sono ottenuti come media di questi ultimi e dei prezzi 2006 ottenuti in una logica di orientamento al costo su rete ATM di tipo *full cost* a costi storici. Occorre tuttavia precisare che sebbene la Danimarca e la Spagna abbiano adottato prezzi orientati ai costi, la struttura dell'offerta di riferimento si discosta da quella italiana non consentendo l'acquisto disaggregato di banda e accesso. Per quanto riguarda l'Austria, e la Germania, sebbene le Autorità di regolamentazione nazionali (NRA) di queste ultime due nazioni abbiano imposto un obbligo di orientamento al costo delle condizioni economiche dei servizi *bitstream*, i servizi di accesso e trasporto su ATM attualmente offerti agli OLO si basano su condizioni di offerta ancora definite su base *retail minus*, oltre a consentire la raccolta solo a livello di nodo *distant*.

5. La tabella seguente fornisce un quadro sintetico della gamma di servizi *bitstream* che sono offerti dagli Operatori SMP e/o che sono stati richiesti dalle Autorità di regolamentazione nei Paesi sopra richiamati, e la modalità di regolamentazione delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti ad obbligo di offerta.

	Controllo dei Prezzi		Servizi offerti da opeatore SMP e/o richiesti da NRA						
			Offerta ATM			Offerta GBE			
Paese (Operatore SMP)	Retail Minus	Cost Plus	DSLAM	Nodo Parent	Nodo Distant	DSLAM	Nodo Parent	Nodo Distant	Offerta IP level
Austria (Telekom Austria)	X				X				X
Belgio (Belgacom)		X	X	X	X				
Danimarca (TDC)		X	X	X	X		X	X	X
Francia (France Telecom)		Costi LRIC di un operatore efficiente		X	X				X
Germania (Deutsche Telekom)		Cost plus richiesto da NRA, ma offerta attualmente disponibile esclusivamente resale			X				X
Italia (Telecom Italia)		X	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo (PT)	Per offerta IP	Per offerta ATM		X	X				X
Regno Unito (BT)	Price squeeze test			X	X				X
Spagna (Telefonica)		X		X	X				X

pratica, come si evince dalle considerazioni al punto II-E-1-a, le tariffe dei servizi in offerta riflettono i costi a lungo termine di un operatore efficiente con caratteristiche comparabili a quelle di France Telecom.

RITENUTO che, alla luce di quanto precedentemente evidenziato, ai fini della selezione dei paesi da considerare per la individuazione della *best practice* risulta determinante il criterio della similarità delle offerte di riferimento *bitstream*, che è soddisfatto da Belgio, Danimarca, Portogallo, Francia e Spagna per quanto riguarda la condizione di orientamento al costo mentre è soddisfatto da Belgio, Portogallo, Francia ed Inghilterra per quanto riguarda le modalità di offerta del servizio ovvero la disaggregazione tra accesso e banda e la raccolta a livello di nodo *parent*.

CONSIDERATO che al fine di effettuare valutazioni in merito alla *best practice* sono stati suggeriti da alcuni operatori nel corso del procedimento istruttorio in oggetto alcuni fattori correttivi da applicare ai dati di prezzo della banda applicati nei Paesi UE sopra richiamati al fine di tener conto delle differenze rispetto all'Italia per quanto riguarda la dimensione delle aree di raccolta e le caratteristiche delle offerte di riferimento.

CONSIDERATO in particolare che il fattore correttivo proposto per normalizzare la dimensione delle aree di raccolta se da una parte è funzione crescente del relativo raggio dall'altra ha un andamento decrescente rispetto al volume di traffico trasportato e pertanto le due suddette relazioni tendono a compensarsi.

RITENUTO inoltre che le espressioni analitiche proposte per il suddetto fattore correttivo risultano affette da numerose approssimazioni e che pertanto, anche alla luce della precedente considerazione, la sua applicazione non sia allo stato utile ai fini del confronto internazionale sui prezzi della banda (trasporto *bitstream*).

RITENUTO di condurre l'analisi del contesto internazionale solo con riferimento al caso di interconnessione al nodo *parent* ATM, avendo solo uno dei paesi considerati introdotto un'offerta su rete *Ethernet* orientata al costo, e che comunque la delibera n. 249/07/CONS stabilisce che il prezzo dell'accesso su rete *Ethernet* non può essere superiore a quello su rete ATM.

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

1. Le condizioni di offerta del *bitstream* nei paesi selezionati ai fini della analisi del contesto internazionale

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche principali delle offerte *bitstream* nei Paesi selezionati sulla base dei criteri suddetti, i cui dettagli sono forniti in Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con particolare riferimento alle Classi di Servizio offerte, la presenza o meno di *overhead* nella banda acquistata, la disaggregazione tra accesso e trasporto, il numero di aree di raccolta:

Paese (Operatore SMP)	CoS	Banda lorda/netta	Modalità di *pricing* del trasporto	Aree di Raccolta (AdR)
Belgio	UBR+, VBRrt,VBRnrt, CBR	Lorda	Prezzo distinto per accesso e trasporto. Prezzo funzione del rapporto PCR/SCR	54 "ATM access point"
Danimarca	UBR	Lorda	Prezzo unico accesso e trasporto	140 ATM (124 Ethernet)
Francia	Best *effort* e *premium* su accesso. Il traffico *premium* ha priorità sul traffico *best effort*	Lorda	Prezzo distinto per accesso e trasporto. Prezzo solo per la banda di picco PCR	126 "Départements"
Italia	ABR,VBRrt, CBR	Netta	Prezzo distinto per accesso e trasporto. Prezzo distinto per la banda MCR (SCR, CBR) e per la banda PCR	30
Portogallo	VBRrt, VBRnrt, UBR, CBR	Netta	Prezzo distinto per accesso e trasporto. Prezzo funzione del rapporto PCR/SCR	28
Spagna	UBR, VBR	Lorda	Prezzo unico accesso e trasporto	109
Regno Unito	VBRnrt, VBRrt, CBR	Lorda	Prezzo distinto per accesso e trasporto. Prezzo del trasporto funzione della banda PCR del VP e della lunghezza del collegamento. Non viene specificata la banda garantita.	150

2. Il confronto tra i prezzi dell'accesso

1. Sulla base dei dati ottenuti nel corso del procedimento e riportati in allegato 1 in merito alle offerte *bitstream* nei Paesi presi in considerazione si ottiene per l'accesso, nell'ipotesi di linea condivisa con il servizio telefonico su rete PSTN, la seguente tabella di confronto relativa ai prezzi validi per l'anno 2007[2]:

[2] Al fine di ottenere dati confrontabili occorre considerare quali sono gli elementi di costo inclusi nel prezzo. In particolare è utile richiamare che il prezzo dell'accesso italiano remunera i costi del DSLAM, dei servizi di colocazione e dello shared access, quest'ultimo comprendente solo i costi delle attività che abilitano il servizio escluso il doppino telefonico e lo splitter (quest'ultimo incluso nei costi del DSLAM). Viceversa nel caso danese il prezzo dell'accesso non include il DSALM ma lo shared access. Nel caso Belga e portoghese il costo del DSLAM e dello shared access sono inclusi, ma quest'ultimo remunera, nel caso portoghese, anche il costo di parte del doppino telefonico.

	a) Canone (€/mese) (*)	b) Contributo di attivazione €	**a) + b) Ammortizzato su 36 mesi (€/mese)**	**Componenti di costo incluse nel canone**	Canone accesso – costo *Shared access*
Italia	**10,3**	**40,62**	**11,43**	DSLAM, *shared access* (2,63), servizi di colocazione, raccordi interni, manutenzione	7,67
Belgio[0]	7,1	67,93	8,99	DSLAM, *shared access (2,15 ridotto a 0,52 a metà luglio 2007), backhaul* tra DSLAM e nodo *parent*, colocazione, raccordi interni, manutenzione.	4,95
Belgio[1]	5,47	67,93	7,36		4,95
Francia	13,4	49	14,76	(---)	10,5
Portogallo	6,05	38	7,11	DSALM (2,71 Euro), *shared access (2,51)*, colocazione, raccordi interni, installazione, manutenzione	3,54
UK	10,34	51,13	11,76	(---)	
Danimarca	9,82	88,35	12,27	DLSAM, *shared access* (4,59 Euro/mese), *mark up*	5,23
Spagna	(---)				

Tabella canone accesso bitstream

(0) Prezzi della componente di accesso prima di luglio 2007
(1) Prezzi della componente di accesso a partire dal 1/07/2007
(*) includente *Shared access* e DSLAM
(---) Dato non disponibile

Nel predisporre la terza colonna si è assunto che il contributo di attivazione sia ammortizzato su 36 mesi. Nel caso della Francia, si è considerato il prezzo del canone mensile per linea bi-VC. Per il costo di attivazione, pari a 38€, del Portogallo è stato considerata l'ipotesi di *splitter* non compreso corrispondente al caso di attivazione senza intervento del tecnico a casa dell'utente. Infine, per la Danimarca, essendo il prezzo per l'accesso ed il trasporto aggregato, il prezzo della componente di accesso è stato riportato sulla base delle valutazioni LRAIC dell'Autorità danese. Per il contributo di attivazione della Danimarca si è considerato il caso di installazione senza tecnico/Kerne, corrispondente al caso di attivazione su linea condivisa con il servizio voce (non *naked*) che risulta essere pari a 659Kr (88,35 €).

La Tabella seguente riporta il medesimo confronto nel caso di accesso *bitstream naked*:

Bitstream naked

	a) Canone (€/mese)		b) Contributo di attivazione €	
	Canone complessivo	Componente naked aggiuntiva rispetto all'accesso *bitstream*	Contributo totale	Componente aggiuntiva rispetto all'attivazione *bitstream*
Italia	**20,01**	**9,71**	**104,62**	**64**
Belgio[0]	15,53	8,43	71,78	3,85
Belgio[1]	14,24	8,77	71,78	3,85
Francia	21,6	8,2	54	5
Portogallo[2]	13,47	7,72	88	50
UK	n.d		n.d	
Danimarca	n.d		n.d	

(0) Prezzi della componente di accesso prima di luglio 2007
(1) Prezzi della componente di accesso a partire dal 1/07/2007
(2) ADSL naked disponibile dal 1 febbraio 2008
(n.d.) informazione non disponibile

La tabella soprastante evidenzia la componente di canone aggiuntiva che remunera i costi del doppino telefonico e la componente del contributo di attivazione aggiuntiva che remunera le attività relative alla rete di distribuzione in rame necessarie per l'attivazione di una linea *naked.*

3. Il confronto tra i prezzi del trasporto per la banda garantita

2. Si riporta nel seguito un confronto per la componente di banda garantita MCR – Minimum Cell Rate - (o SCR – Sustainable Cell Rate - , ove non applicabile l'MCR) **pari a 1kbps** nel caso di consegna al nodo *parent ATM* (o comunque ad un nodo gerarchicamente equivalente). In particolare, per l'offerta belga e francese è stato considerato il profilo di tipo "local", per l'Inghilterra ed il Portogallo il caso "regional" ed il caso "Kerne" per la Danimarca. Nel confronto è stata considerata la classe di servizio UBR+ . Ove non presente, è stato considerato il profilo VBR o UBR. Per tenere in conto delle differenze, nell'offerta dei vari paesi, dovute all'uso della banda lorda/netta è stato considerato il fattore correttivo k_1 (pari a 1,15) che tiene conto dell'utilizzo nell'offerta di riferimento di una banda che, nel caso italiano e portoghese, è "netta", mentre negli altri paesi è "lorda" (ovvero include l'*overhead* ATM corrispondente al 15% - della banda totale).
In merito all'introduzione di un fattore correttivo, proposto da uno degli Operatori, che tiene conto della differenza nel raggio medio della tratta di

backhaul l'Autorità ha osservato che mediamente gli effetti dell'aumento della dimensione dell'area di raccolta e dell'aumento dei volumi di traffico tendono a compensarsi. Allo stesso tempo una valutazione accurata della dipendenza dai due suddetti fattori risulta estremamente complicata a causa della assenza di informazioni accurate sui dati di costo delle reti e sulle modalità di derivazione dei prezzi unitari della banda. Per tale ragione l'Autorità ha ritenuto di non introdurre tale correttivo.

Uno degli operatori ha proposto l'introduzione di un fattore correttivo con lo scopo di tener conto del tipo di modello di raccolta del traffico ATM. Infatti è possibile adottare modelli con "VP condivisi da tutti i DSLAM di un'Area di raccolta" (come nel caso Italiano) e modelli con "VP dedicati per ciascun DSLAM". Il parametro correttivo proposto dovrebbe normalizzare il prezzo della banda di Paesi che utilizzano un modello di raccolta diverso. Nella sostanza l'Operatore che propone tale correttivo ritiene che a fronte di una maggiore "efficienza" consentita dalla possibilità di acquisto di un unico VP per area di raccolta, il prezzo dell'offerta di riferimento Italiana, qualora messo a confronto con un paese che usa un modello diverso, dovesse essere ridotto di un fattore che quantifica tale maggiore "efficienza" (individuando di fatto una sorta di prezzo equivalente). A tale proposito l'Autorità ritiene che l'elemento di confronto tra i Paesi selezionati debba essere il costo *wholesale* per fornire accessi con una determinata banda media garantita. Pertanto gli elementi da considerare sono il costo unitario dell'accesso e della banda. La possibilità per gli operatori di accedere ad offerte di riferimento con diverso livello di aggregazione non può, in linea con le disposizioni della delibera n. 34/06/CONS e n.249/07/CONS, essere presa come elemento di valutazione del prezzo. In altri termini i livelli di interconnessione degli operatori e la configurazione dei VP sono fissati come obblighi regolamentari per l'operatore SMP il quale, sulla base di tali requisiti, valuta i costi di rete e propone i prezzi orientati al relativo costo. Introdurre *ex-post* fattori correttivi per tener conto della maggiore flessibilità per l'operatore interconnesso rappresenta quindi elemento distorcente del principio di orientamento al costo in quanto attinente alla sfera delle migliori condizioni che il regolatore riesce a rendere disponibili al mercato nel suo complesso.

Prima di procedere a valutazioni di confronto tra le nazioni considerate nel *benchmark* si richiama che per quanto riguarda l'Italia, nell'ipotesi di interconnessione ATM al nodo *Parent*, di classe UBR+ e banda MCR, Telecom Italia propone, come riportato nell'OR 2007 pubblicata il 13 giugno 2007, un costo della banda minima garantita pari a **0,80 €/anno/kbps**.

Nel caso del Belgio, applicando la formula, descritta nell'allegato 1, che fornisce il prezzo della banda, nell'ipotesi di classe di servizio UBR+[3], si ottiene un prezzo di 0,15€/anno/kbps. Per cui, se si applica il fattore correttivo k_1, si ottiene un prezzo annuale di **0,17€/anno/kbps** (0,15*1,15).

Per la Francia, nell'ipotesi di profilo "local", si ha un canone mensile pari a 57*D dove D è la banda garantita in Mbps. Pertanto, nell'ipotesi di una banda pari a 1kbps si ha un costo pari a 0,67 €/anno/kbps (57*12/1024). Tenendo conto del fattore correttivo sopra menzionato si ottiene un prezzo pari a **0,77 €/anno/kbps** (0,67*1,15).

Per il Portogallo nell'ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo "regional" e rapporto PCR/SCR=1, si ottiene un costo della banda per il 2007 pari a 112,66 €/mese/Mbps (che si riduce a 76,11 €/mese/Mbps nel 2008) corrispondente a 1,32 €/anno/kbps (0,89 €/anno/kbps nel 2008), tenendo conto che il fattore correttivo banda lorda/netta è unitario.

Per il Regno Unito nell'ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo "regional" (>10km <=150km) e considerando un VP di capacità 34 Mbps, si ha un prezzo pari a 36.598€/anno (24.950 £/anno), corrispondente a 1,08 €/anno/kbps (36598/34000). Se si considera una media su tutti i VP si ottiene un prezzo medio di 1,17 €/anno/kbps. Tenendo conto del fattore correttivo summenzionato si ottiene un prezzo di **1,24 €/anno/kbps** (1,08*1,15*1), ovvero 1,17*1,15= 1,35 €/anno/kbps se si considera la media su tutti i VP.

Per la Danimarca si richiama che l'Offerta di Riferimento prevede un prezzo unico per accesso che non include una banda garantita (viene infatti dichiarata una classe UBR di tipo *best effort*). Tuttavia, sulla base delle valutazioni LRAIC illustrate in allegato 1, l'Autorità svedese ha stimato un prezzo medio della banda per singola linea *bitstream* di 24 Euro/anno (per rete *Ethernet*), ovvero 25,44Euro/anno se si fa riferimento ai pezzi 2006 (rete ATM). Pertanto se si immagina di attribuire tale valore ad una banda media garantita di 80kbps si ottiene un costo medio annuo di 0,32Euro/kbps/anno che diventa pari a 0,36Euro/kbps/anno dopo la correzione tramite il fattore correttivo k1, pari 1,15.

Per quanto riguarda la Spagna è possibile effettuare una stima del costo della banda garantita lorda osservando l'incremento di prezzo tra le offerte *business* che prevedono una certa percentuale di banda garantita. Se si rapporta tale incremento a al corrispondente aumento di banda garantita, si ottiene un costo di 0,40Euro/kbps/anno.

3. Di seguito si riporta la tabella di confronto sul canone della banda di *backhaul* garantita MCR (o SCR), nell'ipotesi di classe UBR+ (o VBR), a parte il caso

[3] Nell'applicazione della formula sono state considerate le seguenti ulteriori ipotesi: un contratto annuale (e quindi fattore di sconto relativo al contratto x%=0%), PCR=MCR=1kbps (e quindi un fattore di sconto relativo al PCR pari al 100,00%, e una banda garantita BWLN pari a 1 kbps).

Danese che prevede solo la classe UBR e ove il costo medio della banda garantita è stato estrapolato, sulla base dei dati del modello LRAIC sul costo del trasporto e dei prezzi *wholesale* pubblicati in offerta,nella modalità indicata in allegato 1:

	Ipotesi	Canone banda (€/anno/kbps)	Canone banda corretto (€/anno/kbps)
Italia	UBR+, PCR/MCR=1, nodo parent	**0,80**	**0,80**
Belgio	UBR+, PCR/MCR=1, local, x=0%	**0,15**	**0,17**
Francia	Local	**0,67**	**0,77**
Portogallo	VBRnrt (regional), PCR/MCR=1	**1,32**	**1,32**
Danimarca	UBR , kernel	**0,32**	**0,36**
Spagna	UBR	**0,40**	**0,46**
UK	VBR	**1,17**	**1,35**

Tabella prezzo componente MCR
cambio £/€ = 0,68173, Kr./€ = 7,4591 (Cfr. cambio medio UIC 2006)

4. Il confronto tra i prezzi del trasporto per la banda di picco (PCR)

4. Per il Portogallo, nell'ipotesi di classe di servizio VBRnrt, profilo "regional" e PCR/SCR=1, si ha un costo della banda per il 2007 pari a 112,66 €/mese/Mbps (76,11 €/mese/Mbps nel 2008) corrispondente a 1,32 €/anno/kbps (0,89 €/anno/kbps nel 2008). Per quanto riguarda il prezzo della banda PCR-SCR si osserva un leggero decremento del costo unitario passando da circa 1,0 Euro/kbps/anno nel caso PCR=2*SCR a 0,92 Euro/kbps/anno nel caso PCR=5*SCR.

5. L'unico altro Paese tra quelli analizzati utilizzabile per un confronto con il caso italiano è il Belgio che riporta in modo esplicito un modello di valutazione della banda non garantita nelle stesse ipotesi di classe di servizio del caso italiano. La figura seguente pone a confronto l'andamento dei prezzi della banda PCR-MCR a valle delle modifiche apportate dal fattore correttivo k1 e dopo aver normalizzato i prezzi in modo da rendere le due curve confrontabili:
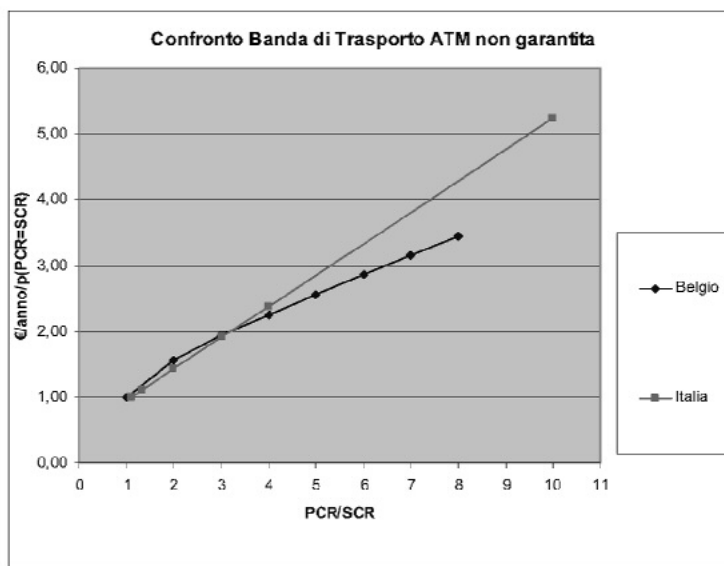
6. Si osserva che a differenza del caso italiano, in cui l'aumento del prezzo è lineare in funzione del rapporto PCR/SCR, nel caso belga si ha un incremento meno rapido grazie alla introduzione di un fattore di sconto in funzione del rapporto PCR/SCR.

5. Il confronto tra i prezzi complessivi (accesso più trasporto)

7. Alla luce della analisi delle caratteristiche delle offerte di riferimento effettuata e sintetizzata nei punti precedenti, relativi al contesto internazionale, l'Autorità ha valutato che i criteri di attribuzione dei costi degli elementi di rete e delle attività alle due principali componenti del prezzo *bitstream*, accesso e trasporto, presentano sostanziali differenze nei paesi del *benchmark*. Per tale ragione al fine di effettuare un confronto dei prezzi *wholesale* l'Autorità ritiene maggiormente appropriata una analisi del prezzo complessivo di accesso e trasporto, rendendo in tal modo il confronto indipendente dalle modalità di allocazione dei costi nei singoli paesi.

8. La tabella seguente riporta un confronto tra i paesi considerati nella precedente analisi del contesto internazionale considerando il prezzo mensile complessivo di accesso e trasporto (nel caso di una linea ***non naked***) nel caso di interconnessione al nodo *parent* ed assumendo una banda garantita pari a 100kbps per accesso:

	Accesso (€/mese) (2)	**Trasporto (€/anno/kbps)**	**Canone mensile per 100 kbps MCR (€/mese)**
Italia(3)	**11,43**	**0,80**	**18,10**
Belgio (1)	**8,17**	**0,17**	**9,60**
Francia	**14,76**	**0,77**	**21,17**
Portogallo	**7,11**	**1,32**	**18,11**
UK	**11,76**	**1,35**	**23,52**
Danimarca	**12,3**	**0,36**	**15,3**
Spagna	(4)	**0,46**	**17,56**

(1) Prezzo medio nel 2007
(2) Incluso attivazione distribuita su 36 mesi
(3) Il prezzo proposto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 13 giugno 2007.
(4) dato non disponibile

6. Valutazioni sui costi di accesso e di *backhaul* ADSL che allineano l'offerta italiana alle migliori pratiche

9. Alla luce dei dati riportati nella tabella precedente relativa al confronto del costo di accesso più trasporto si osserva che le 3 migliori pratiche sono rappresentate dal Belgio, Spagna e Danimarca con un costo medio complessivo (incluso il costo di attivazione distribuito su 36 mesi) dell'ordine dei **14,15Euro/mese** per una banda minima garantita di **100kbps.**

7. Le valutazioni di Telecom Italia del costo dell'accesso e del trasporto *bitstream* proposto nell'OR 2007 sulla base dei dati di contabilità regolatoria.

10. Ai sensi della dell'art. 25, comma 2 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia ha fornito all'Autorità gli elementi contabili relativi ai servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2007. Sulla base dei dati di contabilità regolatoria Telecom Italia ha valutato i costi dei servizi *bitstream* su rete ATM mediante un modello tecnico-economico che tiene conto, secondo la logica di *full cost,* del costo del capitale, dei costi operativi e dell'impegno delle risorse che costituiscono la catena impiantistica da parte di ogni servizio analizzato.

11. La valutazione dei costi dei servizi di accesso e trasporto *bitstream* è stata condotta prendendo come riferimento i costi correnti al 2005; al fine di tener conto dei costi e dei volumi 2006 (in ottemperanza all'art. 23, comma 1 e comma 2, *lettera a* della delibera n. 249/07/CONS) Telecom Italia ha inoltre proposto specifici correttivi da applicare ai prezzi ottenuti sulla base della contabilità 2005. Ulteriori ipotesi adottate da Telecom Italia riguardano:

    a) l'applicazione di un WACC pari al 10,2% al capitale medio impiegato necessario per la fornitura del servizio (art. 24, comma 11);
    b) l'applicazione del *transfer charge* relativo alla componente di accesso in rame in coerenza con il *pricing* di cui alla OIR 2006 sulla base del principio di parità di trattamento (art. 23, comma 2, lettera f);
    c) l'applicazione di un costo unitario delle attività commerciali specifiche per OLO quali i costi di pianificazione commerciale, la fatturazione, la contrattualistica e la gestione clienti (art. 24 comma 6).

12. Il costo unitario dei servizi di accesso e trasporto è stato valutato sulla base dei *driver* di attribuzione dei costi ai servizi di seguito richiamati:

- il numero di accessi venduti agli Operatori autorizzati ed agli utenti *retail*: con questo *driver* vengono ripartiti ai servizi *bitstream* ADSL, xDSL e SDH i seguenti elementi di costo: DSLAM, Modem HDSL in centrale, flussi trasmissivi per l'attestazione alla centrale dotata di DSLAM di clienti con accesso SHDSL (apparati e portanti), flussi trasmissivi per il collegamento al nodo di concentrazione della clientela con accesso HDSL e SDH (apparati e portanti);

- capacità trasmissiva media utilizzata nel 2005 nella rete di *backhaul*: tale parametro è ottenuto a partire dalla banda totale garantita MCR (*Minimum Cell Rate*) dei singoli accessi asimmetrici e simmetrici, dell'utenza *retail* e *wholesale* e per modalità di fruizione del servizio *flat* e a consumo. Alla base della scelta di tale *driver* è la considerazione di Telecom Italia che il *backhaul* è dimensionato

sulla base della banda garantita agli accessi, la quale cresce in proporzione alla loro numerosità e ai relativi profili (MCR). Ai fini della valorizzazione della componente di trasporto sulla base dei dati di traffico 2006 (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lettere b, c), Telecom Italia ha fornito una propria stima del *trend* di aumento tra il 2005 ed il 2006 dell'utilizzo dei flussi di *backhaul* .

13. Per quanto riguarda la determinazione dei costi di interconnessione al DSLAM (fornitura ed installazione del sub-telaio) Telecom Italia ha valutato il canone per il subtelaio vuoto sulla base dei prezzi dei listini di fornitura, validi per l'anno 2006, di Alcatel, Marconi e Siemens. Il costo in tal modo ottenuto è comprensivo del valore di ammortamento, del costo del capitale, dei costi dovuti al consumo di energia per alimentazione e condizionamento, dell'impegno degli spazi in centrale, delle attività di *security* e *facility* industriale e dei costi di commercializzazione del servizio.

14. La tariffa del servizio di alimentazione, condizionamento e spazi, *security* e *facility*, offerto tramite impianti Telecom Italia, da attribuire al singolo subtelaio è stata basata sui prezzi dell'offerta di riferimento di colocazione 2006, pubblicata il 21 marzo 2007, successivamente modificati dalla delibera n. 107/07/CIR.

15. Per la modalità di interconnessione con collegamento allo *Switch Ethernet* adiacente al DSLAM *Ethernet* Telecom Italia prevede le seguenti voci di costo: apparato di terminazione (*switch Ethernet*), porta sul DSLAM *Ethernet*, raccordo tra lo *Switch Ethernet* ed il DSLAM *Ethernet*, costi relativi a spazi, energia, *security* e *facility* industriale, attività di pianificazione, ingegnerizzazione, esercizio e manutenzione della rete e costo del capitale.

16. Sulla base delle valutazioni e dei dati contabili suddetti Telecom Italia ha proposto un prezzo di accesso asimmetrico *bitstream* pari a 10,3Euro/mese (indipendentemente dalla tecnologia di accesso) ed un prezzo della banda di *backhaul* pari a 0,8Euro/kbps/anno, per la componente di banda MCR e 0,4Euro/kbps/anno, per la componente di banda non garantita (PCR-MCR).

8. L'evoluzione della domanda di accessi xDSL e della relativa copertura offerta dalla rete di Telecom Italia a partire dal 2004

17. Sulla base dei dati forniti da Telecom Italia, l'evoluzione del servizio xDSL dal 2004 al 2007 ha visto un notevole ampliamento del numero delle sedi in cui sono stati predisposti ed attivati DSLAM e del numero totale di linee ADSL, come di seguito mostrato:

Numero sedi DSLAM di Telecom Italia (numero accessi ADSL)	
Anno	Totale a fine anno
2004	3.763 (4.403.000)
2005	4.521 (6.4473.000)
2006	5.691 (8.156.000)
luglio 2007	6.597 (9.072.000)

18. L'evoluzione, nello stesso periodo, del tasso di riempimento dei DSLAM sia rispetto alle schede *modem* sia ai subtelai è riportato nella tabella seguente:

Tasso di riempimento DSLAM *vs* copertura ADSL		
Anno	Linee vendute/Linee disponibili su schede modem installate	Linee vendute/Linee disponibili su subtelai cablati (copertura ADSL)
2004	90%	66% (80%)
2005	94%	72% (86%)
2006	92%	65% (89%)
luglio 2007	89%	61% (95%)

9. Le verifiche dell'Autorità dei costi dell'accesso e del trasporto *bitstream* sulla base dei dati di contabilità regolatoria

19. L'Autorità ha verificato che il calcolo del canone mensile dell'accesso asimmetrico è stata effettuato da Telecom Italia considerando come *driver* di allocazione dei costi la consistenza media di accessi ADSL e di siti DSLAM al 2005. L'Autorità ha ritenuto opportuno considerare, al fine di tener conto dei costi e delle consistenze medie al 2006, che entrambe tali consistenze sono notevolmente aumentate nel 2006 (incremento medio di 3 milioni di linee ADSL e 1350 siti DSLAM). L'effetto combinato del suddetto aumento è stimabile in una riduzione del costo unitario della componente di accesso asimmetrico *bitstream* dell'ordine del 10%.

20. In merito al prezzo del canone mensile dell'accesso simmetrico Telecom Italia ha utilizzato come *driver* di allocazione dei costi il numero di accessi equivalenti a 2Mbps al 2005. I costi allocati, per il 2005, sono relativi ai DSLAM, Modem HDSL in centrale, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per l'attestazione alla centrale dotata di DSLAM di clienti con accesso SHDSL remoti, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per il collegamento tra il modem HDSL in centrale ed il nodo di concentrazione, utilizzati dalla clientela con accesso HDSL, Flussi trasmissivi (apparati e portanti) per il collegamento al nodo di concentrazione, utilizzati dalla clientela con accesso SDH, *assurance*,

manutenzione correttiva e interventi a vuoto. L'Autorità ritiene che ai fini della determinazione dei prezzi 2007 tali dati debbano essere estrapolati al 2006 tenendo conto della variazione del numero di accessi equivalenti a 2Mbps e dei costi di rete. Al momento, pur in assenza di dati puntuali, è tuttavia possibile ipotizzare una variazione dei costi e del numero di "accessi equivalenti" analoga a quella valutata per gli accessi ADSL, cui corrisponde una riduzione del canone dell'accesso simmetrico dello stesso ordine di grandezza di quanto valutato per l'accesso asimmetrico, ossia del 10%.

21. Per quanto riguarda gli accessi asimmetrici l'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno considerare che la percentuale di riempimento dei DSLAM non supera mediamente, nel 2006, il 60% ciò comportando un costo unitario per accesso ancora superiore a quello di una rete a regime in grado di sfruttare in modo ragionevole le economie di scala. L'Autorità ha stimato, anche al fine di soddisfare il criterio di "conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi" di cui all'art.23 della delibera n. 249/07/CONS, che nell'ipotesi di considerare un fattore di riempimento dei DSLAM del 67% si giunge ad una riduzione del prezzo proposto per l'accesso di circa il 5%.

22. L'Autorità ha quindi valutato che l'effetto complessivo dei due fattori di riduzione del costo dell'accesso asimmetrico *bitstream* sopra valutati, il primo legato alla stima dei costi DSLAM ed alla considerazione delle consistenze di accessi ADSL al 2006 ed il secondo relativo al maggior fattore di riempimento dei DSLAM, porta una riduzione complessiva di circa il 13%, del costo dell'accesso simmetrico portandolo a 9,0 Euro/mese.

23. In merito al calcolo dei prezzi della banda (trasporto *bitstream*) l'Autorità ha verificato che Telecom Italia ha considerato come *driver* di allocazione dei costi la capacità media di banda garantita minima al 2006 partendo dal dato 2005 estrapolato al 2006 mediante una stima di un parametro correttivo che tiene conto del *trend* di crescita del traffico in rete. L'Autorità ritiene che il *driver* di allocazione dei costi del trasporto debba tener conto, quantunque a livello statistico, della banda complessiva effettivamente erogata, superiore quindi alla banda minima garantita e che l'erogazione della banda eccedente la banda minima garantita (PCR-MCR) debba essere rendicontata nell'ambito dei dati di contabilità regolatoria relativi ai volumi prodotti dalla rete a larga banda (obbligo tra l'altro già previsto dalle delibere n.34/06/CONS e 249/07/CONS)

24. In merito alle valutazioni effettuate da Telecom Italia del parametro correttivo che tiene conto del *trend* di crescita della banda tra il 2005 ed il 2006, L'Autorità ritiene che questo debba essere legato sia all'incremento delle consistenze medie di accessi ADSL tra il 2005 ed il 2006 (circa 3 milioni di linee) sia all'incremento medio dell'uso di banda da parte degli utenti finali,

fatto dimostrato dal continuo incremento delle bande di accesso fornite dagli operatori.

25. L'Autorità ha valutato che l'effetto combinato delle suddette due correzioni: l'utilizzo come *driver* di allocazione dei costi della banda media complessiva effettivamente erogata e l'aumento tra il 2005 ed il 2006 dell'uso medio di banda pro-capite, comporta un incremento della banda complessiva erogata dalla rete di trasporto con una corrispondente riduzione del prezzo della banda, proposto da Telecom Italia, stimabile nell'ordine del 30% e corrispondente quindi ad un costo complessivo di 0,83Euro/kbps/anno.

26. L'Autorità ritiene inoltre allo stato ragionevole, anche al fine di allineare la dipendenza del costo complessivo della banda non garantita a quanto proposto in ambito internazionale, scomporre il prezzo della banda in una componente di costo per la banda garantita MCR ed una componente per la banda non garantita (PCR-MCR) pari a poco meno della metà del prezzo della banda garantita ottenendo in tal modo i seguenti prezzi: 0,58Euro/kbps/anno per la banda garantita MCR e 0,25Euro/kbps/anno per la banda non garantita PCR.

27. L'Autorità ha infine verificato che l'applicazione di un prezzo *wholesale* di 9,0euro/mese per l'accesso *bitstream* e 0,58Euro/kbps/anno per la banda garantita consente di allineare i costi complessivi dell'accesso *bitstream* alle migliori 3 pratiche Europee che presentano, come indicato nel paragrafo 6, un costo complessivo, inclusivo di accesso e trasporto, pari a circa 14,15 Euro mese per una banda MCR pari a 100kbps;

10. L'impatto della riduzione dei costi *bitstream* sull'incentivo alla infrastrutturazione

28. Ai sensi dell'art.23 della delibera n. 249/07/CONS l'Autorità ha verificato che la riduzione dei prezzi *bitstream* che si propone nel presente provvedimento garantisca il rispetto dell'obiettivo della promozione della concorrenza di tipo infrastrutturale. In altri termini, in accordo con l'approccio della "scala degli investimenti" (*ladder of investment*), il prezzo dei servizi *bitstream* dovrà essere coerente con quello del servizio di *unbundling*, al fine di non disincentivare questa modalità di competizione infrastrutturale.

29. Al fine della verifica suddetta occorre confrontare il margine di costo che esiste tra un operatore che realizza l'accesso fisico in *unbundling* o *shared access* ed un operatore che acquista, rispettivamente, un servizio *bitstream* con accesso in modalità *naked* o con servizio voce acquisito da Telecom Italia (*non-naked*).

30. La tabella seguente fornisce un confronto tra i costi sulla componente di accesso tra operatori che utilizzano servizi ULL e operatori che utilizzano servizi *bitstream* nell'ipotesi di adottare una riduzione dei prezzi dell'accesso *bitstream* a 9,0 Euro/mese;

	Costo *wholesale* (incluso attivazione) (Euro/mese)	**Margine ULL rispetto al *bitstream***		**Componenti di costo**	(Euro/mese)
OLO in *Full* ULL (Euro/mese)	**12,81**	**40,9%**		Canone Full ULL €/mese (attivazione, Euro)	**7.81 (36.15)**
OLO in *bitstream naked* (Euro/mese)	**21,68**			Canone SA €/mese (attivazione, Euro)	**2.63 (36.15)**
OLO in *Shared Access* (Euro/mese)	**7,63**	**24,7%**		Costo DSLAM (Euro/mese) (Stima da listino assumendo riempimento al 65% del DSLAM)	**4,00 (*)**
OLO in *bitstream no-naked* (Euro/mese)	**10,12**				

(*) dato stimato sulla base dei costi del listino di interconnessione al DSLAM

11. Il canone della banda Ethernet e della banda ATM con Classi di Servizio VBR e CBR

31. Come già evidenziato nel corso del procedimento di approvazione della delibera n. 249/07/CONS i dati di contabilità regolatoria disponibili, ovvero aggiornati al 2005, non consentono il calcolo di prezzi orientati ai costi per i servizi *bitstream* che utilizzano la tecnologia *Ethernet* per cui era stata valutata la possibilità di impiego di metodologie di calcolo di tipo *bottom-up*. La replicabilità dell'offerta *retail* era stata considerata come uno dei metodi per fornire delle indicazioni utili alla verifica dei costi. L'Autorità osserva tuttavia che le verifiche di replicabilità richiedono, a seguito della introduzione dell'offerta *bitstream*, la definizione e la condivisione di nuove metodologie di *test* delle offerte *retail* che tengano conto in modo accurato di una serie di parametri di configurazione del servizio a livello di rete e che al momento sono soltanto ipotizzabili. Tra i parametri necessari alla verifica della replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia sono, nel caso di rete ATM, la velocità di accesso, la dimensione dei VP, in termini di PCR e MCR (PCR e SCR nel caso di classe di servizio VBR, o CBR), i fattori di *overbooking* (ove presenti), la banda MCR per singolo accesso. Nel caso di rete *Ethernet* occorre conoscere tra le altre cose, oltre alla velocità di accesso, la Classe di Servizio, la banda per singola VLAN (nel caso CoS=1) e/o della VLAN aggregata (nel caso CoS=0), i fattori di *overbooking* (ove

applicabile). Nel caso di servizi che facciano uso della funzionalità *multicast* occorre conoscere il livello di iniezione dei contenuti, da DSLAM o da nodo *feeder*, e, in quest'ultimo caso, qual è la banda media allocata per singolo cliente la quale dovrà tener conto della percentuale di clienti che utilizzano servizi video distribuiti in modalità *unicast* e *multicast*. L'Autorità ritiene in conclusione che più accurate modalità di verifica di replicabilità vadano definite in contraddittorio con tutti gli operatori.

32. L'Autorità ha inoltre verificato che Telecom Italia ha proposto nella propria Offerta di Riferimento prezzi della banda *Ethernet* ridotti rispetto a quelli ATM (banda complessiva) del 40% e 30% rispettivamente per le classi di servizio CoS=0 e CoS=1.

33. L'Autorità ritiene che allo stato, non potendo al momento disporre di metodologie di tipo *bottom up*, oltre al fatto che in ambito internazionale solo la Danimarca ha pubblicato un listino relativo all'offerta Ethernet, Telecom Italia debba applicare al prezzo della banda *Ethernet* lo stesso fattore di sconto summenzionato a partire dal prezzo fissato dall'Autorità, nel presente provvedimento, per la banda complessiva ATM. Pertanto il prezzo della banda Ethernet si riduce, nel caso di CoS=1, da 0,88 Euro/anno per kbps a 0,58 Euro/anno per kbps e, nel caso di CoS=0, da 0,72 Euro/anno per kbps a 0,49 Euro/anno per kbps.

34. In merito al prezzo della banda VBR di tipo SCR e CBR l'Autorità ritiene che al momento Telecom Italia debba applicare, ai prezzi fissati dall'Autorità nel presente provvedimento, le stesse percentuali di incremento pari, rispettivamente al 15% e 18% circa, rispetto al prezzo della banda MCR per la Classe di Servizio ABR proposte nell'OR pubblicata il 13 giugno 2007, riducendo pertanto il prezzo della banda VBR-SCR da 0,94 Euro/anno per kbps a 0,66 Euro/anno per kbps e per la VBR-CBR da 0,98 Euro/anno per kbps a 0,68 Euro/anno per kbps.

12. Ulteriori valutazioni sulle condizioni economiche dell'offerta *bitstream* del 13 giugno 2007

Variazione di configurazione/attivazione dei VP/VC

I commenti degli Operatori

35. Uno degli Operatori rileva che l'offerta di Telecom Italia prevede la differenziazione degli oneri economici associati a due diversi tipi di variazione delle caratteristiche dei VP: 80,88 euro per VP per la modifica dei parametri

PCR ed MCR; 115,55 euro per VP per lo spostamento del VP da un kit di consegna ad un altro. L'Operatore scrivente ritiene che il costo di suddette attività debba essere uniformato e posto pari a 80,88 euro per richiesta, sia essa riferita ad uno o a tutti i parametri configurabili, essendo le attività coinvolte sostanzialmente equivalenti ed effettuabili con modalità analoghe (configurazione da sistema di gestione di apparati di rete)

Telecom Italia

36. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che i prezzi relativi alle attività di modifica dei parametri e di instradamento dei VP e VC della rete sono stati calcolati in base agli impegni orari in termini di manodopera, rispecchiando quindi i costi operativi sostenuti da Telecom Italia.
Ciò premesso Telecom Italia ha evidenziato che, qualora la modifica dell'instradamento del VP da un kit ad un altro non andasse a buon fine, il VP e tutti gli accessi ad esso facenti capo andrebbero fuori servizio. Questo tipo di rischio comporta la necessità di prevedere specifiche precauzioni, e conseguenti appesantimenti procedurali e di costo, non necessarie per gestire la semplice modifica dei parametri PCR ed MCR.
In particolare, lo spostamento di un VP da un kit ad un altro impone delle attività aggiuntive di verifica del corretto funzionamento del nuovo instradamento ed, eventualmente, l'immediato temporaneo ripristino del vecchio instradamento per salvaguardare la continuità del servizio alla clientela già attiva sul VP. Tali attività vanno realizzate mediante un'interazione diretta con l'Operatore, che può protrarsi per un significativo lasso di tempo dopo l'avvenuta configurazione dei parametri e dell'instradamento stesso.
La semplice variazione dei parametri di PCR ed MCR invece è molto meno critica, in quanto non comporta in alcun caso il rischio di porre fuori servizio la clientela già attiva e viene, di conseguenza, gestita con una procedura molto più semplice, gestendo in modo differito le eventuali anomalie causate dalla modifica dei parametri.
Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte per lo spostamento di un VC configurato secondo il modello a banda dedicata (cioè un VC trasportato singolarmente nella rete e non affasciato in alcun VP). I VC configurati secondo il modello a banda condivisa (cioè trasportati all'interno di un VP) non richiedono invece alcun trattamento specifico. Per essi, pertanto, non è previsto alcun onere economico aggiuntivo a quello relativo allo spostamento del VP.

Commenti degli operatori

37. In merito al listino della classe di servizio ABR – configurazioni utilizzabili con formule di prezzo flat (sez. 8.3.2) – uno degli Operatori rileva che i prezzi dei contributi di attivazione/disattivazione/modifica appaiono incongruenti tra loro. Nello specifico, lo spostamento del VP (o VC in banda dedicata) da un kit di consegna all'altro (115,55€), operazione secondo l'Operatore meno onerosa dell'attivazione dello stesso VP, dovendo richiedere solo il reinstradamento del VP, ha un costo pari al 143% del costo di attivazione del VP (80,88€). Inoltre, la modifica dei parametri PCR e MCR di un VP (80,88€), ovvero una sola delle operazioni che compongono anche il processo di attivazione, ha un costo identico all'attivazione (80,88€). In aggiunta, l'attivazione e la cessazione di uno o più VC ha prezzo diverso in base al tipo di accesso: 15,41€, per l'asimmetrico, 61,19€ per il simmetrico.
    Infine, la modifica dei parametri PCR e MCR di un VC (15,41€), ovvero una sola delle operazioni che compongono anche il processo di attivazione, ha un costo identico all'attivazione (15,41€).
    Si richiede pertanto che l'Offerta di Telecom Italia includa prezzi per le operazioni di modifica orientati al costo come previsto dall'Autorità, che tali prezzi siano congruenti con le attività effettivamente svolte e che tali contributi siano notevolmente ridotti in caso di migrazioni "massive" (cioè per numerose attivazioni/migrazioni/modifiche/disattivazioni compiute in un solo momento) essendo possibile svolgere più operazioni con un singolo intervento.

Telecom Italia

38. In merito al punto suddetto Telecom Italia ha chiarito nel corso del procedimento che, per i motivi esposti al punto precedente, l'attivazione di un nuovo VP o VC non comporta per sua stessa natura alcun rischio di messa fuori servizio di clientela già attiva. Questo processo non richiede quindi le cautele, in termini di monitoraggio manuale e coordinamento con l'Operatore già illustrate per lo spostamento del VP o del VC. Queste minori attività si traducono nel minor costo previsto per l'attivazione di un nuovo VP o VC, rispetto al suo spostamento da un kit ad un altro. Inoltre, la modifica dei parametri PCR/MCR richiede sostanzialmente le stesse attività necessarie per l'attivazione. Relativamente alla differenza tra accessi simmetrici ed asimmetrici per le attività di modifica dei parametri dei VC, Telecom Italia ha chiarito che, mentre nel caso di accessi asimmetrici è sufficiente agire unicamente sulla porta del DSLAM in centrale, nel caso degli accessi simmetrici è necessario modificare anche le configurazioni presenti sugli apparati (es. modem) a valle del DSLAM, compreso quello presso la sede del cliente finale. Al riguardo si fa presente che

la catena completa (es. quella utilizzata nel caso di SL non dotato di apparati SHDSL) comprende oltre alla porta sul DSLAM, fino ad ulteriori tre *modem*.

39. Per quanto riguarda le migrazioni massive o migrazione amministrative al *bitstream*, **nel caso in cui i nodi di raccolta rimangano gli stessi** utilizzati dall'Operatore nell'ambito dell'Offerta ADSL *wholesale*, Telecom Italia chiarisce che non è richiesta alcuna attività specifica sui VP/VC dell'Operatore (ciò che cambia a seguito della migrazione amministrativa è la modalità di inoltro degli ordini). Per quanto riguarda i VP misti *flat* e a consumo di tipo *light* (VP caratterizzati da 10kbps di banda minima garantita per VC), attualmente il dimensionamento del VP è gestito in entrambi i casi da Telecom Italia. Con l'avvio del *bitstream* l'operatore può decidere di migrare i VC *flat* di tipo *light* su VP *standard* e tale operazione è già nella presente Offerta di Riferimento a titolo gratuito. **Nel caso** in cui la migrazione dall'ADSL *wholesale* al *bitstream* comporti lo **spostamento dei kit di consegna dei VP** tale operazione è a titolo oneroso. Ciò premesso, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a pianificare e realizzare, su richiesta dell'Operatore, progetti ad hoc per la valutazione delle ottimizzazioni che è possibile ottenere mediante una gestione coordinata di attività di riconfigurazione che interessano grandi numerosità di accessi. Per quanto riguarda l'operazione di *upgrade* **delle velocità sugli accessi degli propri utenti finali** da 4Mb/s a 7Mb/s Telecom Italia fa presente che l'attuale promozione è ribaltata anche a livello *wholesale* (incluso il cambio delle caratteristiche del VP conseguente all'incremento di banda degli accessi). Tuttavia, in assenza di promozioni a livello *retail* e se la migrazione coinvolge un elevato numero di accessi, Telecom Italia è favorevole a valutare su base progetto un processo ottimizzato e meno oneroso rispetto al caso singolo.

Considerazioni dell'Autorità

40. L'Autorità ritiene condivisibile la richiesta degli Operatori affinché Telecom Italia proponga e includa nell'Offerta di Riferimento una proposta di prezzi per le variazioni VP/VC e velocità di accesso nel caso di ordini che coinvolgano un numero di attività per le quali sia possibile uno sconto sul prezzo. Il prezzo proposto dovrà essere orientato ai costi delle effettive attività svolte nel caso di un ordine massivo riferito a variazioni VP/VC/velocità di accesso. Le suddette attività dovranno corrispondere a quelle necessarie per lo svolgimento dell'ordine ,sfruttando al massimo le economie ottenibili evitando quindi la ripetizione di attività effettuabili una volta sola. L'Autorità ritiene tra l'altro opportuna l'implementazione, da parte di Telecom Italia su richiesta degli operatori, di soluzioni automatizzate (mediante ad esempio lo sviluppo di *software* dedicati) che consentano di evitare l'effettuazione manuale di

variazioni massive consentendo una drastica riduzione dei costi, i quali non saranno più funzione del numero di attività di variazione richieste.

Cessazione/attivazione della linea

Commenti degli operatori

41. I servizi di accesso sia asimmetrico che simmetrico sono forniti per un periodo di tre mesi dalla data di attivazione e sono tacitamente rinnovati per intervalli temporali di tre mesi. Nel caso di cessazione da parte dell'OLO di un **accesso asimmetrico,** l'OR prevede il pagamento dei canoni maturati ed in aggiunta un contributo di disattivazione una tantum di 35,40 €. Viceversa, la cessazione di un **accesso simmetrico**, se avviene nel primo periodo (i primi tre mesi), comporta il pagamento di canoni residui sino alla copertura della scadenza contrattuale. Nel caso di cessazione successiva al primo periodo contrattuale l'Operatore riconosce a Telecom Italia il rateo di canone sino alla fine del mese della data di ricezione dell'ordine di cessazione.
In merito a quanto sopra indicato si richiede di adottare un'unica modalità di gestione della cessazione di un accesso simmetrico o asimmetrico. In particolare si propone di sostenere i costi dei canoni fino ed esclusivamente al mese corrispondente alla data di ricezione dell'ordine di cessazione senza ulteriori costi aggiuntivi.

42. Con riferimento al contributo una *tantum* di cessazione del valore di 35.40 euro previsto nella proposta di Offerta, gli Operatori richiedono che, come per i servizi di accesso disaggregato, anche per i servizi *bitstream* sia previsto "*che i contributi di disattivazione siano applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'Operatore stesso o di altro Operatore (incluso Telecom Italia)*." Inoltre, Telecom Italia dovrebbe essere tenuta a dare evidenza, nel caso richieda il contributo di disattivazione, che non vengano richiesti dallo stesso cliente l'attivazione di servizi sulla stessa linea oggetto di disattivazione o su linea non attiva presso la stessa sede.

43. Alcuni operatori richiamano l'attenzione sul fatto che Telecom Italia richiede un contributo (di cui alla tabella 5 della sez. 8.1.6.2) per l'attivazione dei servizi *bitstream* su linea dedicata, pari a 64,0 euro, aggiuntivo rispetto al contributo di attivazione per il servizio *bitstream* (paria a 40,62 euro). Si richiede che Telecom Italia fornisca adeguata giustificazione di tale costo ed in particolare delle attività aggiuntive rispetto al contributo di attivazione previsto per il servizio *bitstream*. Viene inoltre lamentato il fatto che i tracciati *record* forniti da Telecom Italia a seguito della ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento ai

sensi della delibera n. 115/07/CIR non consentano, contestualmente alla richiesta di attivazione *naked*, la richiesta di portabilità del numero, generando in tal modo disservizi all'utente finale.

44. Gli operatori lamentano che nel caso di accesso simmetrico il contributo di attivazione aumenti proporzionalmente al velocità di accesso essendo pari a 118,05 Euro per accesso a 2 Mbit/s, 236,10Euro per accesso a 4 Mbit/s, 354,15 Euro per 6 Mbit/s e 472,20 per accesso a 8 Mbit/s. Gli operatori ritengono che, considerato che l'attivazione riguarda lo stesso operatore, le attività di configurazione in centrale o in sede cliente comportino un tempo di impiego complessivo del tecnico che non può essere pari alla somma dei tempi necessari per più interventi indipendenti.

Telecom Italia

45. In linea di massima Telecom Italia non si è dimostrata contraria ad una gestione uniforme dei due tipi di cessazione di accessi simmetrici e asimmetrici. Tuttavia è necessario tener conto che l'applicazione del canone relativo al mese nel corso del quale arriva la richiesta di cessazione corrisponde ad una valorizzazione semplificata del preavviso necessario per gestire la cessazione stessa, ma non copre i costi veri e propri specifici dell'attività di disattivazione. Questi costi sono peraltro correlati con le peculiarità tecniche e con la complessità della catena impiantistica utilizzata per l'accesso. Pertanto, per rimanere il più possibile aderenti alla struttura dei costi, che deriva dalla complessità impiantistica di ciascun impianto, tale modifica dovrebbe comportare l'applicazione di un contributo di disattivazione specifico per ciascuna tipologia di accesso.

46. Con riferimento al contributo di cessazione della linea *bitstream* Telecom Italia ritiene che sia necessario richiamare che l'attività di cessazione di un accesso e quella relativa alla sua migrazione da un Operatore ad un altro seguono iter ben distinti. Infatti, mentre la cessazione viene richiesta dall'Operatore che ha in carico la specifica risorsa di rete, la migrazione verrà realizzata mediante un processo che trae origine dall'Operatore *recipient*. Tali modalità fanno sì che sia sempre evidente se si tratta di un caso di risorsa che viene riutilizzata per realizzazione di un nuovo accesso o se, viceversa, l'accesso *bitstream* viene definitivamente cessato. Telecom Italia ritiene quindi che le ulteriori complicazioni procedurali ipotizzate dagli Operatori, finalizzate a dare evidenza della presenza di una migrazione, comporterebbero solo un aumento della complessità ed un conseguente inutile aumento dei costi. Ciò premesso, i contributi di cessazione indicati dall'OR sono specifici per la cessazione del servizio Bitstream, mentre il trattamento economico per la migrazione

dell'accesso da un Operatore all'altro sarà specificata a chiusura dello specifico tavolo tecnico.

47. In merito al contributo di attivazione di una linea *bitstream naked* Telecom Italia ha chiarito nel corso del procedimento che il costo dell'attivazione *bitstream* è legato all'attività di configurazione degli apparati compresi tra i nodi di concentrazione (ad es. DSLAM) fino al nodo di consegna *parent*. Nel caso dell'attivazione di una linea *naked* è prevista una ulteriore attività di attivazione del doppino telefonico (connessione al permutatore e effettuazione della permuta). Quest'ultima attività è valutata nell'Offerta di Riferimento *bitstream* come *retail minus* del contributo di attivazione della linea telefonica residenziale. In conclusione i due contributi citati sono relativi ad attività distinte che non presentano aree di sovrapposizione. Ne segue come in nessun caso uno dei due contributi possa escludere l'altro.

Considerazioni dell'Autorità

48. In merito a quanto sopra esposto relativamente alla cessazione/attivazione della linea *bitstream* l'Autorità in primo luogo richiama che il pagamento del relativo contributo debba avvenire nel caso di effettiva cessazione della linea e quindi quando l'utente finale non effettua una migrazione presso altro Operatore o presso Telecom Italia stessa.

49. In merito all'applicazione del contributo di attivazione per linea *naked,* aggiuntivo al contributo di attivazione *bitstream* nel caso di linea condivisa son il servizio telefonico RTG di Telecom Italia *,* l'Autorità ritiene, anche alla luce di quanto applicato nei Paesi del *benchmark*, che quest'ultimo debba essere definito in un'ottica di orientamento al costo e pertanto uniformato al prezzo di attivazione di una linea in *full unbundling*. L'Autorità fa inoltre presente che tale misura si applica per le attivazioni di linee bistream *naked* richieste a partire dell'entrata in vigore dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per il 2007. L'Autorità inoltre ritiene che i tracciati record per l'attivazione di una linea *bitstream*, sia essa *naked* o condivisa, debbano consentire la contestuale richiesta di portabilità del numero.

50. In merito al contributo di attivazione per accesso simmetrico l'Autorità ritiene che il punto di vista degli Operatori sia condivisibile e che pertanto il costo del contributo di attivazione per accesso simmetrico non possa crescere in misura proporzionale alla velocità di accesso. Viceversa la variazione di costo dovrà corrispondere solo alle attività incrementali rispetto a quelle per attivare un accesso a velocità di 2 Mb/s, necessarie per un accesso a velocità N*2Mb/s. A titolo esemplificativo, applicando tale principio nell'ipotesi che il 50% delle attività sia comune a tutte le velocità di accesso, ne deriverebbero i seguenti

costi di attivazione per accesso simmetrico: 118,05 Euro per accesso a 2 Mbit/s, 177,10Euro per accesso a 4 Mbit/s, 236,1 Euro per 6 Mbit/s e 295,10 per accesso a 8 Mbit/s.

Il *pricing* della banda ATM non garantita

Commenti degli operatori

51. In merito alla banda ATM (sez. 8.3 e 9) gli Operatori ritengono non giustificato, in un'ottica di orientamento al costo, il pagamento di una cifra certa a fronte di una banda non garantita (ovvero quella corrispondente alla differenza PCR-MCR). Pertanto, qualora si stabilisse il pagamento di un corrispettivo per la banda non garantita (PCR-MCR), gli operatori ritengono opportuno che:

   - sia introdotto uno SLA che tuteli gli OLO in relazione all'erogazione costante e senza degradi per l'intero arco della giornata della banda remunerata;
   - in alternativa alla piena remunerazione del servizio sia introdotto un sistema di remunerazione proporzionale alla percentuale giornaliera di utilizzo di detta banda, ricavabile dal sistema di *monitoring*;
   - sia introdotto un meccanismo di reportistica giornaliera (o al più settimanale) che consenta di verificare la saturazione dei VP, dei Kit di Consegna, etc. attestati sugli apparati di Telecom Italia adibiti alla consegna del traffico verso gli operatori;
   - Siano fornite misure reali di traffico come disposto dalla delibera n. 249/07/CONS. Si ritiene che la disponibilità di misure di traffico sia di fondamentale importanza per la verifica del rispetto dei valori di banda acquistati dall'operatore interconnesso, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento della banda minima garantita (MCR) e la fruizione, almeno in condizioni di assenza di congestione di rete, della quota di banda eccedente l'MCR fino al PCR.

Telecom Italia

52. Telecom Italia ritiene corretto fornire un'adeguata trasparenza al mercato circa le modalità di erogazione della banda eccedente l'MCR.

Al riguardo la normativa preveda già che Telecom Italia fornisca all'Autorità un monitoraggio delle prestazioni effettivamente erogate dalla rete.
In tale contesto, secondo modalità da definirsi congiuntamente con l'Autorità, Telecom Italia intende fornire una rilevazione statistica periodica dei valori di banda effettivamente erogati, ad esempio in termini di comparazione tra la banda complessivamente erogata nell'ora di maggior traffico e quella garantita e non garantita, complessivamente richiesta dagli Operatori.

Considerazioni dell'Autorità

53. In merito al punti sopra esposti relativi alla remunerazione della banda cosiddetta "non garantita" in quanto eccedente la banda minima garantita (MCR) l'Autorità intende richiamare le indicazioni già fornite in merito nelle delibere n. 34/06/CONS e n. 249/07/CONS. In particolare l'art. 7 della delibera n. 34/06/CONS, nei commi 4 e 5, richiama la necessità che per ciascun componente del servizio *bitstream* la contabilità rechi evidenza delle quantità prodotte al fine di permettere la valutazione dei costi unitari. Quanto detto è in particolare dettagliato dall'art.13 comma 14 della delibera n. 34/06/CONS, oltre che dall'art.11 comma 8 e dell'art.24 comma 14 della delibera n. 249/07/CONS, ove si richiede che la contabilità regolatoria fornisca evidenza dei volumi (in Mbyte annui) trasportati dalla rete di *backhaul* indicando separatamente le somme delle capacità di picco (PCR) e minime (MCR) garantite (quindi effettivamente erogate) dai circuiti virtuali (in Mbps) e utilizzate dalle proprie divisioni e dagli Operatori, nonché dei relativi ricavi.

Procedure di migrazione tra Operatori

Commenti degli operatori

54. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS (art. 4 comma 3) alcuni Operatori richiedono la rimozione dell'intero paragrafo 19 dall'Offerta di Riferimento, relativo al "passaggio dei clienti tra operatori", ivi comprese le condizioni economiche previste, ferma restando la necessità di una futura integrazione di quest'ultimo a valle della conclusione dei lavori del tavolo tecnico (avviato a seguito della pubblicazione della delibera n. 274/07/CONS) finalizzato a definire, congiuntamente tra tutti gli operatori interessati, le specifiche per l'implementazione delle procedure di migrazione dei clienti finali.

Telecom Italia

55. Telecom Italia ha evidenziato che l'intero capitolo relativo alle migrazioni è stato rimosso dalla versione dell'Offerta di Riferimento pubblicata il 9 novembre 2007, rimandando per questo argomento all'apposito tavolo tecnico.

SLA

Commenti degli operatori

56. L'offerta di riferimento prevede, ai sensi dell'art.17 comma 5 della delibera n. 249/07/CONS, l'applicazione allo **SLA Premium** di Assurance di un canone mensile di importo variabile in ragione della tipologia richiesta ("Opzione Fast", "Opzione Saturday", "Opzione H.24", "Opzione Gold"). Nella sola **Opzione Fast** Telecom Italia prevede una modalità di pagamento alternativa al canone mensile che consiste nel riconoscimento di un contributo una *tantum* del valore di 475,35 euro per singolo intervento[4]. Gli Operatori ritengono che la modalità di pagamento più adeguata sia proprio quella che prevede il riconoscimento di un contributo una *tantum* per ciascuna richiesta di intervento effettuata dall'OLO purché risolta da Telecom Italia nei tempi previsti dallo SLA *Premium*. Gli operatori richiedono pertanto l'applicazione di tale modalità di pagamento, peraltro già prevista ed applicata ai servizi di accesso disaggregato, a tutte le opzioni di SLA *Premium* previste per i servizi *bitstream*.

57. In merito allo "Lo SLA *Plus* (opzione *Fast*)" gli Operatori ritengono l'importo per singolo intervento di 475,35 Euro eccessivo alla luce del prezzo stabilito per il servizio di SLA *plus* previsto nell'ULL dove[5] è indicato un importo per l'Intervento in SLA Plus pari a 235,71 Euro.
Infatti, secondo gli stessi Operatori il costo per lo SLA Plus del *Bitstream* dovrebbe essere sensibilmente inferiore a quello previsto per l'ULL considerando che una larga parte degli interventi di *assurance* possono essere risolti da remoto attraverso il sistema di gestione, piuttosto che intervenendo sul doppino di rame (come nel caso dell'ULL).

---

[4] A pag. 27 l'OR prevede che "Lo SLA Plus (opzione Fast) è disponibile anche nell'opzione di prezzo su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i limiti previsti dallo SLA medesimo. Nel caso in cui l'Operatore sia interessato a tale opzione, il prezzo da corrispondere per singolo intervento è pari a 475,35 Euro".

[5] A pag 23 dell' Offerta di Riferimento di Telecom Italia 2007 per i Servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (Mercato 11) nella Tabella 8 relativa alle "Condizioni economiche relative alla fornitura di interventi di assurance in SLA plus delle linee in accesso disaggregato".

Telecom Italia

58. Telecom Italia ritiene che l'Offerta di Riferimento *bitstream* sia coerente con la normativa vigente, che non prevede che tutte le tipologie di SLA Plus vengano formulate nella modalità con fatturazione su base singola richiesta. Inoltre, a fronte di uno SLA base del servizio Bitstream che prevede tempi di ripristino molto stringenti (fino a solo 4 ore nel caso degli accessi simmetrici), la fornitura di uno SLA Plus può essere realizzata solo mediante appositi presidi specialistici da prevedere in modo capillare su tutto il territorio. Per poter restare entro tempi di ripristino così stretti è inoltre necessario che tali presidi siano dimensionati in modo da gestire con immediata prontezza tutti i guasti, anche a fronte di eventuali picchi. Telecom Italia ritiene quindi evidente come, anche in assenza di guasti, un tale tipo di organizzazione comporti necessariamente una forte incidenza di costi fissi, non riconducibili alle azioni necessarie per il singolo intervento di ripristino. Situazione quest'ultima difficilmente conciliabile con una struttura di prezzo basata sul singolo intervento. Per tale motivo tale opzione è stata prevista solo per l'opzione che prevede tempi di interventi meno critici. In merito alla modalità di pagamento degli SLA *premiun* di *assurance* TI ritiene che la modalità di pagamento mensile sia maggiormente adeguata in un'ottica di orientamento al costo alla luce del fatto che i tempi previsti per l'intervento richiedono attrezzare e strutture di presidio che hanno un costo indipendente dall'intervento effettivo.
59. In merito alla differenza di costo tra lo SLA *premium* di *assurance* ULL e l'analogo relativo al *bitstream* Telecom Italia ritiene che il confronto tra il costo del ripristino previsto per il Bitstream con quello previsto per l'ULL debba tener conto di vari fattori, tra cui: la complessità impiantistica ed i tempi di ripristino previsti per i singoli servizi. In particolare, nel caso dell'ULL (basato su un tempo di intervento di 8 ore lavorative) i "guasti" sono essenzialmente riconducibili alle manovre fatte sul permutatore (il doppino in quanto tale è poco soggetto a veri e propri guasti) e quindi possono essere normalmente riparati senza l'uscita di personale ad di fuori della centrale stessa. Tenuto inoltre conto delle finestre orarie di ripristino previste per questo servizio, questi interventi possono essere realizzati nella normale fascia oraria lavorativa. Nel caso del Bitstream invece (in cui è richiesto il ripristino in 4 ore lavorative), la maggiore complessità del servizio può comportare la necessità di un maggior numero di interventi fuori dalla centrale e, tenuto conto del minor tempo di intervento, mediante il ricorso ad un maggior numero di interventi fuori orario base da realizzare a cura di personale che, in tali fasce orarie, è presente in strutture specialistiche meno capillari dei centri di lavori operanti sulla rete in rame.

Considerazioni dell'Autorità

60. L'Autorità ritiene allo stato che una differenza tra i costi dello SLA *premiun* di *assurance* ULL e *bitstream* possa essere giustificata alla luce dei diversi tempi e

tipologie di intervento, richiedendo un tempo di intervento di 4 ore un maggiore impegno di risorse.

Il canone *naked*

Commenti degli operatori

61. In merito al listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata (sez. 8.1.6.2), alcuni operatori esprimono perplessità sulla modalità di applicazione della componente relativa alla rete di accesso nel caso “naked”, il cui valore stabilito da Telecom Italia nell’offerta di riferimento è di 9,71 euro/mese. Tali operatori ritengono che non sia corretto sommare questo valore al canone mensile per accesso ADSL su linea condivisa, che include già una componente relativa alla rete di accesso pari al canone dello *shared access* di 2,63 euro, più la componente unicamente propria al mercato 12 (DSLAM, spazi in centrale, alimentazione, ecc.). Come conseguenza di tale ragionamento gli Operatori scriventi deducono che il canone mensile che deve essere addizionato all’accesso *bitstream* su linea condivisa debba essere pari a 9,71 euro cui vanno sottratti 2,63euro dello *shared access*.

Considerazioni dell’Autorità

62. L’Autorità, al fine di chiarire il punto suddetto, richiama che il canone relativo alla componente “naked”, ottenuto ai sensi della delibera n. 34/06/CONS secondo una logica *retail minus* del canone residenziale (*minus* pari al 20%), remunera i costi della rete di distribuzione, la relativa manutenzione correttiva per utilizzo POTS/ISDN BRA ed i costi specifici per OLO. Il canone relativo allo *shared access*, nella logica incrementale definita dalla delibera n. 24/01/CIR, remunera soltanto i costi aggiuntivi di manutenzione correttiva dovuti all’uso condiviso della coppia in rame per accesso ADSL.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2007 di Telecom Italia relativa al mercato 12)

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento presentata in data 13 giugno 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007, relativamente ai servizi *bitstream*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.

Articolo 2

(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio *bitstream*)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del "Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa valido per formule di prezzo flat" prevedendo un canone mensile per accesso ADSL di 9,00Euro.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del "listino per accesso simmetrico valido per formule di prezzo *flat*" prevedendo una riduzione del canone mensile del 10% per le seguenti velocità: 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s simmetrico.

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del "Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata" allineando il contributo di attivazione per linea *naked* a quanto previsto per il servizio di *unbundling,* per linea non attiva, per l'anno di riferimento. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia ripropone sul contributo di cui al presente comma tutte le corrispondenti promozioni effettuate a livello *retail* nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal comma 7 dell'art.23 della delibera n. 249/07/CONS.

4. Il pagamento del contributo di cessazione della linea *bitstream* indicato nell'Offerta di Riferimento è dovuto in caso di effettiva cessazione della linea, ossia quando l'utente finale non effettua alcuna migrazione verso altro Operatore o verso Telecom Italia.

5. Telecom Italia predispone i sistemi per l'inoltro degli ordini da parte degli Operatori consentendo di sincronizzare la richiesta di attivazione di una linea *bitstream* con la richiesta di portabilità del numero.

6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei “Servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al DSLAM ATM e Ethernet” con riferimento al listino di “Fornitura e collaudo subtelaio (comprensivo di spazio, alimentazione e condizionamento)” calcolando la tariffa del servizio di alimentazione, condizionamento e spazi, *security* e *facility* offerto tramite impianti Telecom Italia, da attribuire al singolo subtelaio, sulla base dei prezzi dell’offerta di riferimento di colocazione 2006, pubblicata il 5 settembre 2007 ai sensi della delibera n. 107/07/CIR.

7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di accesso simmetrico valido per formule di prezzo *flat* prevedendo contributi di attivazione per le velocità di 2Mbps, 4Mbps, 6Mbps e 8Mbps dati dalla somma di una componente di costo comune a tutte le velocità e di una componente incrementale proporzionale alla velocità di accesso.

8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio ABR – configurazioni utilizzabili con formule di prezzo *flat*” con riferimento ai “Canoni banda ABR da DSLAM a Nodo *Parent* ATM” prevedendo i seguenti importi:

   - 0,58 Euro/anno per kbit/s per la banda garantita (MCR);
   - 0,25 Euro/anno per kbit/s per la banda non garantita (quota eccedente l’MCR fino al PCR)

9. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio VBR-rt” prevedendo i seguenti importi:

   - 0,66 Euro/anno per kbit/s per la banda (SCR);
   - 0,29 Euro/anno per kbit/s per differenza tra PCR ed SCR (quota eccedente l’SCR fino al PCR).

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Listino della classe di servizio CBR” prevedendo il seguenti importo:

    - 0,68 Euro/anno per kbit/s per la banda CBR;

11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del “Banda Ethernet fino al nodo *parent* (*backhaul*)” prevedendo i seguenti importi per *i canoni banda Ethernet da DSLAM a Nodo Parent*:

    - 0,49 Euro/anno per kbit/s nel caso di traffico con CoS=0;
    - 0,58 Euro/anno per kbit/s nel caso di traffico con CoS=1

12. Telecom Italia include nelle condizioni economiche del listino della classe di servizio ABR, VBR, CBR, relative ai "Contributi di variazione" concernenti la attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del *kit* di consegna del VP/VC, la variazione della velocità di accesso, procedure che consentano di gestire specifiche richieste da parte dell'Operatore di migrazioni massive mediante processi automatizzati. Il prezzi di tali processi e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di "variazioni" richieste, definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto all'attuazione di tali migrazioni attraverso ordini singoli.

13. Ai sensi dell'art.7 commi 4 e 5 e dell'art.13 comma 14 della delibera n. 34/06/CONS e dell'art.11 comma 8 e 24 comma 14 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia fornisce all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, i volumi complessivi di traffico (espressi in Mbps/anno) prodotti dalle proprie divisioni e dagli Operatori, distintamente per banda PCR, per la banda complessiva garantita MCR, per la banda SCR e per la banda CBR.

14. Ai sensi dell'art.11 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia fornisce, nelle modalità ritenute più congrue ma con periodicità almeno semestrale, misure reali di banda (Mbps/Periodo di misura) nei punti di consegna del traffico agli operatori evidenziando le statistiche della banda MCR (SCR o CBR) e PCR consegnata. Telecom Italia fornisce all'Autorità non oltre 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento una descrizione dei punti e delle modalità di misura.

15. Le definizione dei modelli per la verifica della replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi basati su piattaforme a larga banda, siano esse in tecnologia ATM o *Ethernet*, sono definite nell'ambito dell'Unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi *bitstream* di cui all'art. 25, comma 5 della delibera 249/07/CONS.

Articolo 3

(Disposizioni Finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il servizio *bitstream* entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento si applicano come previsto dall'art. 3 della delibera n.115/07/CIR.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.A. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

Il segretario generale: VIOLA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 133/07/CIR

Dettaglio delle offerte *bitstream* nei paesi oggetto del *benchmark*

Belgio

1. L'Operatore *incumbent* belga, Belgacom, offre un servizio *bitstream* cosiddetto "Bitstream Access BROBA II ADSL" basato su 54 Aree di raccolta a livello "locale" con tecnologia ATM. L'offerta di riferimento prevede un costo specifico per ciascuna delle componenti del servizio, ovvero per la componente di accesso (*End-User Line*), per la componente di trasporto (connettività ATM tra il DSLAM e l'ATM *Access Point* cui è attestato l'OLO) e per la componente relativa al kit di interconnessione (cosiddetta *Access Line* corrispondente al collegamento tra il nodo OLO e l'ATM *Access Point* di consegna). In particolare, per il servizio di accesso e di trasporto ATM, l'operatore interconnesso sostiene una componente di costo fissa (*una tantum*) ed un canone mensile. Per il servizio di *Access Line* sono previste delle tariffe distinte a seconda che si tratti di OLO co-locato oppure non co-locato. Come anticipato, per quanto riguarda il *pricing* il Belgio ha adottato un modello LRIC del tipo *bottom up scorched node*. Il *pricing* del servizio *bitstream* è riconducibile a 3 principali componenti di costo:

   - *transfer charge* dal mercato 11 (costo del doppino in *unbundling* nel caso *naked* e SDSL o costo dello *shared access,* nel caso ADSL con telefonia PSTN);

   - costi attinenti al mercato 12 e relativi alla componente di accesso del prezzo del servizio *bitstream*: DSLAM, schede *modem* xDSL, *backhaul* STM-1 tra DSLAM e nodo *parent*, energia e condizionamento, spazi, cavi tra permutatore principale e DSLAM, manutenzione del DSLAM; al fine della applicazione del modello *cost plus* il regolatore belga ha effettuato le seguenti ipotesi: utilizzo dei prezzi di vendita dei fornitori dei DSLAM, capacità del DSLAM stimata sulla base del numero medio di utenti xDSL *wholesale* e *retail* a metà anno, ammortamento dei costi su 5 anni, WACC al 10,44%, colocazione stimata sulla base del modello *bottom up*,

   - costi relativi al trasporto ATM: costo del *backhaul* dal DSALM al nodo *parent*, nodi ATM, porte di interfaccia con il DSLAM e di interconnessione con gli Operatori, collegamenti tra i nodi ATM, energia, condizionamento, spazi, manutenzione.

2. Le tariffe relative alla componente di accesso comprendono un contributo di attivazione (*una tantum*) pari a 67,93 € (IVA esclusa) per il servizio BROBA II

ADSL *with Voice* e pari a 71,78 € (IVA esclusa) per il servizio BROBA II ADSL *without Voice*. E' previsto inoltre un contributo di configurazione VC (*una tantum*) pari a 13,38 €. Il canone mensile della componente di accesso è differenziato a seconda che la linea sia attiva (con fonia PSTN) oppure non attiva (senza fonia). Nel primo caso risulta essere pari a 7,10 €/mese, dato dalla somma di " specific cost" per il bitstream (4,95€ \mese) e del prezzo dello *shared access* (2,15€\mese) inclusivo solo del costo dello *splitter* più una manutenzione aggiuntiva legata all'uso della banda alta del doppino, mentre nel secondo caso risulta essere pari a 15,53 €/mese (4,95€\mese più il prezzo dell'ULL pari a 10,58 €\mese). Si fa presente che dal 1 luglio 2007 i prezzi dello *shared access* e dell'ULL sono diminuiti e risultano essere pari rispettivamente a 0,52 €/mese e 9,29 €/mese. Pertanto, se si considerano quest'ultimi prezzi, il canone mensile per l'accesso *bitstream* risulta essere pari a 5,47 €/mese (nel caso BROBA II ADSL *with Voice*) e 14,24€/mese (nel caso BROBA II ADSL *without Voice*).

3. Per la componente di trasporto il contributo *una tantum* prevede una quota per coprire i costi amministrativi (65,90€) e una quota di attivazione (32,62€). Il canone mensile per la banda è definito in funzione della configurazione del servizio che può essere "locale" o "non locale". Nel caso di configurazione "locale" il nodo al quale è interconnesso l'OLO è direttamente connesso all'*Access Point* cui fa capo il DSLAM al quale sono attestati i suoi clienti. Nel caso di configurazione "Non-locale", il nodo al quale l'OLO è interconnesso non è direttamente connesso all'*Access Point cui* fa capo il DSLAM. Il canone mensile della banda è calcolato anche sulla base di altri parametri, quali, in particolare: la Classe di Servizio (VBR-nrt, VBR-rt, CBR, UBR+), il profilo del VP (PCR/SCR ratio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) e la durata del contratto (1, 2, 3, 4, 5 anni). Tenendo conto dei suddetti parametri, il canone mensile per la banda (€/Mbps) è

   T= BWLNp,q,r,*18,20*(1-x%)*PCR*QoS, nel caso di configurazione "locale", e pari a

   T= BWLNp,q,r,*(21,46*(1-x%)+32,7)*PCR*QoS, nel caso di configurazione "non locale".

   Nella formula sopra riportata *T* rappresenta il prezzo della banda complessiva, PCR-SCR sommata all'SCR (*Sustainable Cell Rate*), "BWLN" indica la banda SCR riferita al periodo di contratto *p*, espresso in anni, alla CoS, *q*, e al rapporto PCR/SCR, *r*; con "x%" si indica il fattore di sconto applicato al periodo di contratto, *p*; con "PCR" si indica il fattore di sconto applicato in funzione del rapporto PCR/SCR, *r*; con "QoS" si indica il fattore di sconto applicato in

funzione della CoS, q. I fattori di sconto suddetti sono esplicitati nelle tabelle seguenti.

CoS	Fattore di sconto (QoS)	
	locale	non locale
CBR	1,3015	1,1677
UBR+	0,6985	0,8323
VBRrt	1,1507	1,0839
VBRnrt	1,0000	1,0000

Durata del Contratto (anni)	Fattore di sconto (x%)
1	0%
2	3%
3	6%
4	8%
5	10%

PCR/SCR	Fattore di sconto (PCR)
1	100,00%
2	155,61%
3	192,68%
4	225,12%
5	255,71%
6	285,37%
7	314,50%
8	343,29%

La seguente tabella riporta il costo della banda complessiva (euro/anno/kbps) ottenuta applicando il modello suddetto per il Belgio (caso "local") nell'ipotesi di SCR=1kbps, al variare delle classi di servizio e al variare del rapporto PCR/SCR:

TABELLA BANDA - Belgio "locale"

	UBR+	VBR-rt	VBR-nrt	CBR
PCR/SCR=1	0,148124	0,245423	0,213281	0,277586
PCR/SCR=2	0,230495	0,381902	0,331887	
PCR/SCR=3	0,285405	0,472881	0,41095	
PCR/SCR=4	0,333456	0,552496	0,480139	
PCR/SCR=5	0,378767	0,62757	0,545381	
PCR/SCR=6	0,422701	0,700363	0,608641	
PCR/SCR=7	0,465849	0,771854	0,67077	
PCR/SCR=8	0,508494	0,842512	0,732173	

Nota : costo in euro/annuo
SCR=1kbps
Ipotesi: contratto 1 anno

Danimarca

4. L'offerta di riferimento dell'*incumbent* danese, TDC, prevede un servizio *bitstream* con interconnessione a livello di DSLAM (servizio indicato come *BSA1*) e di nodo ATM *parent* (servizio indicato come *BSA2*) su piattaforma

ATM, basato su 140 aree di raccolta e classe di servizio UBR. L'operatore TDC ha avviato nel 2007 la migrazione graduale dalla tecnologia ATM alla tecnologia *Ethernet* ritenuta più efficiente. L'architettura di rete *Ethernet* non prevede l'interconnessione al DSLAM ma solo a livello *parent* (cosiddetto Lag 2 su *switch Ethernet*) con circa 125 aree di raccolta e *distant* (cosiddetto Lag 3, su *router Ethernet*), con circa 14 aree di raccolta. Agli inizi del 2006 il ministero ITC ha avviato un tavolo tecnico per la elaborazione dell'attuale modello LRAIC (*Long Run Average Incremental Cost*) al fine di definire i prezzi del servizio *bitstream access* (BSA). Il modello LRAIC, in cui viene esclusivamente considerata la tecnologia *Ethernet*, è basato sulla stima dei costi che un operatore avrebbe se dovesse inserirsi sul mercato in quel momento. Il modello LRAIC adottato prevede, per quanto riguarda la componente di accesso del mercato 12, la allocazione al servizio *bitstream* dei seguenti costi (i valori numerici fanno riferimento all'applicazione del modello sulla base di dati contabili e traffico del 2007): *transfer charge* da mercato 12 costituito dal costo dello *shared access,* pari a 4,59 Euro/mese, cui si aggiunge un *mark up* del 15% di costi *wholesale* per la fornitura di servizi di accesso ed uno specifico *mark up* del 5% applicato solo ai servizi di interconnessione, per un totale di **6,42** Euro/mese. Si osserva l'assenza della componente DSLAM nei costi di accesso. La componente di trasporto include i costi del DSLAM (3,40 Euro/mese inclusivi di un *mark up* del 15% e porte di interconnessione ai nodi *feeder*), i nodi *feeder* (0,34 Euro mese incluso 15% di *mark up* per ogni nodo), gli anelli di trasporto dal DSALM al *feeder* (0,27Euro/mese incluso *mark up* del 15%), per un totale di 4,01Euro/mese. Sommando i costi suddetti risulta che l'interconnessione a livello 2 (*feeder Ethernet*) costa **10,43 Euro/mese** (tale valore rappresenta il costo medio per singola linea del trasporto). Il costo dell'accesso, se si include il DSLAM, è pari a 9,82 Euro/mese. Il costo medio della banda per singolo accesso *bitstream* a livello 2 è quindi pari a **0,6Euro/mese.** Va osservato che il livello 2 di interconnessione prevede 1000 siti. Il livello 3 di interconnessione (corrispondente al summenzionato Lag2), che prevede 100 punti di interconnessione, ha un costo della banda maggiore a causa della presenza di un secondo *feeder* (0,34Euro/mese) ed un ulteriore anello di trasporto *Ethernet* (1,06 Euro/mese). Il costo toale del bitstream con interconnessione a livello 3 è pari a 11,83 Euro/mese (di cui circa 2 Euro/mese per il trasporto, ovvero 24 euro all'anno). Le variazioni introdotte in merito ai costi degli apparati di rete, del personale (e corrispondenti *mark up*), del costo del capitale e delle previsioni sui volumi hanno portato, nell'applicazione del modello LRAIC per il 2008, ad una lieve variazione dei costi (*shared access* + *mark up* = 6,65 Euro/mese, trasporto a Livello 2 = 3,59 Euro/mese, trasporto a Livello di consegna 3 = 4,76 Euro/mese) per un totale di 10,23 Euro/accesso *bitstream*, con consegna a Livello 2, e 11,41 Euro per accesso *bitstream*, con consegna a Livello 3. Al termine dei lavori per la elaborazione del modello LRAIC sono stati derivati, a partire dal suddetto costo medio per linea e tenendo

conto di un criterio di allineamento alla struttura delle offerte *retail* sul mercato, i prezzi per i servizi *bitstream* su rete *Ethernet* in funzione delle velocità di accesso. In particolare l'offerta di riferimento danese prevede un unico prezzo per il servizio *bitstream* includente la componente di "accesso " e "trasporto". Tale prezzo è funzione della velocità di picco in accesso che varia da 128 a 20.480 kbps in *downstream*. Inoltre, il *pricing* per il 2007 è differenziato per area di servizio, distinguendo tra "Area Core" ("kerne") e "Area No- Core" ("periferi"). Occorre sottolineare che per il 2007 il ministero ITC ha optato per un periodo di transizione in cui i prezzi in vigore sono ottenuti come media tra i prezzi applicati nel 2006 (ottenuti su rete ATM sulla base di un modello di *pricing full cost*) e quelli ottenuti secondo il modello LRAIC. Al fine di ottenere tale media, considerato che l'offerta ATM prevedeva 140 aree di raccolta, i prezzi 2007 sono stati ottenuti sommando i prezzi ATM relativi alle 140 aree di raccolta a quelli *Ethernet* a livello 3. Questi ultimi andranno in vigore a partire dal 2008. Le tabelle seguenti illustrano i prezzi applicati tra il 2006 ed il 2008.

	Tab. 1	Tab. 2		Tab. 3	
		Prezzi TDC 2006 (Kr./anno)		Prezzi validi dal 1 gen.al 31 dic. 2007 (Kr./anno)	
Velocità di banda (kbps)	Pricing Modello LRAIC 2007 (Kr./anno)	Kerne	Periferi	Kerne	Periferi
128	590	600	800	595	695
160	642	600	800	621	721
256	752	700	900	726	826
512	914	752	952	833	933
1.024	1.075	900	1.100	988	1.088
2.048	1.237	960	1.200	1.099	1.219
4.096	1.399	1.300	1.800	1.350	1.600
8.192	1.561	1.700	3.000	1.631	2.281
20.480	1.775	2.088	4.896	1.932	3.336

5. I prezzi nella tabella 3, sopra riportata, ed applicati nel 2007, sono determinati come media semplice tra i prezzi calcolati secondo il modello LRAIC (tab.1), che verranno applicati nel 2008, e i prezzi praticati da TDC (tab. 2) nel 2006 su rete ATM.

Considerando il cambio kr-euro pari a 7,4591 (fonte UIC) si ottengono i seguenti prezzi in Euro:

kbps	Modello LRAIC 2007 (€/mese) Anno 2008	Prezzi dal 1 gen. -31 dic. 2007 (€\mese)	
		Kerne	Periferi
128	6,59	6,65	7,76
160	7,17	6,94	8,06
256	8,40	8,11	9,23
512	10,21	9,31	10,42
1024	12,01	11,04	12,16
2048	13,82	12,28	13,62
4096	15,63	15,08	17,88
8192	17,44	18,22	25,48
20480	19,83	21,58	37,27

Va osservato che la differenza media (rispetto a tutte le velocità) tra i prezzi della tabella precedente (a livello Kerne) ed il costo dell'accesso, se vi si include il DSLAM, è pari a circa 2 Euro/mese che corrisponde al costo medio del trasporto per singola linea fornito dal modello LRAIC. Ciò è dovuto al fatto che a partire dai costi medi del modello LRAIC sono state definiti i prezzi dei singoli accessi in modo tale che comunque, in media (su tutte le velocità), ci fosse un recupero dei costi. Va anche osservato che per ottenere una stima del costo del trasporto su rete ATM occorre considerare i prezzi relativi al 2006 cui corrisponde un costo medio di 2,12 Euro/anno.

6. La tabella seguente riporta il prezzo di attivazione degli accessi *Bitstream* per il 2007. La cifra da considerare, comparabile al *Contributo Nuovo Impianto* riportato in Tabella 4 dell'offerta di TI (che si riferisce ad una linea in rame già esistente e che non richiede l'uscita di un tecnico), è quella di "Installazione senza tecnico " pari a 88,35 Euro. Tale prezzo si riduce nel 2008 passando a 367Kr, ovvero € 49,25.

	Corone		*Euro*	
	Kerne	Periferi	Kerne	Periferi
Installazione senza tecnico	659	991	88,35	132,86
Installazione con tecnico	1408	1740	188,76	233,27

Portogallo

7. L'operatore *incumbent* portoghese (PT) offre un servizio di *bitstream* su rete ATM denominato "Rede ADSL PT" che prevede le seguenti componenti: un servizio di "Acesso Local" ed un servizio di trasporto del traffico tra punti di accesso della rete ed i punti di consegna ("Acesso Agregado ATM") sia a livello ATM sia a livello IP. L'architettura di rete del servizio prevede delle "Areas de Central" in ciascuna delle quali è presente un Punto di Accesso ATM**:** vi sono 28 nodi ATM **(PAR)** a livello regionale e 2 nodi ATM (PAN) a livello nazionale, a Lisbona ed Oporto. Il modello adottato dal regolatore portoghese per la determinazione dei prezzi *bitstream* è di tipo *bottom up*. Il costo della componente di accesso è ottenuto sommando i seguenti elementi:

   - prezzo mensile dello *shared access* (remunera la parte alta della banda del doppino e la manutenzione aggiuntiva), pari a 2,51 Euro/mese;
   - costo di attivazione dello *shared access* distribuito su 24 mesi;
   - costo mensile dei cavi di raccordo tra permutatore principale e DSALM più i relativi costi di installazione distribuiti su 24 mesi;
   - costo mensile della porta DSLAM, pari a 2,71 Euro, ottenuto come somma dei costi di installazione ripartiti su 24 mesi, assumendo il capitale ammortizzato su 7 anni, costi di esercizio e manutenzione (O&M) pari al 20% dei costi di installazione e ipotizzando una occupazione dei telai DSALM al 70%.

8. Sulla base del calcolo suddetto si ottiene, nel 2007, per la componente di "Acesso local", in modalità ATM un canone mensile di 6,05€. E' inoltre previsto un contributo di *attivazione* distinto a seconda che sia compreso lo *splitter* a casa dell'utente e l'intervento da parte del tecnico (99,76€) o senza *splitter* e intervento del tecnico (38€). Il prezzo relativo al canone di accesso previsto nell'offerta di riferimento 2008 di PT pubblicata il 15 novembre 2007 si riduce a 5,75 €/mese, mentre i contributi di installazione sono rimasti invariati rispetto al 2007.

9. Per il servizio di trasporto ("Acesso Agregado"), in modalità ATM, il *pricing* prevede due diverse componenti: a) una componente detta "Acesso Fìsico", corrispondente al kit di interconnessione, distinta a seconda che si tratti di OLO co-locato o non co-locato; b) una componente relativa al trasporto del traffico tramite PVP (*Permanent Virtual Path*) ATM fino al punto di consegna, che prevede sia un contributo di attivazione del PVP (150€) sia un canone mensile in funzione della banda totale. Il costo della banda è funzione sia del livello di aggregazione, regionale o nazionale, sia della classe di servizio, quest'ultima distinta in UBR, VBR-nrt, VBR-rt, CBR. Di seguito è riportata una tabella esplicativa relativa all'anno 2007:

	Canoni mensili								
	VBRrt							UBR	CBR
	SCR=1/5 PCR			SCR=1/2 PCR			SCR=PCR		
	MBS=32	MBS=100	MBS=210	MBS=32	MBS=100	MBS=210			
Canone a livello regionale (€/mese/Mbps di PCR)	€ 93,20	€ 96,90	€ 100,60	€ 102,90	€ 107,00	€ 111,10	€ 112,60	€ 87,90	€ 117,40
Canone a livello nazionale (€/mese/Mbps di PCR)	€ 135,00	€ 140,40	€ 145,80	€ 149,10	€ 155,10	€ 161,00	€ 163,20	€ 128,00	€ 170,20
	VBRnrt								
	SCR=1/5 PCR			SCR=1/2 PCR			SCR=PCR		
	MBS=32	MBS=100	MBS=210	MBS=32	MBS=100	MBS=210			
Canone a livello regionale (€/mese/Mbps di PCR)	€ 90,80	€ 92,60	€ 94,40	€ 98,00	€ 100,00	€ 102,00	€ 112,60		
Canone a livello nazionale (€/mese/Mbps di PCR)	€ 131,50	€ 134,10	€ 136,80	€ 142,10	€ 144,90	€ 147,80	€ 163,20		

NB: "MBS", *Maximum Burst Size (*Valori applicati per il 2007)

Relativamente all'anno 2008 si hanno per la classe ATM VBR-nrt i prezzi mostrati nella tabella seguente:

Item	**Categoria de serviço ATM nrt-VBR.1**						
	SCR=1/5 PCR			SCR=1/2 PCR			SCR = PCR
	MBS – 32	MBS – 100	MBS – 210	MBS – 32	MBS – 100	MBS – 210	
Preço Mensal por Mbps (de PCR) do PVP para Agregação Regional	€ 61,37	€ 62,59	€ 63,80	€ 66,24	€ 67,59	€ 68,94	€ 76,11
Preço Mensal por Mbps (de PCR) do PVP para Agregação Nacional	€ 88,88	€ 90,64	€ 92,46	€ 96,04	€ 97,94	€ 99,90	€ 110,30

Come si può osservare il canone della banda a livello regionale, nel caso di SCR=PCR e classe di servizio VBRnrt, previsto per l'offerta di riferimento 2008 di PT, viene ridotto ed è pari a 76,11 €/mese/Mbps.

Francia

10. L'offerta di riferimento "Services Grand Public" di France Telecom (FT), basata su rete ATM, consiste delle seguenti componenti: "DSL Access", che fornisce la connettività tra l'utente finale dell'OLO e il DSLAM di FT; "DSL Collect ATM"- che fornisce la consegna in modalità ATM del traffico dal DSLAM di FT al PoP dell'OLO; "DSL Collect IP", che fornisce l'autenticazione e la consegna in modalità IP del traffico "Best effort" e "Premium"- dal DSLAM di

FT alla rete dell'OLO. Inoltre, il modello di raccolta sottostante alla fornitura del servizio *bitstream* prevede due livelli gerarchici: il primo livello è composto da 134 "Départements", che rappresentano i punti di consegna a livello locale (paragonabile al livello *parent* italiano), il secondo livello prevede 41 "Plasques DSL", paragonabile al livello *distant* italiano. In aggiunta, il servizio di *bitstream* comprende accessi "mono-VC" e accessi "Bi-VC" in tecnologia RE-ADSL, ADSL e ADSL2+. Gli accessi sono modulati per velocità di banda e diversificati per Classe di Servizio (CoS): di tipo "Best Effort" o "Premium". In particolare, gli accessi Mono-VC supportano la CoS di tipo "Best effort", mentre gli accessi Bi-VC supportano anche la CoS di tipo "Premium" fornendo, simultaneamente due connessioni tra il *modem* del cliente finale e il DSLAM di FT, l'una con VC di tipo "Best Effort", l'altra con VC di tipo "Premium". Come anticipato, per quanto riguarda i criteri di *pricing* del *bitstream*, l'Autorità Francese è passata dal criterio *retail-minus* (più esattamente il criterio di replicabilità delle offerte *retail* di FT da parte di operatori efficienti che fruiscono dell'offerta Bitstream) all'adozione dell'orientamento al costo.

11. Le condizioni economiche del **servizio di accesso** sono diversificate a seconda se il servizio sia fornito in presenza o meno (caso *naked*) di un abbonamento al servizio telefonico tradizionale di FT. In particolare, nel caso di "DSL Access" (in presenza di abbonamento telefonico), è previsto un contributo *una tantum* di 49€. Il canone mensile è pari a 13,30€ per l'accesso mono-VC; 13,40€ per l'accesso bi-VC. Nel caso di "DSL Access Only" (caso *naked*), è previsto un contributo *una tantum* di 54€ ed un canone mensile di 21,50€ per l'accesso mono-VC; 21,60 € per l'accesso bi-VC.

12. Il **servizio di trasporto,** cosiddetto "DSL Collect ATM", fornisce la consegna in modalità ATM del traffico dal DSLAM di FT al PoP dell'OLO. Il PoP dell'OLO deve appartenere alla medesima "Plaque" ATM presso la quale è attestato il DSLAM di FT che raccoglie il traffico degli utenti dell'operatore interconnesso. La consegna del traffico è effettuata su VP, c.d. "Conduits de Collecte", di seguito indicati come CC, instradati sul PoP dell'OLO tramite un collegamento ad alta velocità, c.d. "Raccordement Haut-Débit" (RHD), all'estremità del quale, in genere, FT installa apparati di accesso al servizio "Equipementd'Accès au Service-EAS". I canoni mensili relativi ai VP sono differenziati a secondo della banda garantita sottoscritta dall'OLO e per livello di accesso al servizio. Il canone mensile (€) per un "VP local" è pari a 57*D €, mentre per un "VP Plaque" è pari a 137*D €, dove D è la velocità del VP espressa in Mbps. Non è dovuta alcuna *una-tantum* a meno di modifiche della velocità e del tipo di VP . In tal caso è previsto un contributo di 75€.

Type de Conduit de Collecte	FAS (€)	Abonnement mensuel (€)
Conduit de Collecte « Best Effort » niv	0	D*57
Conduit de Collecte « Best Effort » niv	0	D*137
Conduit de Collecte « Premium » nive	0	D*57
Conduit de Collecte « Premium » nive	0	D*137

D= banda garantita sottoscritta dall'OLO (in Mbit/s)

Spagna

La Spagna, con la Decisione N. 43/06 del 21 dicembre 2006, ha adottato un provvedimento che impone il passaggio dal criterio *retail minus* all'orientamento al costo delle offerte *bitstream*. I prezzi all'ingrosso sono stati valutati dall'Autorità e imposti all'operatore *incumbent* nell'ambito della decisione suddetta. I costi sono stati calcolati sulla base della contabilità regolatoria 2004 e sono in fase di riduzione per il 2008 sulla base della contabilità regolatoria 2006. La struttura dell'offerta è basata su rete ATM con 109 aree di raccolta e prevede l'acquisto, in modalità aggregata, di accesso e trasporto. La classe di servizio per utenza residenziale è UBR (è mediamente garantita una banda minima pari a 50kbps per l'accesso a 1Mb/s, 100kbps per l'accesso a 3 Mb/s, corrispondenti alle prime due righe (O, A) della seguente tabella. Sono previste maggiori garanzie per la banda minima (SCR) rispettivamente pari al 10%, (successive righe B, J, C, N della tabella seguente) ed al 50% della banda di accesso (righe L, M, P) per le offerte per utenza *business*. La tabella seguente riporta le offerte all'ingrosso imposte dall'Autorità ed evidenzia la riduzione di prezzo nel passaggio dal *retail minus* al costo:

GigADSL			
MODALIDAD	Downstream / Upstream (Kbit/s)	Nuevo precio	OBA Actual Retail Minus
ESTÁNDAR (O)	1024 / 320	16,48 €	21,09 €
MAXIMA (A)	3000 /320	17,56 €	-
BASICO (B)	1024 / 320	18,68 €	26,45 €
CLASS (J)	2048 / 320	22,04 €	38,58 €
AVANZADO (C)	4096 / 512	29,39 €	64,42 €
PREMIUM (N)	7296 / 640	40,30 €	74,16 €
CLASS ACG (L)	2048 / 640	58,35 €	105,41 €
AVANZADO ACG (M)	4096 / 640	91,92 €	156,80 €
PREMIUM ACG (P)	7296 / 640	144,39 €	214,52 €

Regno Unito

13. L'operatore *incumbent British Telecom* (BT) offre un servizio *bitstream*, denominato "Datastream", che prevede l'interconnessione in tecnologia ATM al nodo *parent* e *distant*, mentre non è prevista l'interconnessione a livello di DSLAM. Inoltre, non è presente un offerta su piattaforma *Ethernet*. Come

anticipato l'offerta *Datastream* se da una parte contiene elementi di una logica *retail minus* delle condizioni di offerta del servizio *IPstream* o delle offerte *retail*, dall'altra le condizioni economiche del servizio *IPstream* sono fissate da BT sulla base di valutazioni interne economiche di profittabilità del servizio.

14. Per il servizio di accesso "End User Access" viene corrisposto un canone mensile pari a 7.05£ (pari a 10,34 €) -indipendentemente dalla banda- ed un contributo di attivazione, pari a 34,86£ (51,13 €).

15. Per il servizio di trasporto è previsto un canone calcolato in funzione della classe di servizio (CBR; VBR-rt; VBR-nrt), della lunghezza del collegamento (inferiore a 10 km; inferiore a 150 km; superiore a 150 km) e della velocità di banda. Non sono presenti costi *una tantum* di attivazione. Di seguito si riporta la tabella dei prezzi su base annuale per la componente di trasporto (prezzo del VP) applicati da BT in funzione della banda del VP e della lunghezza del collegamento:

Annual Rental Charges

Virtual Path Option	**Local Per Individual VP** (<=10 km)	**Regional Per Individual VP** (>10 km <=150 km)	**National Per Individual VP** (>150km)	**Handover Per Individual VP** (*)
	VBRnrt	**VBRnrt**	**VBRnrt**	**VBRnrt**
Datastream Office Virtual Path - 0.25Mbit/s	£325,00	£475,00	£590,00	£295,00
Datastream Office Virtual Path - 0.5Mbit/s	£450,00	£660,00	£815,00	£410,00
Datastream Office Virtual Path - 1Mbit/s	£700,00	£1.025,00	£1.270,00	£635,00
Datastream Office Virtual Path - 2Mbit/s	£1.200,00	£1.750,00	£2.180,00	£1.090,00
Datastream Office Virtual Path - 3Mbit/s	£1.700,00	£2.475,00	£3.090,00	£1.545,00
Datastream Office Virtual Path - 4Mbit/s	£2.200,00	£3.200,00	£4.000,00	£2.000,00
Datastream Office Virtual Path - 5Mbit/s	£2.700,00	£3.925,00	£4.910,00	£2.455,00
Datastream Office Virtual Path - 6Mbit/s	£3.200,00	£4.650,00	£5.820,00	£2.910,00
Datastream Office Virtual Path - 7Mbit/s	£3.700,00	£5.375,00	£6.730,00	£3.365,00
Datastream Office Virtual Path - 8Mbit/s	£4.200,00	£6.100,00	£7.640,00	£3.820,00
Datastream Office Virtual Path - 9Mbit/s	£2.200,00	£3.200,00	£4.000,00	£2.000,00
Datastream Office Virtual Path - 10Mbit/s	£5.200,00	£7.550,00	£9.460,00	£4.730,00
Datastream Office Virtual Path - 12Mbit/s	£6.200,00	£9.000,00	£11.280,00	£5.640,00
Datastream Office Virtual Path - 14Mbit/s	£7.200,00	£10.450,00	£13.100,00	£6.550,00
Datastream Office Virtual Path - 16Mbit/s	£8.200,00	£11.900,00	£14.920,00	£7.460,00
Datastream Office Virtual Path - 18Mbit/s	£9.200,00	£13.350,00	£16.740,00	£8.370,00
Datastream Office Virtual Path - 20Mbit/s	£10.200,00	£14.800,00	£18.560,00	£9.280,00
Datastream Office Virtual Path - 22Mbit/s	£11.200,00	£16.250,00	£20.380,00	£10.190,00
Datastream Office Virtual Path - 24Mbit/s	£12.200,00	£17.700,00	£22.200,00	£11.100,00
Datastream Office Virtual Path - 26Mbit/s	£13.200,00	£19.150,00	£24.020,00	£12.010,00
Datastream Office Virtual Path - 28Mbit/s	£14.200,00	£20.600,00	£25.840,00	£12.920,00
Datastream Office Virtual Path - 30Mbit/s	£15.200,00	£22.050,00	£27.660,00	£13.830,00
Datastream Office Virtual Path - 32Mbit/s	£16.200,00	£23.500,00	£29.480,00	£14.740,00
Datastream Office Virtual Path - 34Mbit/s	£17.200,00	£24.950,00	£31.300,00	£15.650,00

(*)The Handover rate is only applicable when delivery of the VP is over an ATM Access Port. A Handover rate would be applicable at the PoP that is geographically closest to the Datastream Serving Area.

08A00377

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(G803015/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 0 1 2 4 *

€ 9,00